

NOTE ESPLICATIVE

Avvertenza

Gli uffici del consiglio provinciale hanno scritto l'indice che precede la legge e le note che la seguono, per facilitarne la lettura. Le note e l'indice non incidono sul valore e sull'efficacia degli atti.

I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questa legge. Per ulteriori informazioni su queste modificazioni si possono consultare le banche dati della provincia (e soprattutto: http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_ricerca_per_campi.it.asp).

Nelle note le parole modificate da questa legge sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate.

Nota all'articolo 1

- L'articolo 3 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 - e cioè della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio)- , come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art 3

Definizioni

1. Ai fini di questa legge s'intende per:
 - a) strumento di pianificazione del territorio: atto che regola nell'interesse collettivo lo sviluppo del territorio, in ambito provinciale o locale, e che è adottato dalla Provincia, dalle comunità, dai comuni o dagli enti parco e approvato dalla Provincia, a conclusione di un procedimento amministrativo;
 - b) consumo del suolo: il fenomeno di progressiva artificializzazione dei suoli, generato dalle dinamiche di urbanizzazione del territorio, monitorabili attraverso specifici indici;
 - c) insediamento storico: area perimetrata nel piano regolatore generale (PRG) caratterizzata dalla presenza prevalente di edifici considerati storici in ragione dell'epoca di realizzazione, dei valori storico-culturali, delle caratteristiche tipologico-formali e delle relazioni insediative, e che configurano un nucleo riconoscibile;
 - d) insediamento storico a carattere sparso: edificio o edifici considerati storici che per datazione, valore storico-culturale e caratteristiche tipologico-formali sono ascrivibili a quelli storici e che, per collocazione singola sul territorio, non consentono la perimetrazione di un insediamento storico;
 - e) area urbana consolidata: insieme delle parti del territorio edificato, prossimo all'insediamento storico, riconoscibile per epoca di costruzione e carattere di compattezza del tessuto urbano;
 - f) area di trasformazione urbanistica: aree individuate nel PRG a fini insediativi o per la realizzazione degli interventi edificatori in applicazione della perequazione urbanistica;
 - g) attrezzature e servizi: opere preordinate a migliorare il grado di fruibilità sociale degli insediamenti, complessivamente considerati, mediante la realizzazione delle infrastrutture finalizzate agli usi collettivi e complementari e in particolare alla residenza, poste a servizio della zona in cui sono collocate;
 - h) rapporto ambientale: parte della documentazione del piano territoriale della comunità (PTC) e del PRG contenente le informazioni prescritte dal regolamento sulla valutazione strategica dei piani, relative in particolare agli effetti significativi che l'attuazione dello strumento di pianificazione del territorio proposto potrebbe avere sotto il profilo dello sviluppo sostenibile, gli elementi finalizzati alla verifica di coerenza con il piano urbanistico provinciale (PUP) e le ragionevoli alternative possibili alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del PTC o del PRG;
 - i) manuale tipologico: documentazione del PTC contenente indicazioni tipologiche e formali per orientare gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia al fine di qualificare il

- paesaggio;
- j) inquadramento strutturale: sintesi interpretativa del quadro conoscitivo del territorio provinciale e riferimento per la definizione degli obiettivi e delle strategie da parte del PUP. Esso individua le invarianti;
 - k) invarianti: elementi territoriali che costituiscono le caratteristiche distintive dell'ambiente e dell'identità territoriale, di stabile configurazione o di lenta modificazione e che sono meritevoli di tutela e valorizzazione per garantire lo sviluppo equilibrato e sostenibile nei processi evolutivi previsti e promossi dagli strumenti di pianificazione territoriale;
 - l) dimensionamento residenziale: quantità volumetriche insediabili sul territorio comunale, a fini residenziali, determinate sulla base del fabbisogno abitativo e delle condizioni ambientali, territoriali e sociali; la verifica considera il ruolo territoriale del comune di riferimento, le dinamiche demografiche e insediative recenti, la disponibilità di edifici esistenti e di aree già destinate all'insediamento, l'incidenza degli alloggi per il tempo libero e vacanze e lo stato delle opere di urbanizzazione;
 - m) carico insediativo massimo: complesso delle esigenze urbanistiche determinate dagli insediamenti e dalle relative dotazioni territoriali di servizi e infrastrutture, ammissibili in un determinato territorio in relazione al suolo disponibile per le trasformazioni e alla tutela e valorizzazione delle invarianti; costituisce parametro di riferimento per il dimensionamento residenziale dei PRG;
 - n) aree specificamente destinate all'insediamento: aree che gli strumenti di pianificazione territoriale destinano prevalentemente all'edificazione, quali, ad esempio, gli insediamenti storici, le aree residenziali, ricettive, produttive, miste, commerciali, per attrezzature e servizi pubblici e le ulteriori aree prevalentemente destinate all'edificazione, individuate dagli strumenti di pianificazione territoriale. Sono aree non specificamente destinate all'insediamento, al contrario, le aree agricole, boscate, a pascolo, a elevata naturalità;
 - o) carico urbanistico: effetto prodotto da un insediamento sulle dotazioni territoriali, in dipendenza dal numero delle persone insediate su un determinato territorio, funzionale anche alla determinazione degli oneri di urbanizzazione per il calcolo del contributo di costruzione;
 - p) indici urbanistici: rapporto tra le quantità edilizie ammesse dal PUP e la superficie del suolo interessata dalla trasformazione. Gli indici possono essere espressi in metri quadrati/metri quadrati, per definire ~~la superficie lorda (SUL)~~ **la superficie utile lorda (SUL)** e **la superficie utile netta (SUN)** ammessa sulla superficie territoriale o fondiaria, o in metri cubi/metri quadrati, per prescrivere il massimo volume ammissibile sulla superficie territoriale o del lotto afferente;
 - q) indici urbanistici convenzionali: indici attribuiti agli ambiti territoriali in cui è classificato l'intero territorio comunale per l'applicazione della perequazione urbanistica;
 - r) credito edilizio: quantità volumetrica riconosciuta per compensare l'acquisizione di aree assoggettate a vincoli espropriativi o a interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale o a seguito della rilocalizzazione di immobili ricadenti in aree a elevata pericolosità o ricadenti in aree soggette a vincoli sopravvenuti;
 - s) costruzione: qualsiasi opera avente i caratteri della solidità, della stabilità ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso a un corpo di fabbrica, indipendentemente dai materiali impiegati per la sua realizzazione, dalla sua destinazione e dal fatto che costituisca volume urbanistico. Costituiscono costruzione, oltre agli edifici e ai fabbricati, anche pertinenziali, i muri e gli altri manufatti rilevanti a fini urbanistici e paesaggistici;
 - t) edificio o fabbricato: qualsiasi manufatto che origina un volume edilizio o una superficie coperta;
 - u) unità edilizia: unità organica costituita da un edificio, o da parte di un edificio, realizzato e trasformato con interventi unitari, comprendente tutti gli elementi costruttivi, distributivi e funzionali necessari alla sua utilizzazione, e le sue pertinenze, anche scoperte, funzionalmente e catastalmente connesse. Nel caso di un insieme di più edifici in aderenza ciascuna porzione autonoma per tipologia - da terra a tetto - e funzione rispetto a quelle attigue è identificabile come edificio e dà luogo a una propria unità edilizia. Due edifici aderenti costruiti originariamente come unità edilizie indipendenti e organicamente connessi dal punto di vista

- architettonico, funzionale e distributivo sono considerati un'unica unità edilizia;
- v) unità immobiliare: minima porzione di unità edilizia con o senza aree di pertinenza, in grado di assolvere autonomamente alle funzioni per le quali è destinata catastalmente;
 - w) infrastrutture: costruzioni, diverse dagli edifici, che hanno sviluppo prevalentemente lineare e caratteri funzionali di connessione fra due punti del territorio. Sono infrastrutture:
 - 1) le infrastrutture per la mobilità quali, ad esempio, strade, percorsi pedonali e ciclabili, piste aeroportuali, ferrovie, tramvie e altri sistemi per la mobilità di persone o merci;
 - 2) le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, cioè gli impianti e le reti tecnologiche che assicurano la funzionalità e la qualità igienico-insediativa degli insediamenti;
 - x) impianto: manufatto stabile, che si configura nel complesso di macchine e attrezzature tecnologiche necessarie allo svolgimento di attività o alla fornitura di servizi, non assimilabile a un edificio;
 - y) volume tecnico: volume strettamente necessario a contenere le parti degli impianti tecnici che non possono, per esigenze di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo nel corpo dell'edificio;
 - z) opere di infrastrutturazione del territorio: infrastrutture e ogni altro impianto o costruzione necessari o utili allo svolgimento delle funzioni insediative elementari e delle relazioni territoriali. Le opere d'infrastrutturazione sono strumentali alla prestazione di servizi pubblici essenziali;
 - aa) edificio incongruo: costruzione o intervento di trasformazione del territorio che, per dimensioni planivolumetriche o per caratteristiche tipologiche e funzionali incongrue rispetto al contesto in cui si colloca, e tali da non consentirne la riqualificazione, altera in modo permanente l'identità storica, culturale o paesaggistica dei luoghi."

Nota all'articolo 2

- L'articolo 7 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 7

Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della comunità

1. Presso ciascuna comunità è istituita una commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio (CPC), quale organo con funzioni tecnico-consultive e autorizzative.
2. La CPC è nominata dalla comunità ed è composta da:
 - a) il presidente della comunità o un assessore da lui designato, che la presiede;
 - b) un componente designato dalla Giunta provinciale, scelto fra esperti in materia di pianificazione territoriale e di tutela del paesaggio;
 - c) un numero di componenti non inferiore a tre e non superiore a cinque, scelti fra esperti in materia di pianificazione territoriale e di tutela del paesaggio, di cui uno può essere scelto tra i dipendenti della comunità. Almeno due dei componenti sono iscritti agli ordini o ai collegi professionali.
3. I componenti della commissione di cui al comma 2 lettera c), sono individuati attraverso la pubblicazione di avvisi e la valutazione comparativa delle candidature ammissibili, dando evidenza sul sito della comunità delle modalità e dei criteri di selezione adottati, dei relativi fattori di ponderazione e dell'esito finale della valutazione delle candidature ammesse.
4. Per l'esperto designato dalla Provincia e per quello dipendente della comunità, se designato, è nominato un supplente, che interviene alle riunioni in caso di assenza o impedimento del componente effettivo.
5. I componenti della commissione liberi professionisti, i loro associati e gli altri professionisti con cui operano in via continuativa possono assumere, nel territorio della comunità solamente incarichi inerenti opere e impianti pubblici.
6. La CPC disciplina il proprio funzionamento, fermo restando che, in caso di voto negativo dell'esperto designato dalla Giunta provinciale, le autorizzazioni in materia di tutela del paesaggio e i pareri positivi sulla qualità architettonica sono rilasciati con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti e che, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente. Le funzioni di

segretario sono svolte da un dipendente della comunità.

7. Con deliberazione della Giunta provinciale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sono stabiliti:

- a) gli ulteriori requisiti professionali eventualmente richiesti per la nomina a componente della CPC e le modalità di selezione del componente di cui al comma 2, lettera b);
- b) i casi di ulteriore incompatibilità con l'incarico di componente esperto e i casi di decadenza dall'incarico;
- c) gli obblighi di partecipazione alle iniziative di formazione permanente individuate dalla Provincia ai sensi dell'articolo 14.

8. Alle commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio spetta, in particolare:

- a) rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche di competenza nei casi previsti dall'articolo 64, commi 2 e 3, per i piani attuativi che interessano zone comprese in aree di tutela ambientale e per gli interventi riguardanti immobili soggetti alla tutela del paesaggio;
- b) quando non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica, esprimere parere obbligatorio sulla qualità architettonica:
 - 1) dei piani attuativi, con esclusione dei piani guida previsti dall'articolo 50, comma 7;
 - 2) degli interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione **del 50 per cento dell'altezza delle murature perimetrali di edifici inclusi negli insediamenti storici, anche di carattere sparso, specificatamente assoggettati alla categoria di intervento della ristrutturazione edilizia** e sulle varianti di progetto relative a tali interventi, fatta eccezione per quelle in corso d'opera, ai sensi dell'articolo 92, comma 3;
 - 3) dei progetti di opere pubbliche **di comuni e comunità** consistenti in interventi di nuova costruzione e ristrutturazione edilizia di edifici destinati a servizi e attrezzature pubbliche e, negli insediamenti storici, in interventi di generale sistemazione degli spazi pubblici;
 - 4) degli interventi autorizzati con la disciplina della deroga urbanistica e degli interventi di demolizione e ricostruzione disciplinati dall'articolo 106;

b bis) quando non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica, esprimere parere obbligatorio e vincolante sulla qualità architettonica nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione su sedime completamente diverso da quello originario.

9. Quando le disposizioni planivolumetriche e i contenuti tipologici e formali dei piani attuativi presentano un grado di dettaglio tale da consentire la compiuta individuazione della configurazione di ogni singolo edificio o manufatto contenuto nel piano, nella sua veste architettonica e nella sua relazione con il contesto, e di tutte le altre sistemazioni previste, comprese le opere di contenimento delle terre e le sistemazioni a verde, la CPC, nell'autorizzazione paesaggistica del piano attuativo, precisa che l'autorizzazione resa comprende anche l'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione degli interventi.

10. I pareri per la qualità architettonica previsti dal comma 8, lettera b), riguardano l'armonico inserimento degli interventi nel contesto di riferimento e sono rilasciati sulla base dei principi desumibili dalla carta del paesaggio del PUP o del PTC, se approvato. Nel caso degli interventi di ristrutturazione edilizia previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera e), comportanti la demolizione e ricostruzione dell'edificio, la CPC valuta, nel parere previsto dal comma 8, lettera b), numero 2), la coerenza del progetto di ristrutturazione anche rispetto alle previsioni tipologiche e architettoniche stabilite dal PRG, con particolare riferimento alla valenza urbana dell'edificio, ai caratteri dei fronti principali e alla presenza di particolari elementi di pregio.

11. La CPC, quando esprime il parere obbligatorio previsto dal comma 8, lettera b), su piani attuativi, progetti o interventi e quando rilascia l'autorizzazione paesaggistica, è integrata dal sindaco o dall'assessore all'urbanistica del comune interessato, che partecipano con diritto di voto. In questi casi spetta al comune la verifica della conformità urbanistica ai fini del rilascio del provvedimento finale; a tal fine è ammessa la presenza ai lavori della CPC, senza diritto di voto, di un tecnico del comune.

12. Le CPC restano in carica per la durata delle assemblee delle comunità e sono rinnovate entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla loro scadenza. Le CPC continuano a esercitare le

loro competenze senza alcuna limitazione fino al loro rinnovo.

13. I comuni possono avvalersi della CPC per l'espressione dei pareri spettanti alle commissioni edilizie comunali se non intendono istituire tali commissioni e per la richiesta di altri pareri previsti dai regolamenti edilizi, anche in luogo del parere della commissione edilizia. In questi casi la CPC è integrata secondo quanto previsto dal comma 11 e, per gli aspetti di competenza, dal comandante del corpo dei vigili del fuoco individuato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d).

14. Ai componenti della CPC la comunità corrisponde i compensi stabiliti nell'atto di nomina e determinati entro i limiti minimi e massimi individuati dalla Giunta provinciale previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Per i componenti delle CPC che sono dipendenti degli enti territoriali si applicano le disposizioni in materia di compensi previste dai rispettivi ordinamenti."

Nota all'articolo 3

- L'articolo 11 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 11

Informatizzazione delle procedure urbanistiche ed edilizie

1. La Provincia promuove l'informatizzazione delle procedure urbanistiche ed edilizie per:

- a) la semplificazione e la dematerializzazione della gestione delle pratiche e dell'attività istruttoria;
- b) la consultazione e la gestione digitale degli strumenti urbanistici e delle pratiche edilizie;
- c) il monitoraggio dell'attività urbanistica ed edilizia per la gestione efficace delle politiche di trasformazione del territorio.

2. Per i fini del comma 1:

- a) la documentazione dei piani urbanistici necessaria per la loro approvazione è presentata anche in formato digitale secondo le specifiche tecniche e informative di cui all'articolo 10, comma 4, lettera d);
- ~~b) la documentazione progettuale necessaria per la presentazione della domanda di permesso di costruire o della SCIA è presentata anche in formato digitale e con le modalità definite dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale di cui all'articolo 74.~~
- b) la domanda di permesso di costruire, di autorizzazione paesaggistica, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), nonché la documentazione progettuale necessaria, sono presentate in formato digitale, nel rispetto dei requisiti e con le modalità definite dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale previsto dall'articolo 74, se il comune o la comunità sono dotati degli strumenti informatici necessari per garantire lo scambio di comunicazioni con i cittadini e la gestione delle pratiche e dell'attività istruttoria in materia edilizia e di tutela del paesaggio in modo esclusivamente telematico.**

3. Il professionista incaricato dell'elaborazione della documentazione progettuale attesta la corrispondenza della copia digitale con la documentazione cartacea presentata in scala grafica."

Nota all'articolo 4

- L'articolo 18 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 18

Limitazione del consumo del suolo

1. Gli strumenti di pianificazione territoriale ~~valorizzano la limitazione~~ **perseguono l'obiettivo della limitazione** del consumo del suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile, secondo quanto previsto da questa legge. A tal fine:

- a) favoriscono, anche prevedendo particolari misure di vantaggio, il riuso e la rigenerazione urbana delle aree insediate, attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica e di densificazione;
- b) mantengono e incrementano l'attrattività dei contesti urbani ~~in ragione della pluralità delle~~

~~funzioni presenti~~ **favorendo la compresenza delle funzioni;**

- c) promuovono il miglioramento del livello di qualità del contesto urbano, anche favorendo la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'innovazione delle opere di urbanizzazione e delle dotazioni collettive;
- d) privilegiano la riclassificazione delle aree produttive di livello provinciale esistenti in aree produttive di livello locale, al fine di rispondere alle nuove esigenze insediative;
- e) consentono l'individuazione, da parte degli strumenti di pianificazione:
 - 1) di nuove aree destinate agli insediamenti residenziali e ai relativi servizi solo se sono dimostrati, con la valutazione dello strumento di pianificazione territoriale prevista dall'articolo 20, il necessario soddisfacimento del fabbisogno abitativo, l'assenza di soluzioni alternative e la coerenza con il carico insediativo massimo definito per quel territorio;
 - 2) di nuove aree destinate a insediamenti produttivi - comprese quelle destinate alla lavorazione e trasformazione e conservazione su scala industriale di prodotti agroalimentari e forestali, ai sensi delle norme di attuazione del PUP - commerciali o misti, solo se è dimostrata, con la valutazione dello strumento di pianificazione territoriale prevista dall'articolo 20, sulla base dei contenuti del quadro conoscitivo di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), l'assenza di soluzioni alternative con riferimento al possibile e razionale utilizzo delle aree esistenti o già insediate, nell'ambito del territorio della comunità;
- f) verificano l'utilità dell'individuazione delle nuove aree ai sensi della lettera e), anche con ricorso alle procedure di partecipazione alle scelte pianificatorie previste dall'articolo 19.

1 bis. Per i fini di cui all'articolo 1, quando nel procedimento di adozione del PRG o di una variante è prevista l'individuazione di nuove aree destinate all'insediamento, il comune valuta:

- a) **i livelli di densità territoriale e fondiaria attuali e previsti dai piani;**
- b) **la residua capacità insediativa consentita dalle vigenti norme di zona;**
- c) **attraverso la ricognizione delle aree dismesse, l'ulteriore capacità insediativa derivante da processi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di densificazione urbana;**
- d) **l'opportunità di conservare o eliminare dai piani vigenti le previsioni di zone di espansione non ancora implementate.**

2. Al fine di contenere nuovi consumi del suolo, nella realizzazione di edifici da destinare a finalità di pubblica utilità gli enti locali promuovono l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente e, in particolare, di aree ed edifici degradati o dismessi."

Nota all'articolo 5

- L'articolo 23 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 23

Obiettivi, contenuti e struttura del PTC

1. Il PTC è lo strumento di pianificazione territoriale che definisce, sotto il profilo urbanistico e paesaggistico, le strategie per lo sviluppo della comunità, con l'obiettivo di conseguire un elevato livello di sostenibilità e competitività del sistema territoriale, di stretta integrazione tra gli aspetti paesaggistici, insediativi e socio-economici, di valorizzazione delle risorse e delle identità locali.

2. Il PTC contiene:

- a) l'approfondimento dell'inquadramento strutturale del PUP di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j), al fine di delineare, anche attraverso l'analisi **puntuale** del patrimonio immobiliare esistente, il quadro conoscitivo delle risorse ambientali, insediative e storico-culturali e del consumo di suolo del territorio della comunità; per accertare, in particolare, l'effettivo fabbisogno di nuove aree di espansione urbana e per indirizzare le opportunità di recupero;
- b) la delimitazione delle aree di tutela ambientale, dei beni ambientali e culturali, secondo quanto previsto dal PUP, e l'approfondimento delle indicazioni relative agli elementi delle reti

- ecologiche e ambientali, comprese le aree di protezione fluviale rispondenti al piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche;
- c) la carta del paesaggio, per la definizione delle strategie e delle regole per la gestione paesaggistica del territorio. La carta definisce, in particolare, i criteri generali per la valorizzazione paesaggistica degli insediamenti e per l'inserimento delle infrastrutture, il rapporto tra bosco e territorio coltivato, la caratterizzazione dei margini di transizione tra ambiti urbani e agricoli;
 - d) il dimensionamento e l'individuazione delle aree per l'edilizia pubblica e agevolata per l'attuazione della politica della casa, e l'eventuale definizione di indirizzi per il dimensionamento dei PRG, in coerenza con i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, secondo quanto previsto dal PUP;
 - e) il dimensionamento, l'individuazione e la disciplina delle attrezzature, dei servizi, delle infrastrutture e dei centri di attrazione di livello sovracomunale, tenuto conto della pianificazione urbanistica dei comuni;
 - f) l'individuazione delle aree sovracomunali, con riferimento:
 - 1) alla precisazione dei perimetri delle aree agricole e delle aree agricole di pregio, tenendo conto delle indicazioni della carta del paesaggio;
 - 2) alla delimitazione e alla disciplina delle aree produttive del settore secondario di livello provinciale; all'individuazione di nuove aree produttive del settore secondario di livello provinciale, secondo quanto previsto dal PUP; alla riclassificazione delle aree produttive da livello provinciale a locale;
 - 3) all'individuazione delle aree da destinare, anche con integrazione di funzioni diverse, all'insediamento di grandi strutture di vendita al dettaglio, compresi i centri commerciali, quali centri di attrazione di livello sovracomunale, e delle aree per il commercio all'ingrosso, e alla disciplina specifica delle aree interessate dalle grandi strutture di vendita al dettaglio, anche mediante specificazione dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale definiti dalla Giunta provinciale in attuazione del PUP e della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010);
 - 4) alla modificazione anche sostanziale dei perimetri delle aree sciabili, secondo quanto previsto dal PUP;
 - 5) all'individuazione della viabilità e delle reti per la mobilità di valenza sovracomunale, fatti salvi gli interventi contemplati dal piano provinciale della mobilità;
 - g) ogni altra misura o indicazione demandata al PTC dal PUP o dalle leggi di settore.

3. Le previsioni del PTC di cui al comma 2, lettera b), con riferimento alle aree di tutela ambientale e di protezione fluviale, lettera d), lettera e) e lettera f) hanno effetto conformativo e prevalgono sui contenuti contrastanti dei PRG. Tali contenuti, di conseguenza, sono disapplicati.

4. Il PTC si articola nei seguenti elementi:

- a) la relazione illustrativa e il rapporto ambientale;
- b) la struttura cartografica;
- c) le norme di attuazione;
- d) eventuali atti d'indirizzo e manuali tipologici o esplicativi, a supporto della pianificazione territoriale dei comuni e dell'esercizio delle funzioni autorizzative in materia di paesaggio e di urbanistica.

5. Per il territorio del comune di Trento e dei comuni compresi nell'ambito individuato dall'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006, e per il territorio della comunità della Vallagarina e del comune di Rovereto, si applica quanto previsto dall'articolo 36.

6. Quando, ai sensi dell'articolo 12 bis, commi 1, 3 e 5, della legge provinciale n. 3 del 2006, si costituisce un comune unico a seguito della fusione di tutti i comuni del territorio della comunità il PRG del comune unico tiene luogo del PTC. In questo caso il PRG disciplina anche i contenuti previsti da quest'articolo."

Nota all'articolo 6

- L'articolo 24 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 24

Obiettivi, contenuti e struttura del PRG

1. Il PRG è lo strumento di pianificazione urbanistica predisposto dal comune per la disciplina delle funzioni di governo del suo territorio. Il PRG ha efficacia conformativa con riguardo alle previsioni urbanistiche relative al territorio comunale, fatti salvi gli effetti conformativi demandati da questa legge, dal PUP o dalle norme di settore ad altri livelli di pianificazione.

2. Il PRG assicura le condizioni e i presupposti operativi per lo sviluppo sostenibile del territorio e individua gli obiettivi di conservazione, di valorizzazione e di trasformazione del territorio comunale.

3. Per i fini del comma 2 il PRG determina le destinazioni delle diverse aree del territorio comunale nell'ambito delle categorie funzionali previste da quest'articolo, e ne fissa la disciplina d'uso. In particolare il PRG:

- a) precisa i perimetri delle aree di tutela ambientale individuate dal PUP ed eventualmente delimitate dal PTC;
- b) individua gli insediamenti storici e stabilisce la disciplina relativa alle modalità di conservazione, di recupero e valorizzazione, alle condizioni di ammissibilità degli interventi innovativi, integrativi o sostitutivi, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale;
- c) individua e disciplina le aree urbane consolidate;
- d) indica la rete per la mobilità stradale e ferroviaria e le relative fasce di rispetto, in conformità alle norme vigenti, anche in ricognizione delle previsioni del piano provinciale della mobilità o del PTC vigenti;
- e) individua le aree destinate all'insediamento e stabilisce la relativa disciplina, anche considerati eventuali accordi urbanistici, tenuto conto del carico insediativo massimo e dell'approfondimento di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a);
- f) dimensiona e individua i servizi di livello locale, per assicurare una dotazione di aree per attrezzature pubbliche e per servizi adeguata al dimensionamento del piano;
- g) disciplina l'uso delle aree destinate all'agricoltura e definisce i parametri edilizi per gli interventi eventualmente ammessi;
- h) indica gli impianti d'interesse collettivo, le attrezzature cimiteriali e le relative fasce di rispetto, sulla base di quanto previsto dalle norme vigenti;
- i) individua le aree per le quali è necessaria una specifica disciplina da parte di piani attuativi; definisce i criteri, gli indirizzi e i parametri cui questi piani devono conformarsi e disciplina l'eventuale utilizzazione in via temporanea di queste aree;
- j) stabilisce i vincoli da osservare nelle aree a carattere storico, ambientale e paesaggistico;
- k) contiene ogni altra indicazione demandata al PRG da questa legge, dal PUP, dal PTC o dalle leggi di settore.

4. Per i fini del comma 2, il PRG può inoltre individuare particolari ambiti che possiedano caratteri unitari sul piano storico-culturale, urbanistico, edilizio, paesaggistico, naturalistico, e che vadano quindi tutelati nel loro insieme.

5. Il PRG individua nuove aree di insediamento esclusivamente per soddisfare il fabbisogno abitativo, quando non ci sono soluzioni alternative. In egual modo individua nuove aree produttive, commerciali e miste esclusivamente in mancanza di soluzioni alternative **tenuto conto della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 18.**

6. Se il comune intende utilizzare tecniche pianificatorie ispirate a principi di perequazione e compensazione urbanistica, il PRG stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione della perequazione e della compensazione urbanistica, secondo quanto previsto dagli articoli 26 e 27.

7. Il PRG è costituito dai seguenti elementi essenziali:

- a) la relazione illustrativa e i suoi allegati, tra cui il rapporto ambientale;
- b) la struttura cartografica;
- c) le norme di attuazione.

8. Il PRG definisce la destinazione d'uso delle aree nell'ambito delle seguenti categorie funzionali:

- a) residenziale;
- b) industriale e artigianale;
- c) commerciale al dettaglio;
- d) turistico-ricettiva;
- e) mista produttivo-commerciale, direzionale e di servizio;
- f) agricola;
- g) servizi e attrezzature pubbliche.

9. Fermo restando quanto previsto dal comma 8 è sempre consentito il cambio di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale.

10. Il PRG può:

- a) stabilire limiti al mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale;
- b) nel rispetto di quanto stabilito dal PUP, individuare aree nelle quali le seguenti destinazioni d'uso sono assimilabili per tipologia insediativa, dotazione infrastrutturale e integrazione funzionale:
 - 1) residenziale, turistico-ricettiva e commerciale, mista, direzionale;
 - 2) industriale e artigianale, commerciale, mista, direzionale."

Nota all'articolo 7

- L'articolo 31 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 31

Approvazione delle varianti e degli aggiornamenti al PUP

1. Per le varianti al PUP si applicano le disposizioni sulla formazione del piano degli articoli 28 e 29. Il documento preliminare specifica gli obiettivi e le previsioni oggetto di variante; il deposito della variante è finalizzato alla presentazione di osservazioni nel pubblico interesse solo in relazione alle parti modificate.

2. Per le varianti relative a obiettivi strategici di sviluppo del territorio provinciale si applica la procedura di adozione del progetto di PUP disciplinata dall'articolo 29, commi 1, 2 e 3, comma 4, lettere a), b), c) ed e), e comma 5. I termini sono ridotti a metà. Questi obiettivi strategici sono definiti dalla Giunta provinciale, in coerenza con l'inquadramento strutturale del PUP e con le indicazioni del programma di sviluppo provinciale, e interessano esclusivamente le aree produttive del settore secondario, le aree commerciali, **le zone interportuali** e le aree di riqualificazione urbana e territoriale. In caso di modifiche apportate al progetto sulla base dei pareri o delle osservazioni previsti dall'articolo 29, comma 4, non si procede né alla pubblicazione, né al secondo deposito del progetto di variante modificato. A seguito dell'adozione definitiva del progetto di variante si applica la procedura disciplinata dall'articolo 30. I pareri e le osservazioni formulati secondo quanto previsto dall'articolo 29 hanno ad oggetto esclusivamente le aree interessate dalla variante al PUP.

3. Nei casi individuati dal PUP ai sensi dell'articolo 21, comma 4, lettera g), la deliberazione della Giunta provinciale che modifica o aggiorna il PUP, secondo quanto previsto dal PUP medesimo, è adottata previa acquisizione del parere della CUP e del Consiglio delle autonomie locali e previo deposito per trenta giorni presso la struttura provinciale competente in materia di urbanistica. Nel periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni nel pubblico interesse. Dopo l'approvazione definitiva la deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione e trasmessa alle comunità, ai comuni e agli enti parco interessati. Questo comma non si applica nelle ipotesi di modifica o aggiornamento del PUP per effetto dell'approvazione dei PTC o dei PRG e **nei casi disciplinati dal comma 3 bis.**

3 bis. La deliberazione della Giunta provinciale adottata ai sensi dell'articolo 21, comma 4, lettera g), che aggiorna la carta di sintesi della pericolosità, è adottata sentiti i comuni territorialmente interessati dall'aggiornamento."

Nota all'articolo 8

- L'articolo 39 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 39

Varianti al PRG

1. Le varianti al PRG sono adottate con il procedimento che regola la formazione del piano o con la procedura semplificata disciplinata dal comma 3, nei casi previsti dal comma 2.

2. Le seguenti tipologie di variante al PRG sono considerate urgenti o non sostanziali:

- a) le varianti adottate in caso di motivata urgenza;
- b) le varianti per opere pubbliche;
- c) le varianti conseguenti alle sentenze di annullamento di provvedimenti aventi a oggetto specifiche previsioni urbanistiche;
- d) le varianti che contengono la nuova disciplina a seguito della scadenza dei termini indicati negli articoli 45, relativo agli effetti degli strumenti urbanistici, 48, relativo ai vincoli preordinati all'espropriazione, e 54, relativo agli effetti dei piani attuativi;
- e) le varianti imposte dagli obblighi di adeguamento derivanti dal vigente ordinamento;
- f) le varianti previste dall'articolo 27, commi 4 e 6, relativi alla compensazione per vincoli sopravvenuti;
- g) le varianti relative a specifiche previsioni corredate da accordi urbanistici;
- g bis) le varianti relative al recupero e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune o dei propri enti strumentali;**
- h) le varianti previste dal titolo V, capo I, sezione II, relativa alla riqualificazione urbana ed edilizia;
- i) le varianti conseguenti a patti territoriali;
- j) le varianti conseguenti all'adozione di piani attuativi ai sensi dell'articolo 49, comma 4;
- k) le varianti necessarie per disporre l'inedificabilità delle aree destinate all'insediamento, nei casi previsti dall'articolo 45, comma 4.

3. Per le varianti indicate nel comma 2 si applicano le disposizioni per la formazione del piano, con la riduzione a metà dei termini previsti dall'articolo 37, e si prescinde dalle forme di pubblicità previste dall'articolo 37, comma 1. La struttura provinciale competente in materia di urbanistica valuta l'esigenza di indire la conferenza di pianificazione prevista dall'articolo 37, in relazione all'importanza e alla complessità della variante. ~~Se è indetta la conferenza si applicano i termini indicati nell'articolo 37, commi 5 e 6, e nell'articolo 38.~~ **Se è indetta la conferenza si applicano i termini indicati nell'articolo 37, commi 5, 6, 7, 8 e 9, e nell'articolo 38.** Se non indice la conferenza, la struttura si esprime sulla variante con proprio parere entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della proposta di variante. Se non sono pervenute osservazioni e se il parere unico conclusivo della conferenza di pianificazione o il parere del servizio non contengono prescrizioni, indicazioni di carattere orientativo o altri rilievi, si prescinde dall'adozione definitiva prevista dall'articolo 37, comma 8.

4. Nella deliberazione di adozione delle varianti ai PRG sono espressamente indicate le motivazioni circa l'esistenza di una delle condizioni previste dal comma 2."

Nota all'articolo 9

- L'articolo 44 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 44

Rettifica e adeguamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica

1. I comuni e le comunità procedono tempestivamente d'ufficio all'adeguamento delle rappresentazioni grafiche e degli altri elaborati a seguito dell'approvazione di piani, di programmi e di progetti che costituiscono varianti agli strumenti urbanistici ai sensi di previsioni legislative o dell'avvenuta realizzazione di opere concernenti infrastrutture per la mobilità di potenziamento o di progetto. I comuni e le comunità pubblicano la notizia di tale adeguamento nel sito istituzionale. La copia degli elaborati adeguati è trasmessa alla Provincia.

1 bis. A seguito dell'avvenuta realizzazione di opere concernenti infrastrutture per la mobilità di potenziamento e di progetto, in attesa dell'adeguamento delle rappresentazioni grafiche, trovano applicazione le fasce di rispetto previste dal PRG per le infrastrutture per la mobilità esistenti.

2. I comuni e gli enti parco adeguano i PRG e i piani parco al PTC, entro il termine stabilito dal PTC, con le modalità previste dal comma 1.

3. La correzione di errori materiali presenti nelle norme di attuazione, nelle rappresentazioni grafiche e negli altri elaborati del PTC e del PRG è approvata, rispettivamente, dagli organi assembleari delle comunità e dei comuni. Previa comunicazione alla Provincia, le comunità e i comuni pubblicano gli atti che approvano le rettifiche nel Bollettino ufficiale della Regione.

4. Per l'adeguamento dei PRG alle specificazioni tecniche concernenti l'integrazione dei sistemi informativi degli enti territoriali, approvate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettere b) e d), la struttura competente del comune provvede al deposito degli elaborati del piano da adeguare, per trenta giorni consecutivi, a disposizione del pubblico per eventuali osservazioni, dandone notizia nell'albo comunale. Contestualmente al deposito gli elaborati del piano sono trasmessi alla struttura provinciale competente in materia di urbanistica per la verifica di conformità alle specificazioni tecniche approvate dalla Giunta provinciale. Decorsi sessanta giorni dalla data del deposito e acquisito, nel medesimo termine, il parere della struttura provinciale competente in materia di urbanistica, il comune approva l'adeguamento del piano, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute e degli esiti della verifica tecnica effettuata dalla struttura provinciale competente in materia di urbanistica. Il comune pubblica nell'albo pretorio comunale e nel sito istituzionale la notizia dell'approvazione dell'adeguamento del piano, e trasmette copia degli elaborati alla struttura provinciale competente in materia di urbanistica e alla comunità.

Nota all'articolo 10

- L'articolo 45 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 45

Durata ed effetti degli strumenti urbanistici

1. Il PUP, il PTC e il PRG hanno efficacia a tempo indeterminato, fatto salvo quanto previsto da quest'articolo.

2. Il termine di efficacia delle previsioni dei PRG che prevedono l'adozione di un piano attuativo d'iniziativa pubblica e misto pubblico-privata è di dieci anni.

3. Il PTC e il PRG possono stabilire che determinate previsioni concernenti aree specificatamente destinate a insediamento, anche assoggettate a piano attuativo d'iniziativa privata, la cui attuazione assume particolare rilevanza per la comunità locale, cessano di avere efficacia se entro il termine stabilito dal piano stesso, comunque non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni, non è stato presentato il piano attuativo, se richiesto, o la domanda di permesso di costruire o la segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) per la realizzazione degli interventi.

4. Il comune, con procedura di variante al PRG, su richiesta dell'interessato, può prevedere la trasformazione in aree inedificabili delle aree destinate all'insediamento. In questo caso, per un periodo minimo di dieci anni, il comune non può ripristinare l'edificabilità dell'area, neppure con ricorso a una ulteriore procedura di variante. Successivamente la modifica della destinazione

urbanistica è possibile secondo le procedure ordinarie. Entro il 30 giugno di ogni anno, il comune deve valutare le richieste ricevute entro il 31 dicembre dell'anno precedente e adotta, eventualmente, una variante ai sensi dell'articolo 39, comma 2.

4 bis. Il comune, a seguito della valutazione prevista dal comma 4, comunica ai richiedenti l'esito della valutazione medesima e, in caso di rigetto, indica i motivi che ostano all'accoglimento della richiesta.

5. Quando cessa l'efficacia delle previsioni del PTC o del PRG, in ragione di quanto previsto dal comma 2, le aree interessate da tali previsioni sono utilizzabili nei limiti di una densità edilizia fondiaria di 0,01 metri cubi per ogni metro quadrato di lotto accorpato. Entro diciotto mesi dalla data di cessazione dell'efficacia delle previsioni del PTC o del PRG il comune è tenuto a definire la nuova disciplina delle aree interessate; la ridefinizione delle aree è atto obbligatorio.

5 bis. Quando l'efficacia di previsioni del PTC o del PRG cessa ai sensi del comma 3 si applica il comma 5."

Nota all'articolo 11

- L'articolo 48 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 48

Durata ed effetti dei vincoli preordinati all'espropriazione

1. Le previsioni del PTC e del PRG che assoggettano beni determinati a vincoli preordinati all'espropriazione conservano efficacia per dieci anni. Entro questo termine è necessario, a pena di decadenza del vincolo, che sia depositata la domanda diretta a promuovere il procedimento espropriativo o che entri in vigore il piano attuativo che comporta la dichiarazione di pubblica utilità.

2. In caso di decadenza il vincolo può essere motivatamente e tempestivamente reiterato una sola volta, con procedimento di variante al PRG, per un periodo massimo di ulteriori cinque anni. ~~La variante al PRG determina l'indennizzo per la reiterazione del vincolo ai sensi del comma 4, che il comune corrisponde al proprietario~~ **In questi casi il comune determina l'indennizzo per la reiterazione del vincolo da corrispondere al proprietario, ai sensi del comma 4.** E' fatta salva la rivalsa del comune nei confronti del soggetto nell'interesse del quale il vincolo è stato reiterato, se la richiesta di reiterazione è stata formulata da questo soggetto.

3. Entro diciotto mesi dalla scadenza del vincolo preordinato all'espropriazione o della sua eventuale reiterazione, il comune deve definire la nuova disciplina delle aree interessate. La ripianificazione delle aree interessate da vincoli espropriativi scaduti costituisce atto obbligatorio. Decorso inutilmente il termine la Giunta provinciale, previa diffida al comune, esercita il potere sostitutivo su istanza del privato interessato.

4. L'indennizzo per la reiterazione del vincolo è determinato come segue:

- a) in misura pari all'interesse legale calcolato sull'indennità di esproprio, sulla base dei tassi vigenti al momento della determinazione dell'annualità, per ciascun anno successivo alla scadenza del vincolo decennale;
- b) l'indennità di esproprio di cui alla lettera a) è calcolata in base ai parametri vigenti per la sua determinazione alla data di entrata in vigore del provvedimento di reiterazione del vincolo;
- c) l'indennizzo è corrisposto in annualità entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, a decorrere dall'anno successivo a quello di reiterazione del vincolo. In caso di esproprio l'indennizzo annuale è quantificato in ragione del numero di mesi decorsi prima del pagamento dell'indennità di esproprio ed è liquidato entro il terzo mese successivo al pagamento dell'indennità.

5. L'indennizzo non è dovuto:

- a) nel caso di vincoli conformativi o che incidono con carattere di generalità su intere categorie di beni;
- b) nel caso di vincoli che incidono su aree non destinate specificatamente all'insediamento **prima dell'imposizione del vincolo**;
- c) se in alternativa all'esproprio è stipulato un accordo urbanistico per la compensazione urbanistica ai sensi dell'articolo 27;

- ~~d) se nelle aree soggette a vincolo i PTC e i PRG ammettono, in attesa dell'espropriazione delle aree o dell'approvazione dei piani attuativi d'iniziativa pubblica, la realizzazione di strutture prefabbricate di carattere precario ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera k), e altri interventi, secondo criteri da stabilire con regolamento, per l'esercizio di attività compatibili con la destinazione di zona; dopo l'attivazione della procedura espropriativa queste strutture devono essere rimosse a cura e spese degli interessati nei termini stabiliti dal comune, eventualmente prorogabili; decorso inutilmente il termine le strutture sono equiparate a opere abusive realizzate in assenza di titolo abilitativo edilizio.~~
- d) se, in attesa dell'espropriazione o dell'approvazione dei piani attuativi d'iniziativa pubblica o mista pubblico-privata che prevedono l'apposizione di un vincolo preordinato all'espropriazione, sono realizzati gli interventi individuati dal regolamento ai sensi del comma 7.**

6. Decorsi i termini previsti dai commi 1 e 2, e fino all'approvazione delle varianti ai PRG che recano la nuova disciplina delle aree interessate nei termini di cui al comma 3, queste aree sono utilizzabili nei limiti di una densità edilizia fondiaria di 0,01 metri cubi per ogni metro quadrato di lotto accorpato.

7. La previsione di vincoli preordinati all'espropriazione o che comportano l'inedificabilità è riportata nel certificato di destinazione urbanistica relativo agli immobili interessati. **Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale individua le attività e gli interventi che possono essere realizzati nelle aree assoggettate a questi vincoli. Gli strumenti di pianificazione possono specificare le attività e gli interventi individuati dal regolamento ai sensi di questo comma.**

8. Gli interventi previsti dal PRG nelle aree destinate ad attrezzature e a servizi pubblici possono essere realizzati direttamente dai proprietari delle aree gravate da vincolo preordinato all'espropriazione, **se è previsto dagli strumenti di pianificazione territoriale** e previa convenzione con il comune volta ad assicurare l'effettiva realizzazione e destinazione pubblica delle attrezzature e dei servizi, le loro modalità di realizzazione e di gestione, nel rispetto della disciplina in materia di appalti e contratti e di affidamento dei servizi pubblici."

Nota all'articolo 12

- L'articolo 49 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 49

Disposizioni generali

1. Gli strumenti attuativi della pianificazione specificano e sviluppano le previsioni degli strumenti urbanistici di carattere generale.

2. La formazione di un piano attuativo è obbligatoria nei casi previsti dal PRG ai sensi dell'articolo 24 e, per i piani di lottizzazione, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 50, comma 5. In questi casi, fino all'approvazione del piano attuativo sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, senza aumento di volume, compreso il cambio di uso, quando è previsto nell'ambito delle predette categorie di intervento, **nonché la realizzazione, senza aumento del volume urbanistico esistente, delle opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per garantire l'accessibilità, l'adattabilità, e la visitabilità degli edifici privati e pubblici.** E' ammessa inoltre la demolizione degli edifici esistenti inclusi nei predetti piani, quando gli stessi non sono subordinati dal PRG a interventi di restauro o di risanamento conservativo. Ai fini dell'applicazione della disciplina della riqualificazione di edifici dismessi e degradati, di cui all'articolo 111, in caso di demolizione, l'eventuale successivo utilizzo del volume o della superficie utile lorda accertata è subordinato al rispetto dei contenuti del piano attuativo. E' inoltre consentita la realizzazione di opere di infrastrutturazione del territorio e di opere precarie.

3. Il piano attuativo può apportare lievi modificazioni ai perimetri delle zone individuate dal PRG per rispettare i confini catastali o per regolarizzare aree, di ridotte dimensioni e di collocazione periferica, che, per la loro conformazione, non sono suscettibili di razionale utilizzazione a fini edificatori, se i proprietari delle aree escluse dai piani attuativi in ragione della

riperimetrazione dichiarano espressamente di non avere interesse ad aderire al piano attuativo.

4. Al di fuori dei casi previsti dal comma 3, se il piano attuativo o il relativo piano guida, previsto dall'articolo 50, comma 7, o il comparto edificatorio disciplinato dall'articolo 53 richiedono delle modifiche alle previsioni del PRG per una più razionale programmazione degli interventi, la deliberazione comunale che approva il piano attuativo o il piano guida costituisce provvedimento di adozione di una variante al PRG. A tal fine si applica la procedura di approvazione delle varianti non sostanziali al PRG.

5. Non si procede alla formazione di piani attuativi per interventi edilizi che interessano aree con superficie inferiore a 2.500 metri quadrati, fatti salvi i piani previsti in corrispondenza degli ambiti derivanti dal piano guida, ai sensi dell'articolo 50, comma 7. Questa disposizione si applica anche in deroga alle previsioni dei PRG vigenti o adottati alla data di entrata in vigore della legge provinciale 14 maggio 2014, n. 3 (Modificazioni della legge urbanistica provinciale e di disposizioni connesse e della legge provinciale sui trasporti). In questo caso, se il PRG prevede l'esecuzione o la cessione di opere di urbanizzazione, l'intervento edilizio è subordinato al permesso di costruire convenzionato previsto dall'articolo 84.

6. Gli elaborati progettuali dei piani attuativi contengono quali parti integranti, in particolare:

- a) il rilievo planialtimetrico quotato dell'area interessata, in scala adeguata. Se è prevista la modifica della quota del terreno naturale, la documentazione planialtimetrica è estesa anche alle zone adiacenti al perimetro del piano attuativo, per motivare la necessità della modifica in relazione a particolari caratteristiche morfologiche dei siti e alle quote delle strade, delle infrastrutture e dei terreni confinanti;
- b) la planimetria in scala adeguata, con l'eventuale suddivisione in lotti, che rappresenta le opere di urbanizzazione primaria e, se necessario, secondaria, la sistemazione delle aree, l'articolazione e la destinazione d'uso degli edifici esistenti o di progetto;
- c) la planivolumetria generale dell'intervento, che rappresenta anche gli edifici o gli elementi fisici presenti nelle zone adiacenti;
- d) l'indicazione di massima degli elementi tipologici ed edilizi di riferimento, quali l'orientamento degli edifici, la tipologia delle coperture, dei materiali e dei colori;
- e) lo schema di convenzione, da stipulare fra gli interessati e il comune, che prevede obbligatoriamente:
 - 1) l'individuazione e l'assunzione degli oneri di urbanizzazione primaria e, se necessario, secondaria, a carico del proprietario;
 - 2) la misura del contributo di costruzione da corrispondere, ridotto in relazione all'entità delle opere di urbanizzazione primaria e, eventualmente, secondaria realizzate direttamente a cura dei proprietari. il contributo è calcolato in via provvisoria dagli interessati, salvo successivo congruaggio sulla base delle determinazioni del comune;
 - 3) la cessione gratuita al comune delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e l'eventuale cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria previste e determinate in proporzione all'entità e alle caratteristiche degli insediamenti del piano attuativo;
 - 4) l'eventuale cessione gratuita di aree per interventi di riqualificazione ambientale;
 - 5) i termini, non superiori a dieci anni dalla data di approvazione dei piani attuativi d'iniziativa privata o mista pubblico-privata, per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, l'ordine temporale ed eventualmente di priorità per la realizzazione di queste opere o degli interventi previsti dal piano attuativo;
 - 6) le garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione, di importo pari al costo delle opere di urbanizzazione, come quantificato nel computo metrico-estimativo allegato al piano;
 - 7) le clausole penali applicabili;
 - 8) la quantificazione dell'indennizzo dovuto nel caso di espropriazione di aree necessarie per opere di urbanizzazione secondaria, se determinabile in sede di piano attuativo, quando tali opere non sono comprese nella cessione gratuita ai sensi del numero 3) e sono assoggettate dal PRG a vincolo preordinato all'espropriazione, nei limiti indicati nell'articolo 48.

7. Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale può individuare ulteriori contenuti dei piani attuativi."

Nota all'articolo 13

- L'articolo 50 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 50

Tipologie e contenuti degli strumenti attuativi della pianificazione

1. Gli strumenti attuativi dei PRG si articolano in:

- a) piani di riqualificazione urbana;
- b) piani attuativi per specifiche finalità;
- c) piani di lottizzazione.

2. I piani di riqualificazione urbana sono piani d'iniziativa pubblica, privata o mista pubblico-privata, per riqualificare il tessuto urbanistico ed edilizio o per programmare interventi di ristrutturazione edilizia di particolare complessità. Il piano di riqualificazione è finalizzato, in particolare:

- a) al recupero e al riutilizzo di aree interessate da una pluralità di edifici esistenti e delle relative aree di pertinenza, anche comprese negli insediamenti storici;
- b) al recupero e alla valorizzazione degli insediamenti esistenti, con specifico riferimento alla qualificazione degli spazi pubblici e di relazione urbana;
- c) alla riqualificazione del tessuto insediativo ed edilizio mediante interventi di ristrutturazione urbanistica, anche mediante sostituzione totale o parziale, se necessaria.

3. Il piano di riqualificazione urbana è finalizzato al riordino e al completamento degli insediamenti esistenti mediante:

- a) integrazione di diverse categorie d'intervento, compresa la ristrutturazione urbanistica, definita dall'articolo 77, comma 1, lettera h), per il recupero degli insediamenti, delle opere di urbanizzazione, degli spazi aperti e delle infrastrutture;
- b) individuazione delle unità d'intervento e delle unità edilizie costituite almeno da un intero edificio, compresa l'area di pertinenza;
- c) previsione di una pluralità di funzioni.

4. I piani attuativi per specifiche finalità sono piani d'iniziativa pubblica, privata o mista pubblico-privata, e riguardano, in particolare:

- a) l'individuazione delle aree e degli edifici da riservare a edilizia abitativa ~~pubblica o agevolata (soppresse)~~, nel rispetto della disciplina provinciale vigente in materia;
- b) la pianificazione degli insediamenti produttivi, per disciplinare aree destinate ad attività produttive del settore secondario, anche per i fini previsti dal PUP. Questi piani hanno l'obiettivo di promuovere un'efficace e coordinata infrastrutturazione e utilizzazione delle aree. In deroga ai contenuti degli elaborati progettuali individuati dall'articolo 49, comma 6, gli elaborati relativi ai piani attuativi per insediamenti produttivi si limitano a individuare gli ambiti d'intervento e a definire le infrastrutture, i servizi comuni, gli orientamenti degli edifici.

5. I piani di lottizzazione sono piani attuativi d'iniziativa privata o, nei casi previsti dall'articolo 52, pubblica, e sono obbligatori quando sono espressamente previsti dal PRG e nei seguenti casi:

- a) per l'utilizzo edificatorio di una o più aree contigue, finalizzato alla creazione di una pluralità di edifici oppure di un rilevante insieme di unità immobiliari, anche in un unico edificio, compresi gli interventi di ristrutturazione urbanistica di aree già edificate, quando è necessaria l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria o il loro adeguamento;
- b) per la trasformazione urbanistica o edilizia di una o più aree di estensione superiore ai 5.000 metri quadrati, calcolati con riferimento alla superficie fondiaria, predisposta attraverso il frazionamento e la vendita del terreno in lotti edificabili, o atti equivalenti, quando l'utilizzo comporta l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria.

6. I piani di riqualificazione urbana e i piani per specifiche finalità contengono la pianificazione di dettaglio per la trasformazione delle aree e, se d'iniziativa pubblica, producono gli effetti di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e di dichiarazione di pubblica utilità,

urgenza e indifferibilità. L'efficacia dell'apposizione del vincolo e della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità decorre dalla data di approvazione del piano, ai sensi dell'articolo 49.

7. Quando l'approvazione di un piano attuativo d'iniziativa privata o mista pubblico-privata è obbligatoria ai sensi dell'articolo 24 e dell'articolo 49, comma 2, il comune può approvare un apposito piano guida, per orientare le iniziative di attuazione e per individuare, all'interno dell'area interessata dal piano attuativo e nel rispetto di previsioni che interessano l'intera area, singoli ambiti per i quali possono essere adottati piani parziali e distinti. Il piano guida, nel rispetto dei parametri stabiliti dal PRG, assicura la contestuale programmazione delle opere di urbanizzazione primaria e stabilisce le indicazioni per la coerente sistemazione urbanistica dell'area e per il suo inserimento nel territorio circostante, con particolare riferimento alla destinazione delle singole aree, alla tipologia edilizia, alle opere di urbanizzazione primaria e, se necessario, secondaria."

Nota all'articolo 14

- L'articolo 51 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 51

Procedimento di formazione dei piani attuativi

1. I piani di riqualificazione urbana, i piani attuativi per specifiche finalità e i piani di lottizzazione sono approvati dal comune, previo parere della CPC. Il parere della CPC è rilasciato nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta.

2. I piani di riqualificazione urbana e i piani attuativi per specifiche finalità, quando sono d'iniziativa pubblica, sono adottati dal consiglio comunale previo parere della CPC e depositati per trenta giorni a disposizione del pubblico per la presentazione di osservazioni nel pubblico interesse. Quando i piani attuativi di iniziativa pubblica prevedono l'apposizione di vincoli espropriativi, la deliberazione di adozione è notificata ai proprietari delle aree assoggettate al vincolo. Decorso questo termine il piano, eventualmente modificato in conseguenza dell'accoglimento delle osservazioni pervenute, è approvato dal consiglio comunale e acquista efficacia il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'albo pretorio comunale e nel sito istituzionale del comune. Si prescinde dall'approvazione del consiglio comunale se nel periodo di deposito non sono pervenute osservazioni.

3. I piani di lottizzazione e, quando sono d'iniziativa privata, i piani di riqualificazione urbana e i piani attuativi per specifiche finalità sono approvati dal consiglio comunale, previo parere della CPC e previo deposito del piano presso gli uffici del comune per un periodo di venti giorni per la presentazione di eventuali osservazioni nel pubblico interesse:

- a) nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, se interessano un'area superiore a 2.500 metri quadrati;
- b) nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti, se interessano un'area con superficie superiore a 5.000 metri quadrati;
- c) nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, se interessano un'area con superficie superiore a 15.000 metri quadrati.

4. Quando non ricorrono le condizioni previste dal comma 3, i piani di lottizzazione e gli altri piani d'iniziativa privata sono approvati dalla giunta comunale, previo parere della CPC e **previo deposito del piano presso gli uffici del comune per un periodo di venti giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni nel pubblico interesse.**

5. La richiesta di approvazione dei piani d'iniziativa privata può essere presentata dai proprietari che rappresentano almeno il sessanta per cento degli indici edilizi ammessi dal PRG. Alla parte rimanente di area si applica la disciplina della lottizzazione d'ufficio prevista dall'articolo 52.

6. Il comune, assieme all'approvazione dei piani, approva con il medesimo provvedimento lo schema di convenzione previsto dall'articolo 49 e successivamente ne promuove la sottoscrizione. Per gli immobili interessati dal piano il certificato di destinazione urbanistica riporta gli estremi dell'atto di approvazione del piano e della relativa convenzione.

7. Quando le opere di urbanizzazione sono realizzate direttamente dal comune quest'ultimo,

con il provvedimento di approvazione del piano, può aumentare fino a un massimo del 30 per cento l'incidenza del contributo di costruzione previsto dall'articolo 87, in relazione alla natura dell'insediamento, alle caratteristiche geografiche della zona e allo stato delle opere di urbanizzazione."

Nota all'articolo 15

- L'articolo 54 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 54

Effetti dei piani attuativi

1. I piani attuativi hanno efficacia decennale, a decorrere dalla data di efficacia della delibera che li approva. **Non sono soggetti a decadenza i piani attuativi per specifiche finalità riguardanti le aree produttive del settore secondario di livello provinciale.**

~~2. La completa realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dai piani attuativi e l'assolvimento da parte del soggetto privato degli obblighi a suo carico derivanti dalla convenzione nel loro termine di efficacia, consente la realizzazione degli interventi edilizi previsti anche dopo la scadenza del termine indicato nel comma 1.~~

2. Per i piani attuativi d'iniziativa privata, la completa realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dai piani e l'assolvimento da parte del soggetto privato degli obblighi a suo carico derivanti dalla convenzione entro il termine previsto dal comma 1 consentono di realizzare, in tutto o in parte anche dopo la scadenza di quest'ultimo termine, gli interventi edilizi previsti nel piano stesso, se essi sono conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, in vigore o adottati, del regolamento edilizio comunale e della normativa urbanistica ed edilizia vigenti al momento del rilascio o della presentazione del titolo abilitativo edilizio; inoltre consentono di apportare eventuali varianti ordinarie e in corso d'opera ai medesimi interventi.

2 bis. Per i piani attuativi d'iniziativa pubblica o mista pubblico-privata, la completa realizzazione delle opere di urbanizzazione e degli interventi d'interesse pubblico previsti dai piani attuativi d'iniziativa pubblica o mista pubblico-privata entro il termine previsto dal comma 1 consente di realizzare, in tutto o in parte anche dopo la scadenza di quest'ultimo termine, gli interventi edilizi previsti nel piano stesso, se essi sono conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, in vigore o adottati, del regolamento edilizio comunale e della normativa urbanistica ed edilizia vigenti al momento del rilascio o della presentazione del titolo abilitativo edilizio; inoltre consente di apportare eventuali varianti ordinarie e in corso d'opera ai medesimi interventi.

~~3. Decorso i termini previsti dal comma 1 senza che siano state realizzate le opere di urbanizzazione ai sensi del comma 2, le aree incluse nei piani attuativi sono utilizzabili nei limiti di una densità edilizia fondiaria di 0,01 metri cubi per ogni metro quadrato di lotto accorpato.~~

3. Al di fuori dei casi previsti dai commi 2 e 2 bis, decorso il termine decennale di efficacia del piano attuativo le aree incluse nei piani attuativi sono utilizzabili nei limiti di una densità edilizia fondiaria di 0,01 metri cubi per ogni metro quadrato di lotto accorpato.

~~4. Entro diciotto mesi dalla scadenza del termine previsto dal comma 1 il comune deve definire la nuova disciplina delle aree interessate. Entro diciotto mesi dalla scadenza del termine previsto dal comma 1 il comune deve definire la nuova disciplina delle aree interessate mediante l'approvazione di una variante al PRG o, se le opere previste dai commi 2 e 2 bis sono state realizzate in parte, mediante la predisposizione di un nuovo piano attuativo per il necessario assetto della parte rimasta inattuata. In attesa della ripianificazione il comune può comunque autorizzare interventi in deroga al limite di densità fondiaria, secondo quanto previsto dal titolo IV, capo VI. La ridefinizione delle aree è atto obbligatorio."~~

Nota all'articolo 16

- L'articolo 55 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 55

Limiti alle variazioni di piano

1. Nel periodo di efficacia decennale del piano attuativo possono essere apportate varianti al piano se, per necessità sopravvenute di natura tecnico-costruttiva o per mutate esigenze funzionali, è necessario eseguire le opere in modo diverso da quanto previsto. Le varianti sono approvate, anche a seguito di richiesta degli interessati, con la procedura relativa al piano attuativo e devono risultare conformi agli strumenti urbanistici e alle leggi e regolamenti in vigore al momento della richiesta; inoltre devono essere sottoscritte da tutti i proprietari. Se le varianti incidono sulla realizzazione delle opere di urbanizzazione, il comune, unitamente all'approvazione della variante, predispone le modifiche alla convenzione e ne promuove la sottoscrizione.

2. Nel periodo di efficacia decennale del piano, il comune, con procedura di variante al PRG, può motivatamente introdurre una disciplina delle aree comprese nel piano attuativo diversa da quella prevista dal piano stesso, in ragione di circostanze o esigenze sopravvenute. In questo caso il soggetto che ha eseguito interventi o sostenuto spese ha titolo per ottenere dal comune il rimborso delle spese e degli oneri finanziari relativi alle opere eseguite, per la parte divenuta inutilizzabile.

~~3. Il piano attuativo può stabilire che determinate modifiche non sostanziali, individuate dal piano medesimo, possono essere effettuate in fase di esecuzione del piano senza richiedere una variante, quando queste modifiche non alterano in modo significativo l'impostazione tipologica degli edifici, non incidono sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscono la dotazione di aree per servizi pubblici e di uso pubblico.~~

3. In fase di esecuzione del piano possono essere effettuate, senza richiedere una variante, modifiche del piano che non alterano in modo significativo l'impostazione tipologica degli edifici, non incidono sul dimensionamento dei singoli interventi edilizi e non diminuiscono la dotazione di aree per servizi pubblici e d'uso pubblico. Possono essere effettuate senza richiedere una variante, se il piano attuativo lo prevede, anche le modifiche che non incidono sul dimensionamento globale degli insediamenti, quando non alterano in modo significativo l'impostazione tipologica degli edifici e quando non diminuiscono la dotazione di aree per servizi pubblici e d'uso pubblico."

Nota all'articolo 17

- L'articolo 56 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 56

Effetti espropriativi dei piani attuativi d'iniziativa pubblica

1. I comuni possono espropriare:

- a) le aree e gli edifici compresi nei piani attuativi d'iniziativa pubblica di riqualificazione urbana;
- b) le aree comprese nei piani attuativi d'iniziativa pubblica per specifiche finalità che riguardano l'individuazione delle aree e degli edifici da riservare a edilizia ~~pubblica o agevolata~~ **abitativa**, ai sensi dell'articolo 50, comma 4, lettera a).

2. Le aree e gli edifici espropriati ai sensi del comma 1 possono essere utilizzati dal comune per realizzare opere di edilizia abitativa pubblica o ceduti in proprietà, previa stipula di un'apposita convenzione:

- a) all'Istituto trentino per l'edilizia abitativa - società per azioni (ITEA s.p.a.), per l'attuazione dei programmi pubblici di edilizia abitativa;
- b) alle imprese convenzionate ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)", per la realizzazione degli interventi previsti dal medesimo articolo;
- c) alle cooperative edilizie e a richiedenti singoli, se questi e i soci delle cooperative sono in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per essere ammessi ai benefici dell'edilizia agevolata;

c bis) ai fondi immobiliari previsti dall'articolo 4 bis della legge provinciale n. 15 del 2005 per

la realizzazione degli interventi previsti dal medesimo articolo;

d) a privati, per la realizzazione delle attrezzature d'interesse pubblico previste dai piani.

3. Il comune stabilisce l'ordine di priorità di assegnazione delle aree ai soggetti indicati nel comma 2.

4. Il comune può individuare, nell'ambito dei piani attuativi di riqualificazione urbana finalizzati in particolare al recupero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, e dei piani attuativi per specifiche finalità che riguardano l'individuazione delle aree e degli edifici da riservare a edilizia ~~pubblica o agevolata~~ **abitativa**, ai sensi dell'articolo 50, comma 4, lettera a), le aree necessarie all'esecuzione di programmi di edilizia abitativa che possono essere espropriate direttamente da ITEA s.p.a.

5. Una quota non superiore al 50 per cento, in termini volumetrici, delle aree comprese nei piani attuativi per specifiche finalità che riguardano l'individuazione delle aree e degli edifici da riservare a edilizia ~~pubblica o agevolata~~ **abitativa**, ai sensi dell'articolo 50, comma 4, lettera a), può essere utilizzata dai proprietari, singoli o riuniti in cooperativa, se ciò è compatibile con le esigenze dei soggetti indicati nel comma 2 e tenuto conto del coordinato utilizzo delle aree, e se i proprietari sono in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'ammissione ai benefici dell'edilizia agevolata, fatta eccezione per il rispetto dei limiti di reddito. A tal fine i proprietari, entro le quantità volumetriche e i termini annualmente fissati dal comune, possono presentare domanda di costruire direttamente sulle aree stesse, nel rispetto delle prescrizioni dei piani.

6. I proprietari che intendono costruire direttamente ai sensi del comma 5 presentano al comune un atto unilaterale d'obbligo con il quale s'impegnano a rispettare le caratteristiche costruttive e d'uso degli edifici, e i connessi vincoli. La mancata ultimazione dei lavori nel termine di validità del titolo edilizio comporta l'applicazione, da parte del comune, di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura pari a metà del valore dell'immobile, determinato ai sensi dell'articolo 131 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008).

Nota all'articolo 18

- L'articolo 60 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 60

Spazi per parcheggi

1. Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale determina gli standard di parcheggio da osservare in caso di nuove costruzioni, di ampliamenti o di mutamenti di destinazione d'uso di costruzioni esistenti, tenuto conto delle destinazioni d'uso, della collocazione nel contesto urbano e della caratterizzazione economica della località.

2. Sono esonerati dall'obbligo di rispetto delle quantità minime di parcheggio gli interventi negli insediamenti storici, anche di carattere sparso, se è dimostrata, attraverso una relazione accompagnatoria del titolo abilitativo edilizio, l'impossibilità di reperire nuovi spazi.

2 bis. Sono esonerati dall'obbligo di rispettare lo standard di parcheggio:

- a) **le opere d'infrastrutturazione a servizio delle reti tecnologiche;**
- b) **i bivacchi e i rifugi alpini ed escursionistici, eccettuati quelli serviti da viabilità aperta al pubblico;**
- c) **gli edifici pertinenziali, costruzioni accessorie e i manufatti che, ai sensi dell'articolo 112, commi 6 e 7, devono presentare carattere di reversibilità.**

3. Il regolamento deve prevedere:

- a) l'esenzione dall'obbligo di rispettare le quantità minime di parcheggi per le aree urbane consolidate e **aree residenziali sature**, individuate dal PRG e le ulteriori ipotesi di esenzione quando è accertata l'oggettiva impossibilità di reperire gli spazi richiesti;
- b) ~~i casi in cui~~ **fatto salvo quanto previsto dal comma 3 bis, i casi in cui** l'esenzione è subordinata al pagamento al comune di una somma corrispondente al costo di costruzione di un volume standard di parcheggi coperti equivalente agli spazi prescritti, da determinare con i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale;
- c) le modalità e il titolo per l'acquisizione di spazi di parcheggio ai fini del rispetto degli standard previsti dal comma 1;

- d) i casi e le condizioni in cui è ammesso l'utilizzo di un medesimo parcheggio da parte di attività funzionalmente diverse;
- e) i casi in cui, previa convenzione con il comune, è possibile l'utilizzo di parcheggi pubblici, nel rispetto degli standard e se non è pregiudicata la funzione del parcheggio pubblico.

3 bis. Per gli interventi previsti dai commi 2, 2 bis e dal comma 3, lettera a) limitatamente alle aree urbane consolidate, l'esonero dall'obbligo di rispettare lo standard di parcheggio non è soggetto al pagamento della somma corrispondente al costo di costruzione di un volume standard di parcheggi coperti equivalente agli spazi prescritti.

3 ter. La superficie da considerare ai fini del calcolo della dotazione di parcheggi è la superficie utile netta, come definita dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

4. La dotazione di parcheggi per le attrezzature pubbliche di livello provinciale, individuate dal PUP, e per quelle di livello sovracomunale, individuate dal PTC, ~~è definita dal titolo edilizio~~ è **definita con l'accertamento della conformità urbanistica**, previo parere della struttura provinciale competente in materia di urbanistica e sulla base di uno studio prodotto dal richiedente. Lo studio prova la presenza di una quantità di parcheggi idonea alle esigenze, anche in relazione alla presenza di ulteriori parcheggi pubblici o alla possibilità di raggiungere le attrezzature con i mezzi di trasporto pubblico. Il parere della struttura provinciale competente in materia di urbanistica verifica la coerenza dello studio rispetto agli obiettivi d'integrazione con i sistemi di gestione del traffico e della sosta, di mobilità sostenibile, di limitazione del consumo di suolo e di razionale utilizzo dei parcheggi pubblici esistenti. Quando è prevista in tutto o in parte l'utilizzazione dei parcheggi pubblici esistenti, il rilascio del titolo edilizio è subordinato, inoltre, alla stipulazione di una convenzione tra il richiedente il titolo e il comune. La convenzione definisce le modalità di utilizzo dei parcheggi, può stabilire anche un concorso ai costi di gestione del parcheggio e può individuare i sistemi di collegamento dal parcheggio all'attrezzatura pubblica.

4 bis. La dotazione dei parcheggi necessaria per la realizzazione di nuovi impianti di arroccamento a servizio di piste da sci o per la sostituzione degli impianti di arroccamento esistenti è determinata sulla base di uno specifico studio, secondo quanto previsto dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

4 ter. Anche in deroga a quanto previsto da quest'articolo, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, il consiglio comunale può decidere di non applicare, per intero o parzialmente, la disciplina prevista dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale ai sensi del comma 3, lettera b), in caso di interventi che assumono particolare rilevanza per la comunità locale per le finalità d'interesse collettivo perseguite.

4 quater. Il consiglio comunale può autorizzare motivatamente la riduzione degli spazi di parcheggio esistenti e disporne il diverso utilizzo per interventi che per la loro realizzazione richiedono l'utilizzazione, in tutto o in parte, di questi spazi, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) gli interventi siano finalizzati ad assicurare una migliore funzionalità degli edifici esistenti;
- b) sia previsto il pagamento al comune di una somma corrispondente al costo di costruzione di un volume standard di parcheggi coperti equivalente agli spazi prescritti, da determinare con i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

4 quinquies. Per assicurare coerenza e integrazione con i sistemi di gestione del traffico e della sosta e attuando il criterio della mobilità sostenibile, nel caso di strutture ricettive e di esercizi di vendita esistenti localizzati in aree soggette a piani di limitazione del traffico dei veicoli o comunque a piani di mobilità alternativa, il comune può riconoscere l'esenzione totale o parziale dagli standard di parcheggio, sulla base di una convenzione con gli interessati intesa a stabilire, in coerenza con i piani di gestione del traffico e di mobilità alternativa, le eventuali quantità minime di parcheggio, anche mediante l'eventuale utilizzo di parcheggi pubblici.

4 sexies. Il comune può innalzare lo standard di parcheggio definito ai sensi di quest'articolo solo in caso di piani attuativi che lo rendano necessario in ragione della molteplicità delle destinazioni urbanistiche ammesse o della complessità degli interventi

previsti.

4 septies. Nelle aree specificamente destinate all'insediamento all'interno dei centri abitati, il consiglio comunale può autorizzare, previo parere favorevole dell'ente gestore della strada, la realizzazione di parcheggi interrati pertinenziali nelle fasce di rispetto delle strade esistenti, anche se non previsto dal PRG.

5. Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di mantenere gli standard prescritti il trasgressore è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria definita dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale, compresa tra un minimo pari al costo di costruzione di un volume standard di parcheggi coperti, determinato ai sensi del comma 3, lettera b), equivalente allo standard mancante, e un massimo pari al doppio di questo costo."

Nota all'articolo 19

- L'articolo 62 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 62

Fasce di rispetto cimiteriali

1. Le fasce di rispetto cimiteriale sono individuate dal PRG e misurano almeno cinquanta metri, fatta eccezione per i casi individuati da quest'articolo.

2. Nelle fasce di rispetto cimiteriale è ammessa la realizzazione dei servizi e delle strutture connessi con l'attività cimiteriale e di opere pubbliche, d'interesse pubblico e di altri interventi edilizi ritenuti compatibili, nei casi e secondo i criteri individuati dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale. Sono comunque ammessi, indipendentemente dalla distanza dal cimitero, i servizi e le strutture relativi alla conduzione cimiteriale.

3. All'interno delle fasce di rispetto cimiteriale, nel rispetto delle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e dei criteri stabiliti dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale, in riferimento agli edifici esistenti, sono consentiti gli interventi previsti dall'articolo 77, comma 1, lettere da a) a d). Gli edifici esistenti, inoltre, possono essere sottoposti agli interventi previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera e), anche con la realizzazione di ampliamenti e con il cambio di destinazione d'uso, se ciò non comporta un ulteriore avvicinamento al limite della fascia di rispetto cimiteriale.

4. La realizzazione degli interventi previsti dal comma 2 e dal comma 3 nei casi di ristrutturazione edilizia con cambio d'uso e di demolizione e ricostruzione, previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera e), è subordinata al parere positivo dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

5. La fascia di rispetto cimiteriale può essere ridotta dal PRG, rispetto alla misura minima prevista dal comma 1, per:

- a) la realizzazione di nuovi cimiteri quando non è possibile provvedere altrimenti, fino a una distanza di venticinque metri dalle zone residenziali;
- b) l'edificazione di zone residenziali secondo quanto previsto dai PRG, fino a una distanza di venticinque metri dai cimiteri esistenti, per motivate esigenze di natura urbanistica;
- c) l'ampliamento di cimiteri esistenti, anche prescindendo dal limite minimo di cui alle lettere a) e b), quando non è possibile realizzare in altro modo l'ampliamento, in ragione della presenza di limiti fisici evidenti, come viabilità comunale e provinciale, escluse le strade interpoderali e le piste ciclabili, corsi d'acqua o particolari condizioni morfologiche.

6. Se la fascia di rispetto è ridotta nell'ambito di una variante al PRG, il comune acquisisce il parere favorevole dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari per l'adozione della variante e la Giunta provinciale autorizza la riduzione con l'approvazione della variante stessa. ~~Negli altri casi la riduzione della fascia di rispetto è autorizzata dalla struttura provinciale competente in materia di urbanistica, su richiesta del comune e previo parere favorevole dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. (soppresse)~~

6 bis. La riduzione della fascia di rispetto può essere autorizzata dalla struttura provinciale competente in materia di urbanistica, su richiesta del comune, previo parere favorevole dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, in presenza di limiti fisici evidenti che impediscono l'ampliamento di cimiteri esistenti, quali corsi d'acqua, particolari condizioni morfologiche e viabilità comunale e provinciale, escluse le strade interpoderali e le

piste ciclabili. In questo caso l'adeguamento del PRG è effettuato con la procedura dell'articolo 44, comma 1."

Nota all'articolo 20

- L'articolo 64 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 64

Interventi e piani assoggettati ad autorizzazione paesaggistica

1. Sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica della sottocommissione della CUP:
 - a) in qualunque parte del territorio provinciale, i lavori relativi ad aeroporti, linee ferroviarie, **autostrade**, nuove strade statali e provinciali, cave e miniere superficiali, costruzione di dighe, impianti idroelettrici, discariche, piste da sci e relativi bacini d'innevamento, impianti a fune, posa di condotte principali non interrato per il trasporto di fluidi anche energetici, impianti eolici;
 - b) nelle aree non destinate specificatamente all'insediamento dagli strumenti di pianificazione, la realizzazione di nuove linee elettriche o la sostituzione di quelle esistenti di potenza superiore a 30.000 volt.
 2. Gli interventi che non sono soggetti ad autorizzazione della sottocommissione della CUP o del sindaco, secondo quanto previsto da quest'articolo, sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica della CPC se interessano:
 - a) il territorio del parco nazionale dello Stelvio;
 - b) il territorio dei parchi naturali provinciali;
 - c) le aree di tutela ambientale individuate dal PUP;
 - d) i beni ambientali di cui all'articolo 65;
 - e) fuori dai centri abitati, l'installazione della segnaletica sentieristica ed escursionistica e di quella sulla denominazione di percorsi storici e culturali e la posa di cippi o simboli commemorativi e di cartelli o di altri mezzi pubblicitari;
 - f) nelle aree di tutela ambientale, i muri di sostegno e di contenimento superiori a tre metri di altezza;
 - g) nelle aree di tutela ambientale, tutti gli altri interventi che non sono liberi ai sensi del comma 5.
 3. Sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica della CPC i piani attuativi, compresi i piani guida, che interessano zone anche parzialmente comprese in aree di tutela.
 4. Sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica del sindaco, nelle aree di tutela ambientale, i seguenti interventi:
 - a) le recinzioni;
 - b) i muri di sostegno e di contenimento fino a tre metri di altezza;
 - c) le pavimentazioni stradali;
 - d) gli interventi previsti dall'articolo 78, comma 2, lettere b), d), g); gli interventi previsti dall'articolo 78, comma 2, lettera h), quando sono realizzati in difformità rispetto ai criteri e alle tipologie approvati dalla sottocommissione della CUP con riferimento alle relazioni con il contesto, alle forme e ai materiali da impiegare nella realizzazione; ~~gli interventi di manutenzione straordinaria previsti dall'articolo 78, comma 3, lettera a), quando riguardano parti esterne dell'edificio, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 78, comma 3, lettera b), e gli interventi previsti dall'articolo 78, comma 3, lettere c), d), e), i), m) e, all'interno dei centri abitati, lettere l) e n).~~(soppresse)
- d bis) le opere di manutenzione straordinaria previste dall'articolo 78, comma 3, lettera a), se riguardano parti esterne dell'edificio;**
- d ter) le legnaie previste dall'articolo 78, comma 3, lettera d);**
- d quater) la modifica delle strutture che ospitano impianti fissi di telecomunicazione e radiodiffusione previsti dall'articolo 78, comma 3, lettera i);**
- d quinquies) la segnaletica prevista dall'articolo 78, comma 3, lettera 1), se installata all'interno dei centri abitati;**

d sexes) i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari installati all'interno dei centri abitati, previsti dall'articolo 78, comma 3, lettera m);

d septies) i cippi e i simboli commemorativi previsti dall'articolo 78, comma 3, lettera n), se posati all'interno dei centri abitati;

d octies) la segnaletica sentieristica ed escursionistica installata fuori dai centri abitati, se realizzata in modo conforme rispetto ai criteri e alle tipologie approvati dalla sottocommissione della CUP con riguardo al contesto, alle forme e ai materiali da impiegare nella realizzazione.

5. L'autorizzazione paesaggistica non è richiesta per:

- a) ~~fermo restando quanto stabilito dai commi 1, 2 e 4, gli interventi previsti dall'articolo 78, comma 2, lettere a), c), e), f), i), j), k), l), m), n), o), p), q) e r), dall'articolo 78, comma 3, lettere b), g), h), j) e k), e gli interventi previsti dall'articolo 78, comma 3, lettera a), quando non riguardano parti esterne dell'edificio, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 78, comma 3, lettera b);~~
- b) ~~le opere e gli interventi previsti in piani attuativi già autorizzati ai fini della tutela del paesaggio ai sensi del comma 3 e che sono stati autorizzati secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 9;~~
- e) ~~le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 92.~~

5. L'autorizzazione paesaggistica non è richiesta per la realizzazione degli interventi edilizi diversi da quelli previsti nei commi 1, 2, 3 e 4 e per i seguenti interventi:

- a) opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati, relativi a edifici esistenti, se rispettano le condizioni dell'articolo 78, comma 2, lettera d), e quelle previste dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale per la realizzazione di questi interventi;
- b) realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli aspetti vegetazionali, quali volumi completamente interrati senza opere in sopra suolo, condotte irrigue o forzate, pozzi, tubazioni o canalizzazioni interrate senza realizzazione di manufatti emergenti, serbatoi, cisterne e manufatti consimili, allaccio di infrastrutture a rete;
- c) interventi di adeguamento funzionale di cabine per impianti tecnologici a rete, compresa la sostituzione delle cabine esistenti con manufatti analoghi per tipologia e dimensioni;
- d) installazioni di supporto al monitoraggio ambientale o a prospezioni geognostiche;
- e) installazione di strutture o manufatti per manifestazioni, spettacoli ed eventi semplicemente ancorati al suolo per il periodo della manifestazione e comunque per un periodo non superiore a centoventi giorni;
- f) interventi che interessano le parti esterne dell'edificio previsti dall'articolo 78, comma 3, lettera b), compresa l'installazione di caldaie e impianti di refrigerazione o ventilazione, se rispettano le condizioni disposte nel regolamento urbanistico-edilizio provinciale per la realizzazione di questi interventi;
- g) installazione di dispositivi anticadute sulle coperture;
- h) pannelli solari o fotovoltaici previsti dall'articolo 78, comma 3, lettera c), se la realizzazione è ammessa ai sensi del regolamento urbanistico-edilizio provinciale;
- i) demolizione parziale o totale senza ricostruzione di volumi tecnici e costruzioni accessorie prive di valenza architettonica, storica o testimoniale nelle aree pertinenziali di edifici;
- j) tende da sole previste dall'articolo 78, comma 3, lettera e);
- k) installazione di insegne di esercizi commerciali e attività economiche all'interno degli spazi di vetrina o in altra collocazione simile e sostituzione di insegne esistenti con altre di analoga dimensione e collocazione, se non si tratta di insegne e mezzi pubblicitari a messaggio o con luminosità variabile;
- l) demolizione delle strutture che ospitano impianti fissi di telecomunicazione e radiodiffusione previsti dall'articolo 78, comma 3, lettera i);
- m) cippi e simboli commemorativi all'interno dei cimiteri;
- n) opere e interventi previsti in piani attuativi già autorizzati ai sensi dell'articolo 7, comma

9;

o) varianti in corso d'opera ai sensi dell'articolo 92.

6. In riferimento agli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi di quest'articolo di competenza della Regione o dello Stato, l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata dalla Giunta provinciale secondo quanto previsto dall'articolo 68. Per gli interventi di competenza della Provincia all'autorizzazione provvede direttamente la struttura provinciale competente in materia, secondo quanto previsto dall'articolo 68."

Nota all'articolo 21

- L'articolo 65 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 65

Individuazione di beni ambientali e inclusione negli elenchi

1. La Giunta provinciale, sentita la CPC competente per territorio, individua e inserisce in uno o più elenchi:

- a) i beni immobili, anche non compresi nelle aree di tutela ambientale individuate dal PUP, che rivestono cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità ecologica o formano punti di vista o di belvedere;
- b) gli alberi monumentali perché appartengono a specie rare o hanno una forma particolare o un peculiare pregio paesaggistico o rappresentano una testimonianza o un simbolo della storia, della tradizione o della cultura locale, e gli alberi monumentali riconosciuti come beni ambientali tra quelli censiti ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani);
- c) le opere d'infrastrutturazione del territorio, **le aree terrazzate** e i manufatti, anche non soggetti alle norme per la tutela delle cose d'interesse storico o artistico, che si distinguono, singolarmente o nel loro insieme, per il loro peculiare interesse architettonico.

2. Tra i beni inseriti negli elenchi previsti dal comma 1 la Giunta provinciale individua le aree agricole di pregio, che per la presenza di singolari produzioni tipiche o per lo speciale rilievo paesaggistico si configurano come beni ambientali non suscettibili di riduzione ai sensi dell'articolo 112, comma 8.

3. Chiunque può segnalare alla struttura provinciale competente in materia di urbanistica la presenza di un bene con le caratteristiche previste dal comma 1, presentando a tal fine un'adeguata documentazione. La struttura esamina la richiesta, sentita la CPC. Se il parere della CPC non è reso entro quaranta giorni, la struttura provinciale competente presenta comunque alla Giunta provinciale la proposta di inserimento negli elenchi, quando ravvisa la presenza delle caratteristiche previste dal comma 1.

4. La deliberazione della Giunta provinciale che individua i beni è comunicata al proprietario, al possessore o al detentore ed è pubblicata all'albo dei comuni interessati per trenta giorni e sul sito internet istituzionale della Provincia, e aggiorna il PUP secondo quanto previsto dal PUP medesimo.

5. I comuni possono contribuire alla valorizzazione dei beni individuati ai sensi di quest'articolo in proprio o affidando l'intervento ai soggetti privati o ad amministrazioni separate per i beni di uso civico, anche mediante la predisposizione di percorsi adeguatamente segnalati. I comuni, inoltre, possono contribuire alla loro manutenzione. Le competenti strutture provinciali possono fornire ai comuni o ai soggetti privati coinvolti, su richiesta, la consulenza necessaria per un'adeguata manutenzione degli alberi monumentali e per il loro controllo fitosanitario.

6. Se per fatti sopravvenuti un bene incluso negli elenchi perde le caratteristiche previste dal comma 1, il proprietario può presentare alla struttura provinciale competente in materia di urbanistica domanda di cancellazione dall'elenco, allegando la documentazione che prova la perdita delle caratteristiche. Se il parere della CPC non è reso entro quaranta giorni, la struttura provinciale competente presenta comunque alla Giunta provinciale la proposta di cancellazione dagli elenchi, quando ravvisa la perdita delle caratteristiche previste dal comma 1. Se la Giunta provinciale dispone la cancellazione del bene dall'elenco ne dà comunicazione al richiedente. Con il medesimo procedimento si provvede alla cancellazione del bene dagli elenchi anche su richiesta del comune

nel cui territorio è situato il bene o su iniziativa della struttura provinciale competente in materia di urbanistica."

Nota all'articolo 22

- L'articolo 66 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 66

Coordinamento tra autorizzazioni paesaggistiche di competenza di più soggetti, autorizzazioni paesaggistiche per opere soggette a valutazione d'impatto ambientale e tra autorizzazioni paesaggistiche e autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (legge provinciale sui beni culturali 2003)

Coordinamento tra autorizzazioni paesaggistiche di competenza di più soggetti e tra autorizzazioni paesaggistiche e altre autorizzazioni provinciali

1. Nel rispetto delle finalità di semplificazione perseguite da questa legge, se su un medesimo intervento sono chiamati a pronunciarsi, a fini paesaggistici, anche per profili distinti, più organi di enti diversi tra comune, comunità e Provincia, le autorizzazioni paesaggistiche di competenza della comunità assorbono quelle di competenza del comune e quelle di competenza della Provincia assorbono le autorizzazioni della comunità o del comune. Questa disposizione si applica anche alle ipotesi previste dai commi 2 e 3.

2. Per i progetti soggetti a procedimento di valutazione d'impatto ambientale, l'autorizzazione paesaggistica richiesta ai sensi dell'articolo 64 è resa, nella conferenza di servizi prevista dall'articolo 12 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio. In casi di particolare complessità il dirigente può chiedere un parere preventivo alla sottocommissione della CUP.

3. Per i progetti soggetti a procedimento di autorizzazione unica territoriale l'autorizzazione paesaggistica è resa, nella conferenza di servizi prevista dall'articolo 21 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, dalla struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio.

3 bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3, l'autorizzazione paesaggistica richiesta ai sensi dell'articolo 64 è resa dalla struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio anche con riguardo:

- a) alle strutture che ospitano impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e gli impianti di telecomunicazione, quando ciò è previsto dalla relativa disciplina di settore;
- b) alle strutture alpinistiche;
- c) agli interventi ricadenti in area sciabile individuati dalle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale che, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (legge provinciale sugli impianti a fune 1987) e delle disposizioni attuative della legge provinciale per il governo del territorio 2015, sono autorizzati dalla commissione di coordinamento;

c bis) ai progetti relativi a impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili assoggettati ad autorizzazione integrata.

4. Se la realizzazione del medesimo intervento è soggetta, anche in parte, ad autorizzazione paesaggistica e all'autorizzazione del soprintendente competente ai sensi della legge provinciale sui beni culturali 2003, l'autorizzazione del soprintendente comprende l'autorizzazione paesaggistica, secondo le seguenti modalità:

- a) per tutti gli interventi sottoposti al parere dell'organo consultivo previsto dall'articolo 4 della legge provinciale sui beni culturali 2003, l'autorizzazione paesaggistica è resa, in sede di comitato, dal rappresentante della struttura provinciale competente in materia di urbanistica. A tal fine il rappresentante, espressamente delegato dall'organo competente, esprime in modo vincolante il parere della struttura competente;
- ~~b) nei casi diversi dalla lettera a), il soprintendente acquisisce il parere dell'organo competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 64.~~
- b) nei casi diversi dalla lettera a) il soprintendente acquisisce il parere della struttura**

provinciale competente in materia di tutela del paesaggio, anche in deroga al riparto di competenze previsto dall'articolo 64."

Nota all'articolo 23

- L'articolo 74 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 74

Regolamento urbanistico-edilizio provinciale

1. La Giunta provinciale approva, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, il regolamento urbanistico-edilizio provinciale, che, per assicurare una disciplina uniforme su tutto il territorio provinciale, stabilisce, in forma di testo unico regolamentare, gli aspetti urbanistici a esso demandati da questa legge e, in particolare:

- a) i parametri edilizi e urbanistici e i metodi per la loro misurazione;
- b) le disposizioni degli standard urbanistici;
- c) le disposizioni in materia di parcheggi;
- d) le opere di infrastrutturazione del territorio;
- e) le disposizioni in materia di interventi ammessi nelle aree agricole;
- f) le disposizioni in materia di interventi ammessi nelle aree produttive del settore secondario;
- g) le disposizioni in materia di interventi ammessi nelle aree sciabili;
- h) le disposizioni in materia di interventi nei campeggi e negli esercizi ricettivi;
- i) le modalità di presentazione dei progetti;
- j) la documentazione da presentare per la domanda di autorizzazione paesaggistica, del permesso di costruire o da allegare alla SCIA, distinguendo la documentazione necessaria ai fini dell'avvio dei lavori e quella da produrre a fine lavori ~~per il rilascio del certificato di agibilità~~ **per la presentazione della segnalazione certificata di agibilità;**
- k) le modalità di calcolo del contributo di costruzione e gli aspetti di calcolo del contributo demandati ai regolamenti edilizi;
- l) la disciplina attuativa dell'articolo 76 in materia di libretto del fabbricato;
- m) le opere qualificate d'interesse pubblico ai fini dell'esercizio del potere di deroga.

2. Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale può stabilire, inoltre:

0a) criteri o indirizzi uniformi che orientano il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e la predisposizione del piano colore. Limitatamente alla predisposizione del piano colore, il regolamento può prevedere l'approvazione di deliberazioni della Giunta provinciale adottate previo parere del Consiglio delle autonomie locali;

- a) ogni altra disposizione necessaria a specificare quanto contenuto nelle previsioni di questa legge;
- b) disposizioni transitorie, anche per l'applicazione di questa legge;

b bis) che le sue tabelle in materia di standard di parcheggio, contributo di costruzione e limiti di densità fondiaria siano aggiornabili con deliberazione della Giunta provinciale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione, previo parere del Consiglio delle autonomie locali."

Nota all'articolo 24

- L'articolo 77 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 77

Definizione delle categorie d'intervento

1. Ai fini di questa legge le categorie d'intervento sugli edifici sono così definite:

- a) interventi di manutenzione ordinaria: quelli finalizzati a rinnovare ricorrentemente e periodicamente le rifiniture, la funzionalità e l'efficienza dell'unità edilizia o di una sua parte e quelli necessari a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) interventi di manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche sull'unità edilizia o su una sua parte necessarie per rinnovare o sostituire gli elementi costruttivi degradati, anche con funzioni strutturali, e per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, senza modifiche

- delle destinazioni d'uso. Comprendono gli interventi consistenti nell'accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportano la variazione dei volumi e delle superfici delle singole unità immobiliari, quando non è modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantiene l'originaria destinazione d'uso;
- c) interventi di restauro: quelli rivolti alla conservazione o al ripristino dell'organizzazione dell'unità edilizia o di una sua parte e alla valorizzazione dei caratteri stilistici, formali, tipologici e strutturali, che al tempo stesso assicurano la funzionalità nell'ambito di una destinazione d'uso compatibile. Comprendono gli interventi di consolidamento, di ripristino e rinnovo degli elementi costruttivi e degli impianti tecnologici richiesti dalle esigenze d'uso, nonché di eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) interventi di risanamento conservativo: quelli diretti alla conservazione o al ripristino degli elementi essenziali della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia e all'adeguamento dell'unità edilizia, o di una sua parte, a una destinazione d'uso compatibile, migliorando le condizioni di funzionalità, mediante un insieme sistematico di opere volte al recupero del legame con l'impianto tipologico-organizzativo iniziale;
- ~~e) interventi di ristrutturazione edilizia: quelli volti ad adeguare l'unità edilizia o una sua parte a nuove e diverse esigenze, anche con cambio della destinazione d'uso con o senza opere. Comprendono la possibilità di variare l'impianto strutturale interno e distributivo dell'edificio, modificandone l'aspetto architettonico e i materiali. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi quelli rivolti alla demolizione, anche parziale, dei manufatti esistenti e alla loro ricostruzione nel limite del volume originario e anche su diverso sedime. Nel caso di ricostruzione su diverso sedime è assicurato il rispetto della destinazione di zona, della disciplina in materia di distanze e dei vincoli urbanistici sovraordinati. Sono interventi di ristrutturazione edilizia anche gli ampliamenti degli edifici esistenti, previsti da questa legge o consentiti dal PRG nel limite del 20 per cento del volume originario; dove è ammesso il cambio della destinazione d'uso esso è riferito alla superficie utile lorda originaria;~~
- e) **interventi di ristrutturazione edilizia: quelli volti ad adeguare l'unità edilizia o una sua parte a nuove e diverse esigenze, anche con cambio di destinazione d'uso. Comprendono la possibilità di variare l'impianto strutturale e distributivo dell'edificio, modificandone l'aspetto architettonico e i materiali. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione sono compresi quelli volti alla demolizione, anche parziale, degli edifici esistenti e alla loro ricostruzione nel limite del volume urbanistico esistente, e i seguenti interventi:**
- 1) **l'ampliamento della superficie utile netta esistente con interventi di riqualificazione previsti dall'articolo 109;**
 - 2) **la sopraelevazione degli edifici esistenti per ricavare o migliorare unità abitative nei sottotetti esistenti ai sensi dell'articolo 105 o nei limiti stabiliti dal PRG;**
 - 3) **l'ampliamento laterale o in sopraelevazione degli edifici esistenti secondo i parametri fissati dal PRG e comunque nel limite del 20 per cento della superficie utile netta o anche con ampliamenti superiori della superficie utile netta, se è rispettato il volume urbanistico esistente;**
 - 4) **la demolizione e ricostruzione anche su diverso sedime all'interno del lotto edificatorio o della particella di riferimento, nell'ambito della medesima destinazione di zona, nel rispetto della disciplina in materia di distanze e dei vincoli urbanistici sovraordinati;**
 - 5) **l'aggregazione di fabbricati esistenti nel medesimo lotto edificatorio o, nelle aree non specificamente destinate all'insediamento, di fabbricati pertinenziali a quello oggetto d'intervento;**
- f) interventi di demolizione: quelli volti alla sola demolizione dei manufatti esistenti anche incongrui sotto il profilo paesaggistico o statico;
- ~~g) interventi di nuova costruzione: quelli di trasformazione edilizia del territorio non rientranti nelle categorie definite nelle lettere da a) a f). In particolare, sono da considerarsi tali:~~
- ~~1) la costruzione di nuovi volumi edilizi fuori terra o interrati;~~
 - ~~2) la costruzione di volumi edilizi nel caso di demolizione di edifici preesistenti, quando sono utilizzati indici urbanistici che determinano un volume superiore a quello originario;~~

- ~~3) la costruzione di volumi edilizi nel caso di demolizione di edifici preesistenti su diverso sedime e con ampliamenti del volume originario superiore al 20 per cento;~~
- ~~4) la realizzazione di infrastrutture e impianti, anche per pubblici servizi, che comporta la trasformazione edilizia del suolo ineditato;~~
- g) **interventi di nuova costruzione: quelli di trasformazione edilizia del territorio non rientranti nelle categorie definite nelle lettere da a) a f). In particolare, sono considerati tali:**
- 1) **la costruzione di nuovi edifici fuori terra o interrati mediante l'utilizzo degli indici urbanistici;**
 - 2) **in caso di ristrutturazione di edifici esistenti, l'ampliamento laterale o in sovrapposizione, se previsti dal PRG, in misura superiore al 20 per cento della superficie utile netta e con ampliamento del volume urbanistico esistente;**
 - 3) **la realizzazione di infrastrutture e impianti, anche per pubblici servizi, che comporta la trasformazione edilizia del suolo ineditato;**
- h) **interventi di ristrutturazione urbanistica: quelli rivolti a sostituire, in tutto o in parte, l'esistente tessuto insediativo ed edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi urbanistici ed edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale o con la suddivisione di fabbricati esistenti in più edifici.**
2. Gli interventi previsti dal comma 1, lettere da a) ad e) e **lettera h)**, si configurano come interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.
3. Sono considerate categorie d'intervento ai sensi di quest'articolo, inoltre:
- a) le opere di bonifica agraria, e cioè interventi di sistemazione del terreno connessi con il normale esercizio dell'attività agricola e finalizzati a migliorare le possibilità di lavorazione dei terreni;
 - b) il ripristino di aree prative e pascolive, e cioè il recupero delle condizioni morfologiche e culturali dell'attività agricola originaria attraverso interventi su aree boscate di neocolonizzazione.
4. Agli edifici vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 si applica quanto previsto dal medesimo decreto legislativo con riferimento alla definizione e alla disciplina degli interventi di restauro."

Nota all'articolo 25

- L'articolo 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 78

Attività edilizia libera

1. Quest'articolo individua gli interventi liberi, per la cui realizzazione non è richiesto alcun titolo abilitativo. Tali interventi sono eseguiti nel rispetto degli strumenti di pianificazione e di ogni altra normativa e disciplina relativa alla loro realizzazione e, in particolare, nel rispetto delle norme antisismiche, di quelle sulla sicurezza, delle norme igienico-sanitarie, di efficienza energetica, **di tutela del pericolo idrogeologico**, di paesaggio e qualità architettonica, di altezze e distanze.

2. Sono liberi i seguenti interventi:

- a) le opere di manutenzione ordinaria previste dall'articolo 77, comma 1, lettera a);
- b) gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche che non comportano la realizzazione di nuovi volumi esterni all'edificio o comunque la modificazione della sagoma dell'edificio;
- c) ~~gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici di superficie in pianta non superiore a 4 metri quadrati e altezza non superiore a 2,2 metri al colmo del tetto~~ **non superiore a 9 metri quadrati e altezza non superiore a 2,5 metri al colmo del tetto**, realizzati in generale in legno e contraddistinti da facile amovibilità e reversibilità, e i pergolati, quando costituiscono strutture di pertinenza di un edificio e sono composti da elementi verticali e sovrastanti elementi orizzontali in legno o in metallo;
- d) le opere di pavimentazione e di finitura degli spazi esterni nelle aree pertinenziali degli edifici, comprese le sistemazioni del terreno dell'area pertinenziale che non comportano modificazioni delle quote superiori a 50 centimetri di altezza, non incidono sugli indici urbanistici dell'area e risultano raccordate alle quote dei terreni adiacenti il perimetro dell'area;
- e) gli allacciamenti dei servizi all'utenza diretta, sottoservizi e impianti a rete in genere, ~~incluse linee elettriche aeree con tensione inferiore a 30.000 volt~~ **escluse le linee elettriche aeree**;
- f) l'installazione di depositi interrati di gas di petrolio liquefatto di pertinenza di edifici, entro i limiti dimensionali stabiliti dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale;
- g) le strutture mobili e le attrezzature installate per lo svolgimento di manifestazioni culturali, sportive, religiose e simili di carattere temporaneo;
- h) gli appostamenti di caccia realizzati secondo le disposizioni provinciali vigenti in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio della caccia;
- i) le mangiatoie per la fauna selvatica, se realizzate interamente in legno secondo le disposizioni vigenti in materia del piano faunistico provinciale. A tal fine la loro realizzazione è segnalata alla struttura provinciale competente in materia faunistica;
- j) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo a carattere geognostico;
- k) le strutture prefabbricate di carattere precario **realizzate con materiali costruttivi leggeri e ancorate a terra senza opere murarie, e dirette a soddisfare un bisogno temporaneo ed eccezionale**, compresi i manufatti accessori ai cantieri relativi a progetti d'intervento per i quali è stato acquisito il titolo abilitativo edilizio;
- l) le opere di bonifica e sistemazione del terreno connesse con il normale esercizio dell'attività agricola, come precisate dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 85;
- m) i tunnel temporanei stagionali, realizzati con struttura in materiale leggero, ancorati a terra senza opere fisse e privi di parti in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
- n) nelle aree a bosco, le attività e gli interventi di gestione forestale indicati dall'articolo 56, comma 2, della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007;
- o) la modifica delle piazzole delle strutture ricettive all'aperto, senza aumento della ricettività, la sistemazione della viabilità interna e la sistemazione degli spazi comuni, le strutture accessorie e gli allestimenti mobili disciplinati dalla legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012), nel rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima e dalle sue disposizioni attuative;
- p) gli interventi di manutenzione ordinaria di strade e spazi pubblici e **la sistemazione dei**

relativi elementi di arredo;

- q) gli interventi riguardanti ~~tracciati e sentieri alpini, palestre di roccia e vie attrezzate~~ **sentieri alpini e sentieri alpini attrezzati, vie ferrate e vie alpinistiche, già esistenti**, nel rispetto della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993);
- r) la collocazione di contenitori e di distributori mobili per stoccaggio di carburanti e olii esausti da parte delle imprese agricole che non eccedono i 9 metri cubi;

r bis) la collocazione di silos per mangimi funzionali allo svolgimento dell'attività di allevamento nelle pertinenze di fabbricati agricoli o zootecnici, ancorati a terra senza opere fisse o parti in muratura che emergono dal terreno.

3. Nel rispetto dei presupposti indicati nel comma 1, possono essere realizzati senza alcun titolo abilitativo, ma previa comunicazione al comune, secondo le modalità specificate nel regolamento urbanistico-edilizio provinciale, i seguenti interventi:

- a) le opere di manutenzione straordinaria, quando non riguardano le parti strutturali dell'edificio. In tal caso, nella comunicazione è indicata l'impresa a cui si intendono affidare i lavori. Resta fermo l'obbligo di munirsi del titolo edilizio per gli interventi che interessano elementi strutturali;
- b) gli interventi che interessano le parti esterne dell'edificio, nel rispetto dei materiali o della tinteggiatura previsti dal PRG o del piano colore, se adottato o, in assenza di disposizioni del PRG o del piano colore, gli interventi di sostituzione di parti esterne dell'edificio con materiali o tinteggiature uguali a quelli esistenti;
- c) l'installazione di pannelli solari o fotovoltaici e dei relativi impianti collocati negli edifici o nelle relative pertinenze, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale;
- d) le legnaie pertinenziali degli edifici, se rispettano le tipologie e i limiti dimensionali stabiliti dal PRG;
- e) le tende da sole avvolgibili prive di sostegni a palo su edifici posti nelle aree di tutela ambientale o soggetti alla disciplina in materia di beni culturali o compresi negli insediamenti storici, se rispettano i criteri stabiliti dal comune per la loro installazione; questi interventi sono liberi all'esterno delle aree sopra indicate o non soggette ai predetti vincoli;
- f) le recinzioni di altezza inferiore a 150 centimetri;
- g) le attrezzature e gli elementi di arredo di pertinenza di esercizi pubblici e commerciali eseguiti nel rispetto delle disposizioni comunali in materia;
- h) gli interventi di installazione e di modifica di impianti fissi di telecomunicazione e di radiodiffusione su strutture esistenti;
- i) gli interventi di demolizione delle strutture che ospitano impianti fissi di telecomunicazione e di radiodiffusione e la modifica delle medesime strutture nei limiti del 20 per cento delle dimensioni della struttura esistente;
- j) gli interventi di trasformazione del bosco volti al ripristino di aree prative o pascolive o alla realizzazione di bonifiche agrarie che non richiedono alcuna opera di infrastrutturazione o di edificazione, nell'ambito delle fattispecie disciplinate dall'articolo 16, comma 1, lettere c) e c bis), della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 85 della presente legge;
- k) le opere precarie facilmente rimovibili e destinate a soddisfare esigenze improrogabili e temporanee. In relazione all'entità e alla durata degli interventi, il comune può subordinare la loro realizzazione alla presentazione di idonee garanzie, anche di carattere finanziario, ai fini del rispetto dei termini e delle modalità di rimessa in pristino dei luoghi;
- l) la segnaletica sentieristica ed escursionistica e quella di denominazione di percorsi storici e culturali, nel rispetto dei criteri eventualmente previsti dalla normativa vigente relativamente alla segnaletica e alla cartellonistica;
- m) i cartelli o altri mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati;
- n) cippi o simboli commemorativi posti all'esterno delle aree pertinenziali degli edifici, se di limitate dimensioni e se privi di opere murarie di fondazione;
- o) *omissis*

4. La sola omissione della comunicazione al comune prevista dal comma 3 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da versare al comune competente pari a 500 euro, se comunque gli interventi risultano realizzati nel rispetto delle altre condizioni richieste da questa legge e dalle sue disposizioni attuative.

4 bis. In caso di violazione di quest'articolo, fatta eccezione per le opere precarie, gli interventi si considerano realizzati in assenza del titolo abilitativo edilizio."

Nota all'articolo 27

- L'articolo 80 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 80

Interventi soggetti a permesso di costruire

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 78 e 85, sono soggetti al rilascio del permesso di costruire i seguenti interventi:

- a) gli interventi di nuova costruzione;
- a bis) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo;**
- b) gli interventi di ristrutturazione edilizia;
- c) gli interventi di riqualificazione previsti dal titolo V, capo I, sezione II;
- d) ~~l'ampliamento~~ **gli interventi di ampliamento** di costruzioni esistenti che danno luogo a nuovi volumi edilizi o a superfici utili lorde anche all'esterno della sagoma esistente, con esclusione degli interventi soggetti a SCIA ai sensi dell'articolo 85;
- e) la realizzazione di fabbricati pertinenziali che le norme di attuazione degli strumenti di pianificazione del territorio qualificano come nuova costruzione o che comportano la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume principale;
- f) gli interventi di realizzazione di muri di sostegno e di contenimento di altezza superiore a 3 metri;
- g) gli interventi di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, se presentano autonomia funzionale rispetto al progetto assentito con specifico titolo edilizio, e gli interventi di infrastrutturazione del territorio;
- h) la realizzazione di nuove strutture destinate ad ospitare impianti fissi di telecomunicazione e radiodiffusione e la loro modifica quando la stessa supera il 20 per cento delle dimensioni della struttura esistente;
- i) l'allestimento di nuove strutture ricettive all'aperto.

2. Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale può precisare le tipologie di opere e interventi che rientrano nelle categorie indicate nel comma 1."

Nota all'articolo 28

- L'articolo 81 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 81

Soggetti legittimati e requisiti del permesso di costruire

1. Possono chiedere il permesso di costruire i proprietari dell'immobile e i soggetti in possesso di un altro titolo idoneo. Il permesso di costruire costituisce l'atto che consente la realizzazione delle opere ed è subordinato all'avvenuto rilascio di ogni atto di assenso, comunque denominato, e alla presentazione delle certificazioni previste da altre disposizioni per la realizzazione di opere e interventi di modificazione del territorio.

2. La domanda di permesso di costruire è corredata dalla documentazione tecnica e da ogni atto di assenso, comunque denominato, e dalle certificazioni previste, individuati dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale nel rispetto del principio dell'acquisizione d'ufficio di dati e informazioni in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni. Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale indica anche gli atti e le certificazioni da acquisire nelle fasi di realizzazione successive al rilascio del permesso di costruire.

3. Ogni comune assicura la pubblicità dei registri dei permessi di costruire rilasciati, ~~con le modalità definite dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale.~~ **"(soppresse)**

Nota all'articolo 29

- L'articolo 85 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 85

Interventi soggetti alla SCIA

1. Sono assoggettati obbligatoriamente alla SCIA i seguenti interventi:
 - a) i volumi tecnici;
 - b) le varianti nel limite del 10 per cento delle misure di progetto, secondo quanto previsto dall'articolo 92, comma 3;
 - c) il mutamento di destinazione d'uso e l'aumento delle unità immobiliari di edifici esistenti, anche con opere, senza aumento di volume o superficie utile lorda;
 - d) la realizzazione di manufatti pertinenziali che le norme di attuazione degli strumenti urbanistici non qualificano ~~come nuova costruzione o che non comportano~~ **come nuova costruzione e che non comportano** la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume principale;
 - e) i parcheggi, da realizzare nel sottosuolo e nei locali al piano terreno degli edifici, ai fini del rispetto degli standard richiesti per le singole unità immobiliari;
 - f) le opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, se comportano modifiche della sagoma;
 - g) le recinzioni superiori a 150 centimetri di altezza;
 - h) i muri di sostegno e di contenimento fino a tre metri di altezza;
 - i) la realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito, salvo che le opere corrispondenti non rientrino tra quelle soggette a permesso di costruire;
 - j) le opere di bonifica e sistemazione del terreno che comportano livellamenti di terreno per la messa a coltura, di altezza superiore a un metro;
 - k) l'installazione di serre e tunnel permanenti per le produzioni intensive ortoflorofrutticole o per la moltiplicazione di piante, secondo le disposizioni contenute nel regolamento urbanistico-edilizio provinciale;
 - l) i cartelli o altri mezzi pubblicitari all'esterno dei centri abitati, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento urbanistico-edilizio provinciale;
 - m) gli interventi soggetti a permesso di costruire, quando il rappresentante del comune si è espresso favorevolmente nella conferenza di servizi prevista nella normativa provinciale in materia di valutazione d'impatto ambientale, di autorizzazione unica territoriale e di impianti fissi di telecomunicazione e di radiodiffusione, secondo quanto previsto dalle relative discipline di settore.
 - ~~n) tutti gli altri interventi non espressamente compresi tra quelli liberi individuati dall'articolo 78 e tra quelli assoggettati a permesso di costruire ai sensi dell'articolo 80, fatto salvo quanto previsto dal comma 2. (abrogata)~~
2. Sono assoggettati a SCIA, in alternativa al permesso di costruire, i seguenti interventi:
 - a) gli interventi su edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo senza aumento di volume e di superficie utile lorda;
 - b) gli interventi su edifici soggetti a ristrutturazione edilizia che non comportano la demolizione anche parziale delle murature perimetrali e non comportano aumento di volume e di superficie utile lorda;
 - c) gli interventi previsti dai piani attuativi già autorizzati ai fini della tutela del paesaggio e quelli non soggetti ad autorizzazione paesaggistica per i quali la CPC ha espresso parere favorevole sulla qualità architettonica del piano attuativo, quando, in entrambi i casi, i piani contengono precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche e formali per la realizzazione degli interventi;
 - c bis) gli interventi soggetti a permesso di costruire per i quali, ai sensi della disciplina di settore, è stata rilasciata l'autorizzazione unica territoriale (AUT) senza la preventiva espressione dell'atto di assenso da parte del comune territorialmente competente."

Nota all'articolo 30

- L'articolo 86 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 86

Soggetti legittimati e requisiti della SCIA

1. Possono presentare la SCIA i proprietari dell'immobile e i soggetti in possesso di un altro titolo idoneo.

2. La SCIA è corredata dalla documentazione tecnica e da ogni atto di assenso, comunque denominato, e dalle certificazioni previste, individuati dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale nel rispetto del principio dell'acquisizione d'ufficio di dati e informazioni in possesso dell'amministrazione precedente o di altre amministrazioni. La presentazione della SCIA è subordinata al pagamento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'articolo 87, calcolato in via provvisoria dal richiedente, salvo successivo conguaglio o riduzione sulla base delle determinazioni del comune.

3. Oltre alla documentazione individuata dal comma 2, alla SCIA è allegata una relazione firmata dal progettista dell'opera. ~~La relazione evidenzia~~ **Nella relazione il progettista dichiara:**

- a) la conformità delle opere agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e l'assenza di contrasto con quelli adottati;
- b) il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie;
- c) nel caso di interventi riguardanti edifici soggetti alla disciplina degli insediamenti storici previsti dall'articolo 103, o del patrimonio edilizio tradizionale montano di cui all'articolo 104, lo stato esistente e l'eventuale presenza di elementi decorativi, quali affreschi, portali e contorni dei fori in genere in pietra, collegamenti verticali e parapetti particolari e altri elementi decorativi significativi, mediante la presentazione di idonea documentazione fotografica, con l'indicazione degli interventi previsti per la tutela e la valorizzazione di questi elementi.

4. La SCIA perde efficacia decorsi cinque anni dalla data di presentazione. Il termine è prorogabile su richiesta, da presentare prima della scadenza, solo per fatti sopravvenuti e di carattere straordinario, tali da ritardare l'esecuzione dei lavori.

5. A seguito della presentazione della SCIA l'interessato comunica al comune la data di ultimazione dei lavori. Alla comunicazione è allegato un certificato finale sulla regolare esecuzione, redatto da un tecnico abilitato, che attesta la conformità delle opere al progetto presentato e l'avvenuta modifica catastale.

6. Nel caso di SCIA relative a varianti in corso d'opera ai sensi dell'articolo 92 si prescinde dalla relazione prevista dal comma 3 e dal certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui al comma 5.

7. Ogni comune assicura la pubblicità dei registri delle SCIA ~~con le modalità definite dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale.~~ **(soppresse)** Si applicano alle SCIA, inoltre, le forme di pubblicità stabilite dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale per il permesso di costruire.

8. Il comune accerta l'esistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione; nel caso di accertata carenza vieta di iniziare o di proseguire i lavori e ordina la rimessa in pristino, salvo che l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente l'attività e i suoi effetti, se ciò è possibile, entro un termine non inferiore a trenta giorni, fissato dal comune. A tal fine il comune può individuare le opere e le modalità esecutive necessarie per conformare gli interventi alle norme urbanistiche, ordinando la loro esecuzione nel termine stabilito. Se ne ricorrono i presupposti il comune provvede anche alla comunicazione prevista dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, in materia di responsabilità del progettista. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti previsti da questo comma, è fatto salvo il potere del comune di assumere provvedimenti di autotutela, solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente."

Nota all'articolo 31

- L'articolo 87 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 87

Contributo di costruzione

1. Il contributo di costruzione è richiesto per la realizzazione di interventi che comportano un aumento del carico urbanistico ed è commisurato al costo di costruzione e all'incidenza delle spese di urbanizzazione. I comuni, con il regolamento edilizio comunale, fissano il contributo in una misura compresa tra il 5 e l'8 per cento del costo medio di costruzione determinato ai sensi del comma 3, lettera d), per gli interventi di recupero individuati dall'articolo 77, comma 1, lettere da a) ad e), e in una misura compresa tra il 15 e il 20 per cento del medesimo costo per gli interventi di nuova costruzione previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera g).

2. Ai fini di quanto previsto dai successivi articoli gli oneri di urbanizzazione primaria, di urbanizzazione secondaria e del costo di costruzione sono pari, ciascuno, a un terzo del complessivo contributo di costruzione.

3. Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale individua:

~~a) gli interventi che determinano un aumento del carico urbanistico e richiedono il pagamento del contributo di costruzione;~~

a) gli interventi che determinano un aumento del carico urbanistico;

a bis) ipotesi di riduzione ed esenzione dal contributo di costruzione, ulteriori rispetto a quelle previste da questa legge, con riguardo a interventi che promuovono la riduzione del consumo di suolo e l'esercizio dell'attività agricola;

a ter) l'esenzione dal contributo di costruzione per gli interventi relativi a manufatti che, ai sensi dell'articolo 112, commi 6 e 7, devono presentare carattere di reversibilità;

b) le modalità e i termini per il pagamento del contributo, anche in relazione al titolo edilizio richiesto;

c) le diverse categorie tipologico-funzionali, distinguendo, nell'ambito delle categorie residenziali, la prima abitazione dall'abitazione per il tempo libero e vacanze;

~~d) i criteri per la determinazione del costo medio di costruzione~~ **i criteri per la determinazione del contributo di costruzione** per ciascuna delle categorie tipologico-funzionali di cui alla lettera c).

4. Ai fini del calcolo del contributo di costruzione:

a) la residenza è considerata prima abitazione:

1) se l'unità abitativa è di proprietà del richiedente;

2) se, al momento della firma della convenzione prevista dall'articolo 90, comma 2, il richiedente e il suo coniuge, non divorziati né separati giudizialmente, non sono titolari o contitolari, eredi o legatari, del diritto di proprietà, di uso, di usufrutto o di abitazione su un altro alloggio idoneo alle esigenze familiari, nel territorio provinciale. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le caratteristiche per la definizione dell'idoneità dell'alloggio, anche in relazione alle sue porzioni ideali;

3) se il richiedente s'impegna a stabilirvi la propria residenza entro un anno dalla dichiarazione di fine lavori **e a mantenerla per i successivi dieci anni;**

b) una residenza per il tempo libero e le vacanze è una residenza occupata saltuariamente per vacanze o comunque per periodi limitati di tempo a fini turistico-ricreativi.

5. Il costo medio di costruzione per ciascuna categoria è definito con deliberazione della Giunta provinciale, nel rispetto dei criteri individuati dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale ai sensi del comma 3. Questi costi sono aggiornati annualmente con deliberazione in base all'andamento degli indici ISTAT. Non si procede all'aggiornamento annuale in momenti di mercato sfavorevoli, per contenere i costi a carico dei cittadini e delle imprese nel settore dell'edilizia.

6. I comuni, con il regolamento edilizio comunale, possono prevedere la possibilità, per gli interessati, di rateizzare il contributo di costruzione. In questo caso il regolamento prevede che almeno il 50 per cento del contributo di costruzione è corrisposto prima del rilascio del titolo o all'atto della presentazione della SCIA, e che la restante parte del contributo è versata ~~prima del~~

~~rilascio del certificato di agibilità~~ **prima della presentazione della segnalazione certificata di agibilità** ed è assistita da idonea garanzia finanziaria."

Nota all'articolo 32

- L'articolo 88 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 88

Riduzione del contributo di costruzione

1. Il contributo di costruzione è commisurato esclusivamente alle spese di urbanizzazione primaria per i seguenti interventi:

- a) costruzioni e impianti destinati, anche solo parzialmente, alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli per conto terzi;
- b) costruzioni e impianti destinati a ospitare allevamenti soggetti a procedimento di verifica di assoggettabilità ai sensi della normativa provinciale vigente in materia di valutazione d'impatto ambientale;
- c) costruzioni e impianti industriali, artigianali, di trasporto o destinati al commercio all'ingrosso;
- d) impianti funiviari.

2. Il contributo di costruzione è commisurato alle spese di urbanizzazione primaria e al costo di costruzione per i seguenti interventi:

- a) costruzioni e impianti destinati ad attività direzionali;
- b) costruzioni e impianti destinati ad attività commerciali, compresi i pubblici esercizi, con esclusione di quelli destinati al commercio all'ingrosso;
- c) costruzioni e impianti destinati ad attività dirette alla prestazione di servizi;
- d) costruzioni e impianti destinati a strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali non operanti in regime di convenzionamento o accreditamento con l'amministrazione pubblica;
- e) costruzioni e impianti destinati a sala cinematografica.

3. Il contributo di costruzione è commisurato alle sole spese di urbanizzazione primaria e secondaria per i seguenti interventi:

- a) realizzazione o modifica di complessi ricettivi turistici all'aperto, eccetto le strutture edilizie ricettive permanenti, per le quali il contributo è commisurato anche al costo di costruzione;
- b) lavori di restauro e di risanamento conservativo;
- c) opere realizzate su immobili di proprietà dello Stato da chiunque abbia titolo al godimento del bene in base a un provvedimento degli organi competenti;
- d) interventi di recupero di edifici esistenti da destinare a sale cinematografiche.

4. Il contributo di costruzione è commisurato al solo costo di costruzione per gli interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale montano, previsti dall'articolo 104, nel caso di edifici privi di allacciamenti alle reti di pubblici servizi.

4 bis. In caso di interventi di ristrutturazione edilizia, di ristrutturazione urbanistica o di nuova costruzione che comportano la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e contestuale realizzazione di una nuova costruzione sul medesimo sedime o su sedime diverso, il contributo di costruzione è ridotto della somma corrispondente al contributo relativo alla superficie utile netta esistente da demolire, calcolato secondo la relativa categoria tipologico-funzionale. Questa riduzione del contributo di costruzione si applica anche agli interventi previsti dagli articoli 107, 109, 110 e 111, anche se la ricostruzione non è conseguente alla demolizione nell'ambito di un intervento edilizio unitario soggetto a un unico titolo. Non è ripetibile l'eventuale maggior contributo pagato a suo tempo per l'edificazione della volumetria prevista in demolizione."

Nota all'articolo 33

- L'articolo 90 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 90

Esenzione dal contributo di costruzione

- 1. Il contributo di costruzione non è dovuto:

- a) per i seguenti interventi riguardanti le imprese agricole:
- 1) opere da realizzare in funzione della coltivazione del fondo o per l'attività di acquacoltura esercitata da imprenditori ittici;
 - 2) interventi di recupero di edifici esistenti da destinare ad attività agrituristica;
 - 3) fabbricati a uso residenziale da realizzare nelle zone agricole che costituiscono prima abitazione dell'imprenditore agricolo, ai sensi della disciplina provinciale vigente, ~~nel limite di 130 metri quadrati di superficie utile lorda~~ **nel limite di 120 metri quadrati di superficie utile netta;**
- b) per gli interventi negli insediamenti storici, anche a carattere sparso, diretti al recupero di costruzioni, di edifici o di fabbricati, inclusi gli ampliamenti, destinati a realizzare la prima abitazione del richiedente e sempre che la residenza non sia qualificata di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso);
- c) per gli interventi al di fuori degli insediamenti storici, anche a carattere sparso, diretti al recupero di costruzioni, di edifici o di fabbricati, inclusi gli ampliamenti, destinati a realizzare la prima abitazione del richiedente, ~~limitatamente ai primi 200 metri quadrati di superficie utile lorda~~ **limitatamente ai primi 150 metri quadrati di superficie utile netta** e sempre che la residenza non sia qualificata di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969;
- d) per gli interventi di nuova costruzione destinati a realizzare la prima abitazione del richiedente, ~~limitatamente ai primi 130 metri quadrati di superficie utile lorda~~ **limitatamente ai primi 120 metri quadrati di superficie utile netta** e sempre che la residenza non sia qualificata di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969;
- e) per i parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari e **per i parcheggi, anche coperti, compresi gli spazi di manovra, collegati con un rapporto di funzionalità con gli immobili di cui costituiscono pertinenza;**
- f) in relazione agli edifici con destinazione residenziale, per gli interventi relativi a volumi entro terra pertinenti e per le legnaie e le tettoie di pertinenza di edifici;
- g) per le opere soggette a conformità urbanistica ai sensi degli articoli 94 e 95;
- h) per gli impianti e le attrezzature tecnologiche;
- i) per le opere d'interesse generale realizzate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale e da altri soggetti privi di fini di lucro; per i centri di incubazione d'impresa notificati a questo titolo all'European business and innovation centre network di Bruxelles e realizzati da enti strumentali e da società che presentano i requisiti indicati dall'articolo 95, comma 4, lettera c);
- j) per le opere di urbanizzazione eseguite in attuazione di strumenti urbanistici, di strumenti di pianificazione attuativa o sulla base di convenzioni con il comune o la Provincia previste da questa legge;
- k) per le opere di eliminazione delle barriere architettoniche e per ~~la superficie dei~~ i volumi tecnici;
- l) per le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
- m) per i nuovi impianti e installazioni relativi alle energie rinnovabili e al risparmio energetico, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 86, comma 3, lettera a), della legge urbanistica provinciale 2008;
- m bis) per i manufatti di limitate dimensioni per il deposito di attrezzature e materiali per la coltivazione del fondo in forma non imprenditoriale o per la manutenzione ambientale ai sensi dell'articolo 37, comma 4, lettera b), dell'allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale);**
- n) per i lavori oggetto di ~~concessioni rinnovate~~ **permessi di costruire rinnovati** per decorso dei termini di validità o per annullamento comunque disposto, salva la corresponsione dell'eventuale maggior onere dipendente dagli aggiornamenti del costo di costruzione, ai sensi dell'articolo 87.

2. L'esenzione per la prima abitazione è subordinata alla stipula con il comune di una convenzione con la quale il proprietario si obbliga a non cedere l'immobile in proprietà o in

godimento a qualsiasi titolo per dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori. In caso di cessione dell'immobile intervenuta nel corso dei dieci anni l'interessato decade dai benefici concessi e il comune determina l'ammontare del contributo di concessione dovuto in base alle tariffe in vigore all'atto della cessione. Il comune vigila sul rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario dell'esenzione, anche mediante controlli a campione.

3. L'esenzione prevista dal comma 1, lettere b), c), e d), è riconosciuta anche alle cooperative edilizie quando:

- a) hanno ad oggetto sociale la realizzazione della prima casa del richiedente;
- b) ciascun socio della cooperativa dichiara che l'intervento è volto alla realizzazione della sua prima casa di abitazione e stipula con il comune una convenzione.

4. Con la convenzione prevista dal comma 3, lettera b), ciascun socio dichiara la sussistenza dei requisiti necessari in base alla medesima disposizione e s'impegna a stabilire la propria residenza ai sensi delle disposizioni attuative previste dall'articolo 87 e a pagare, in caso di violazione, l'intero contributo di costruzione relativo alla propria unità immobiliare."

Nota all'articolo 35

- La rubrica del capo IV del titolo IV della legge provinciale per il governo del territorio 2015, come modificata dall'articolo qui annotato, dispone:

"Capo IV

Varianti in corso d'opera e certificato di agibilità segnalazione certificata di agibilità"

Nota all'articolo 36

- L'articolo 92 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 92

Varianti ordinarie e varianti in corso d'opera

1. Le modifiche apportate al progetto assentito prima dell'ultimazione dei lavori e che non si configurano come variazioni in corso d'opera ai sensi del comma 3 costituiscono varianti ordinarie.

2. Fatto salvo quanto diversamente disposto da quest'articolo, gli interventi o le opere da realizzare mediante una variante ordinaria al titolo edilizio originario sono soggette al rilascio **o alla presentazione** del titolo edilizio previsto per lo specifico intervento di variazione.

3. È consentito apportare variazioni in corso d'opera al progetto assentito, se non risultano sostanziali rispetto al titolo edilizio originario, se sono conformi alle previsioni urbanistiche ed edilizie e se non violano le prescrizioni eventualmente contenute nel titolo edilizio medesimo. Sono variazioni in corso d'opera i seguenti interventi:

- a) nel caso di edifici, variazioni che non modificano la destinazione d'uso e che non alterano la tipologia complessiva dell'intervento, ~~i materiali, i colori e l'ordine compositivo del progetto autorizzato~~ **secondo quanto specificato con regolamento urbanistico-edilizio provinciale.** Le variazioni sono comprese entro il 10 per cento delle misure di progetto concernente il volume edilizio, la superficie coperta, la superficie utile e l'altezza o, nel caso di balconi, entro il 20 per cento della superficie utile degli stessi;
- b) nel caso di interventi riguardanti opere diverse dagli edifici, variazioni che non eccedono il limite del 10 per cento delle misure di progetto e che non comportano modificazioni significative sotto il profilo paesaggistico o qualitativo dell'opera, **secondo le modalità di calcolo definite dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale.**

4. I lavori relativi alle variazioni in corso d'opera sono realizzati nel periodo di validità del titolo edilizio originario e sono soggetti a SCIA prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

5. I commi 3 e 4 non si applicano agli immobili vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo n. 42 del 2004, agli immobili contenuti negli elenchi previsti dall'articolo 65 e agli immobili soggetti alla categoria d'intervento del restauro ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera c)."

Nota all'articolo 37

- L'articolo 93 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, come modificato

dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 93

Ultimazione dei lavori e ~~certificato di agibilità~~ segnalazione certificata di agibilità

1. La dichiarazione di ultimazione dei lavori è presentata entro sei mesi dalla fine dei lavori. I lavori s'intendono ultimati quando la struttura e le caratteristiche formali dell'opera sono individuabili in modo univoco.

2. Contestualmente alla dichiarazione dell'ultimazione dei lavori l'interessato presenta al comune una ~~certificazione~~ **segnalazione certificata** di un tecnico abilitato in merito alla conformità delle opere al progetto autorizzato e alle eventuali varianti.

3. Con la ~~certificazione di conformità~~ **segnalazione certificata** prevista nel comma 2 il tecnico abilitato attesta inoltre, con riferimento alle norme vigenti alla data di efficacia del titolo edilizio, l'agibilità dei locali, la conformità dei lavori alle norme igienico-sanitarie e alle norme in materia di barriere architettoniche e di sicurezza degli impianti. ~~La certificazione è richiesta~~ **La segnalazione certificata è presentata** con riguardo alle nuove costruzioni e in relazione ai seguenti interventi:

- a) lavori di recupero di edifici esistenti che interessino parti strutturali degli edifici;
- b) cambi di destinazioni d'uso, con o senza opere, anche di singole unità immobiliari.

~~4. Il certificato di agibilità può essere richiesto:~~

4. La segnalazione certificata di agibilità può essere presentata:

- a) per singoli edifici o porzioni della costruzione, se funzionalmente autonomi, se sono state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio, sono state completate e collaudate le parti strutturali connesse, sono stati collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
- b) per singole unità immobiliari, se sono state completate e collaudate le opere strutturali connesse, sono certificati gli impianti, sono completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

5. Alla ~~certificazione prevista~~ **segnalazione certificata prevista** nel comma 2 è allegata copia del collaudo statico, di conformità alle norme antisismiche, dell'attestato di certificazione energetica e della dichiarazione presentata per l'iscrizione in catasto, se richiesti.

~~6. Nel caso di nuove costruzioni il comune rilascia il certificato di agibilità entro sessanta giorni dalla presentazione della certificazione prevista nel comma 2 e della documentazione prevista nel comma 3. Decorso inutilmente questo termine l'agibilità s'intende attestata. Per gli interventi che interessano edifici esistenti si prescinde dal rilascio del certificato da parte del comune e l'agibilità si intende riconosciuta per effetto della certificazione prevista nel comma 2.~~ **(abrogato)**

7. Nel caso di opere pubbliche l'agibilità è attestata dal soggetto competente mediante la presentazione al comune della ~~certificazione~~ **segnalazione certificata** prevista nel comma 2 e della documentazione prevista nel comma 3.

8. I comuni effettuano controlli a campione sulle certificazioni presentate. Se è accertata la mancata presentazione delle certificazioni, attestazioni e dichiarazioni previste da quest'articolo entro i termini previsti, il comune applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 24, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Queste sanzioni sono ridotte del 50 per cento se l'interessato presenta gli atti richiesti entro il termine ulteriore stabilito dal comune.

9. Rimane fermo l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso da parte del comune, ai sensi delle norme vigenti in materia.

~~10. Nel caso di edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge urbanistica provinciale 2008 che risultano privi delle certificazioni previste da quest'articolo, l'agibilità s'intende attestata in seguito alla presentazione della certificazione di un tecnico abilitato sulla conformità dell'edificio o degli interventi eseguiti su di esso alle norme igienico sanitarie e di sicurezza degli impianti, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, considerando anche la disciplina vigente al momento dell'esecuzione degli interventi.~~

10. Nel caso di edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge urbanistica provinciale 2008 che risultano privi della certificazione di conformità o della certificazione di

agibilità, con riferimento ad interventi conclusi prima della medesima data, l'agibilità s'intende attestata in seguito alla presentazione della certificazione di un tecnico abilitato sulla conformità dell'edificio o degli interventi eseguiti su di esso alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza degli impianti, secondo criteri e modalità stabiliti con il regolamento urbanistico edilizio provinciale, considerando anche la disciplina vigente al momento dell'esecuzione degli interventi.

10 bis. I comuni effettuano controlli a campione sulle segnalazioni certificate di agibilità presentate."

Nota all'articolo 38

- L'articolo 98 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 98

Deroga per opere d'interesse pubblico individuate dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale

1. Le ipotesi di deroga previste dalle norme di attuazione degli strumenti di pianificazione territoriale, sia in vigore che adottati, ~~e dal regolamento edilizio comunale (soppresse)~~ possono essere esercitate, nel rispetto del PUP e delle disposizioni di legge e di regolamento, per realizzare opere d'interesse pubblico individuate dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

2. La realizzazione in deroga di opere d'interesse pubblico è subordinata, anche per gli interventi soggetti a SCIA, al rilascio del permesso di costruire, previa autorizzazione del consiglio comunale. Il consiglio comunale si esprime dopo aver acquisito l'autorizzazione paesaggistica, quando è necessaria, o il parere della CPC, quando non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica.

3. Nel caso di opere in contrasto con la destinazione di zona il rilascio del permesso di costruire in deroga ai sensi del comma 2 è subordinato, oltre a quanto previsto dal comma 2 e dall'articolo 97, comma 3, al nulla osta della Giunta provinciale. Per gli impianti a rete e le relative strutture di servizio in contrasto con la destinazione di zona che interessano il territorio di un solo comune rimane ferma l'applicazione delle procedure previste dal comma 2.

4. Se non sono state modificate le previsioni degli strumenti urbanistici sulla base delle quali è stato rilasciato il permesso di costruire in deroga e i lavori sono iniziati ma non conclusi entro i termini di validità del permesso di costruire, il rilascio del nuovo permesso di costruire per la conclusione dei lavori non è soggetto al procedimento di deroga disciplinato da quest'articolo. Resta ferma la facoltà di richiedere la proroga del termine previsto per l'inizio o per l'ultimazione dei lavori, secondo quanto previsto dall'articolo 83, comma 5.

5. Le varianti al progetto autorizzato in deroga sono sottoposte a un nuovo procedimento di deroga, ad eccezione delle varianti in corso d'opera ai sensi dell'articolo 92 e di quelle che comportano modifiche in diminuzione dei valori di progetto, che sono soggette a SCIA.

6. *omissis*"

Nota all'articolo 39

- L'articolo 99 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 99

Realizzazione di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per la realizzazione di parcheggi residenziali e commerciali in deroga

1. La realizzazione di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche e la realizzazione di parcheggi nel sottosuolo o nei locali situati al piano terreno di edifici con destinazione residenziale, commerciale o a servizi può essere autorizzata dal comune anche se risulta in contrasto con gli strumenti di pianificazione territoriale diversi dal PUP ~~o con i regolamenti edilizi comunali~~, (**soppresse**) mediante il rilascio di un permesso di costruire in deroga ai sensi di quest'articolo. Nel caso di opere in contrasto con la destinazione di zona l'intervento è autorizzato dal comune previo parere della CPC. **Per il rilascio del permesso di costruire in deroga previsto da questo comma non si applicano i procedimenti previsti dagli articoli 97 e 98.**

2. In caso di parcheggi al servizio di edifici con destinazione commerciale necessari per soddisfare gli standard di parcheggio stabiliti ai sensi della legge provinciale sul commercio 2010, il comma 1 si applica anche per la realizzazione di parcheggi che non distano più di trecento metri dall'edificio a destinazione commerciale, quando essi:

- a) hanno funzione di parcheggio pertinenziale dell'attività commerciale;
- b) sono collocati in un'area distinta dagli spazi pubblici per attività collettive, verde pubblico e parcheggi pubblici.

3. In riferimento agli edifici con destinazione commerciale, quest'articolo si applica agli immobili esistenti alla data del 16 febbraio 2001 e a quelli realizzati sulla base di concessione edilizia rilasciata prima di tale data. Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale può inoltre individuare ulteriori condizioni e limiti per l'applicazione di quest'articolo e per il rilascio da parte dei comuni del permesso di costruire in deroga.

4. Ferma restando l'immodificabilità dell'esclusiva destinazione a parcheggio, la proprietà dei parcheggi realizzati ai sensi di quest'articolo può essere trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali, nei casi previsti dall'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393)."

Nota all'articolo 40

- L'articolo 107 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 107

Disposizioni per la ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti

1. Gli interventi per la ricostruzione di edifici esistenti danneggiati o distrutti in seguito ad eventi calamitosi o sinistri, o in seguito a crolli spontanei non avvenuti in concomitanza d'interventi svolti sull'edificio, sono ammessi tempestivamente, anche in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale delle comunità e dei comuni, vigenti o adottati, a condizione che gli edifici siano ricostruiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, degli elementi costruttivi, delle dimensioni planivolumetriche e della destinazione d'uso originali. Il comune può autorizzare la ricostruzione anche su sedime diverso, se la delocalizzazione è autorizzata ai sensi delle disposizioni della carta di sintesi della pericolosità o se ciò risulta funzionale a un migliore inserimento dell'edificio nel contesto paesaggistico-ambientale.

2. **Previo parere vincolante della CPC** è consentita ~~la ricostruzione filologica~~ **la ricostruzione filologica o tipologica** dei manufatti distrutti, individuati catastalmente alla data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per l'edificabilità dei suoli), o la cui esistenza a tale data possa essere documentalmente provata, anche mediante immagini fotografiche, e collocati in aree non destinate specificatamente all'insediamento, in presenza di elementi

perimetrali tali da consentire l'identificazione della forma e sulla base di documenti storici o fotografie d'epoca; per questi manufatti è ammessa la destinazione d'uso originaria o il riutilizzo a fini abitativi non permanenti. La ricostruzione dei manufatti in questione non è ammessa se l'intervento contrasta con le disposizioni della carta di sintesi della pericolosità prevista dall'articolo 22 o se la ricostruzione è esclusa dalle previsioni dei PRG relative agli insediamenti storici o dai piani per il recupero del patrimonio edilizio tradizionale montano vigenti. Ai sensi dell'articolo 104, comma 1, di questa legge e degli articoli 39, comma 6, e 40, comma 6, della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale) i PRG possono autorizzare la ricostruzione tipologica anche su sedime diverso, se la delocalizzazione è autorizzata ai sensi delle disposizioni della carta di sintesi della pericolosità o se ciò risulta funzionale ad un migliore inserimento dell'edificio nel contesto paesaggistico-ambientale.

3. Per gli interventi urgenti e di carattere straordinario su edifici già danneggiati o in pericolo di danno, quando il rispetto delle procedure ordinarie può aggravare i danni verificatisi o determinare un danno irreparabile all'edificio, gli interessati possono realizzare, in assenza di titolo abilitativo, i lavori urgenti e necessari a evitare tali conseguenze, dandone contemporaneamente notizia ai sensi del comma 4.

4. Quando si verifica un evento che comporta un danno imminente o un pericolo di danno imminente a uno dei beni immobili compresi nelle aree sottoposte a tutela paesaggistico-ambientale o contenuti nell'elenco previsto dall'articolo 65, o quando si verificano le condizioni previste dal comma 3, il proprietario o il soggetto che ha il godimento del bene ne dà notizia alla struttura provinciale competente in materia di urbanistica o, se l'immobile ricade all'esterno delle aree di tutela ambientale, al comune. L'ente competente impartisce gli ordini e i divieti per la protezione del paesaggio.

5. Quest'articolo si applica a tutti gli edifici del patrimonio edilizio esistente."

Nota all'articolo 41

- L'articolo 108 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 108

Obiettivi e limiti della disciplina di riqualificazione

1. Per conseguire obiettivi di riqualificazione e valorizzazione dei contesti abitati, di riduzione del consumo di suolo agricolo, di rigenerazione del tessuto insediativo consolidato e del patrimonio edilizio sotto il profilo funzionale, architettonico, strutturale ed energetico, questa sezione prevede misure di riqualificazione urbana ed edilizia.

2. Gli interventi di riqualificazione disciplinati da questa sezione non possono essere eseguiti su immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 e sugli edifici compresi negli insediamenti storici anche di carattere sparso. **Resta ferma l'applicazione dell'articolo 108 bis agli immobili previsti da questo comma."**

Nota all'articolo 43

- L'articolo 110 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 110

Riqualificazione di un insieme di edifici o di aree urbane insediate

1. Nelle aree specificamente destinate all'insediamento all'esterno degli insediamenti storici anche di carattere sparso è ammessa la ristrutturazione urbanistica che interessa più edifici e le relative aree pertinenziali, individuati dagli accordi urbanistici previsti dall'articolo 25.

~~2. Per la realizzazione degli interventi di recupero previsti da quest'articolo è riconosciuto un incremento di volumetria del 20 per cento rispetto al volume ammesso dal PRG se questi interventi:~~

2. La deliberazione di approvazione del piano di riqualificazione urbana fissa gli obiettivi d'interesse pubblico da perseguire con gli interventi di ristrutturazione urbanistica e stabilisce gli incrementi di volume urbanistico o di superficie utile netta ammessi, nel limite massimo del 20 per cento, rispetto ai parametri fissati dal PRG, se questi interventi:

- a) sono finalizzati alla riqualificazione architettonica e insediativa dell'ambito individuato dall'accordo;
- b) prevedono la destinazione residenziale, anche per soddisfare il fabbisogno abitativo;
- c) prevedono il miglioramento delle dotazioni di servizi e attrezzature pubbliche;
- d) prevedono il miglioramento dell'accessibilità alle aree insediate;
- e) prevedono l'integrazione di funzioni compatibili con la residenza, quali servizi, attività ricettive, commerciali e artigianali di servizio.

3. Il volume previsto sull'area, comprensivo dell'incremento di volume previsto dal comma 2, può essere parzialmente riconosciuto a titolo di credito edilizio, definito ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 6, e trasferito su altre aree destinate a insediamento, diverse dagli insediamenti storici. In ragione di questi crediti edilizi è consentito superare gli indici di zona nella misura massima del 30 per cento della superficie utile lorda o del volume ammessi dal PRG. Il credito può essere utilizzato eventualmente anche per la sopraelevazione di un piano, anche se ciò comporta il superamento dell'altezza massima fissata dal PRG per la destinazione di zona dell'area di arrivo.

4. Con l'accordo urbanistico sono individuati gli edifici e gli ambiti da riqualificare, sono accertati i volumi esistenti, stabiliti gli incrementi volumetrici e gli eventuali crediti edilizi e le relative aree di arrivo. L'accordo può prevedere che gli edifici possono essere demoliti e ricostruiti in tempi diversi. Ai crediti edilizi si applica l'articolo 27, comma 7.

5. Gli accordi urbanistici previsti da quest'articolo possono essere sottoscritti anche con società di trasformazione urbana costituite ai sensi delle norme sull'ordinamento degli enti locali, finalizzate a progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana attraverso un'attività di acquisizione preventiva degli immobili interessati dall'intervento, sia pubblici che privati, di trasformazione e di commercializzazione degli stessi."

Nota all'articolo 44

- L'articolo 112 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 112

Edificazione nelle aree destinate all'agricoltura

1. Nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale possono collocarsi solo attività produttive agricole esercitate professionalmente, con i relativi impianti, strutture e infrastrutture, secondo quanto previsto dal PUP. L'eventuale realizzazione di un edificio a uso abitativo è ammessa nel rispetto di quanto previsto dalle norme di attuazione del PUP per le aree agricole.

2. Secondo quanto previsto dalle norme di attuazione del PUP, il regolamento urbanistico-edilizio provinciale stabilisce i casi e le condizioni in cui è consentita la realizzazione di un'ulteriore unità abitativa, nell'ambito della medesima impresa agricola, per garantire la continuità gestionale, anche in presenza di ricambi generazionali, e per l'utilizzazione di fabbricati esistenti come foresterie per i lavoratori stagionali.

3. Nelle aree destinate all'agricoltura dal PRG, con esclusione delle destinazioni a bosco, a pascolo e improduttivo, la densità fondiaria può essere calcolata utilizzando tutti gli appezzamenti componenti l'azienda agricola ed effettivamente utilizzati o utilizzabili, quando ricadono in un unico ambito comunale oppure sul territorio di più comuni limitrofi. In questo caso si considerano limitrofi anche i comuni non direttamente confinanti, ma che sono separati al massimo dal territorio di un altro comune. Nel caso di aziende a prevalente indirizzo zootecnico le aree a pascolo possono essere utilizzate per il calcolo della densità fondiaria. Se sono utilizzate anche aree ricadenti in un comune limitrofo, ai sensi di questo comma, la densità fondiaria è calcolata in base all'indice edilizio stabilito dal PRG del comune dove è realizzato l'intervento. In questo caso il comune competente, prima di rilasciare il permesso di costruire, acquisisce il nulla osta dei comuni confinanti. **I parametri della densità fondiaria sono definiti dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale.**

4. La disciplina delle aree agricole di pregio da parte delle norme di attuazione del PUP e la corrispondente disciplina definita nel PRG si applica alle aree boscate oggetto di trasformazione in aree agricole sulla base dell'autorizzazione della competente autorità forestale, anche se queste aree

non sono state ancora recepite dal PRG attraverso adeguamento cartografico o con variante.

5. Non può essere mutata la destinazione d'uso degli edifici realizzati ai sensi dei commi 1 e 2. Il vincolo di destinazione agricola degli edifici aziendali e di quelli a uso abitativo dell'imprenditore agricolo, realizzati ai sensi dei commi 1 e 2, è inserito in un apposito registro comunale ad avvenuta presentazione della dichiarazione di ultimazione dei lavori e ~~prima del rilascio del certificato di agibilità~~ **prima della presentazione della segnalazione certificata di agibilità**, con riferimento alle particelle edificiali e alle eventuali porzioni materiali oggetto del titolo edilizio. Nel registro sono inserite le aree delle quali è stata utilizzata la densità fondiaria ai sensi del comma 2, con allegati i relativi estratti tavolari e i fogli di possesso prodotti dagli interessati, e degli edifici realizzati nelle aree destinate all'agricoltura per l'esercizio dell'attività agricola od oggetto del vincolo. Il vincolo decade a seguito della trasformazione urbanistica dell'area agricola su cui ricade l'edificio, nei casi ammessi dalle norme di attuazione del PUP. A seguito della decadenza del vincolo, il comune aggiorna il registro comunale.

6. Nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale la realizzazione, da parte di soggetti che non esercitano l'attività agricola in forma imprenditoriale, di manufatti funzionali alla coltivazione del fondo o alla manutenzione ambientale, di limitate dimensioni, ai sensi delle norme di attuazione del PUP relative alla aree agricole, è subordinata al rispetto dei limiti dimensionali e dei criteri generali stabiliti dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale, tenuto conto dell'estensione delle superfici coltivate e dell'orientamento colturale prevalente, ed è subordinata, inoltre, alla reversibilità dell'intervento e al ripristino dell'area nel caso di dismissione dell'attività agricola.

~~7. Nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale sono ammessi, oltre ai maneggi, anche i ricoveri e i rifugi per gli animali d'affezione e gli altri ricoveri di animali in genere, non destinati all'esercizio dell'attività agricola.~~

7. Nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale sono ammessi i rifugi per l'accoglienza di animali d'affezione realizzati dai comuni ai sensi della disciplina provinciale e i maneggi. Sono inoltre ammessi i ricoveri di animali, non destinati all'esercizio dell'attività agricola, quando l'intervento è reversibile ed è realizzato secondo i parametri previsti dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale; in caso di cessazione dell'utilizzo è assicurato il ripristino dell'area.

8. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione d'interventi in aree destinate a insediamento, individuate dai PTC o dai PRG mediante la riduzione di aree agricole di pregio e la relativa compensazione, ai sensi delle norme di attuazione del PUP, è subordinato:

- a) alla redazione di un progetto unitario che preveda, contestualmente, l'idonea infrastrutturazione e l'apprestamento per consentire la coltivazione delle aree individuate per la compensazione prevista dalle norme di attuazione del PUP, in seguito alla loro acquisizione sulla base di un titolo idoneo ai sensi dell'articolo 81, comma 1;
- b) alla stipula di una convenzione fra i richiedenti e le comunità o i comuni interessati, con la quale sono stabilite le condizioni, le modalità e i termini da osservare per la realizzazione degli interventi d'infrastrutturazione e di apprestamento delle aree individuate per la compensazione prevista dalle norme di attuazione del PUP, compresa la realizzazione di eventuali barriere vegetali in corrispondenza dell'area oggetto di insediamento, assistita da idonee garanzie finanziarie o di altra natura determinate dalla comunità o dal comune.

9. Il rilascio del titolo edilizio per la realizzazione di interventi destinati all'esercizio dell'attività agrituristica, ai sensi delle disposizioni provinciali in materia, è subordinato all'accertamento dell'iscrizione del richiedente nell'elenco provinciale degli idonei all'esercizio dell'attività agrituristica.

10. Nel caso di opere pubbliche o d'interesse pubblico da realizzare in aree individuate dai PTC o dai PRG mediante la riduzione di aree agricole di pregio e la relativa compensazione, per le quali è esperibile la procedura espropriativa ai sensi delle leggi in materia, l'approvazione del progetto unitario per la realizzazione degli interventi, l'idonea infrastrutturazione e l'apprestamento delle aree ai sensi del comma 8 costituiscono titolo per l'espropriazione delle aree che formano oggetto di compensazione. In alternativa all'espropriazione si può fare ricorso alla compensazione urbanistica ai sensi dell'articolo 27.

11. Nelle aree destinate all'agricoltura gli edifici esistenti con destinazione diversa da quella agricola o dismessi, anche parzialmente, dall'attività agricola alla data di entrata in vigore della legge urbanistica provinciale 2008 possono formare oggetto degli interventi di recupero definiti dall'articolo 77, comma 2, e degli interventi di cui all'articolo 77, comma 1, lettera f), di realizzazione di manufatti di natura pertinenziale e di limitati ampliamenti per garantirne la funzionalità, nei limiti previsti dai PRG."

Nota all'articolo 45

- L'articolo 114 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 114

Disposizioni in materia di impianti di biogas in aree agricole

1. Nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale è ammessa la realizzazione da parte di imprenditori agricoli, singoli o associati, anche in forma di consorzio, di impianti per la produzione di biogas, mediante il recupero e il trattamento di residui zootecnici e agricoli, purché questi impianti svolgano una funzione accessoria e strumentale rispetto all'attività principale di allevamento zootecnico e siano previsti dal PRG. In assenza di specifica previsione del PRG la realizzazione degli impianti può essere autorizzata dal comune mediante il rilascio del permesso di costruire in deroga, previo nulla osta della Giunta provinciale, ai sensi dell'articolo 98. **Il rilascio del titolo edilizio per la realizzazione degli impianti è subordinato all'autorizzazione della sottocommissione della CUP, anche per i profili paesaggistici.**

1 bis. Con la valutazione prevista dall'articolo 20, relativa alla variante al PRG o al progetto presentato al fine del permesso di costruire in deroga, sono forniti:

- a) i criteri urbanistici e paesaggistici seguiti per la localizzazione dell'impianto;
- b) la relazione tecnica di cui al comma 3;
- c) il piano di utilizzazione agronomica (PUA).

1 ter. Per la realizzazione di impianti di cui al comma 1, il comune promuove l'informazione e la partecipazione dei cittadini e degli altri soggetti interessati relativamente alla variante al PRG o al progetto presentato ai fini del rilascio del permesso di costruire in deroga.

2. Gli impianti devono essere alimentati con l'utilizzo prevalente di effluenti zootecnici prodotti dall'azienda. A tal fine gli effluenti zootecnici rappresentano almeno il 70 per cento del materiale che alimenta l'impianto. La parte residua di materiale è costituita solo da altre biomasse vegetali derivanti dall'attività dell'azienda o prodotte da aziende agricole localizzate nello stesso contesto territoriale. La distribuzione nel suolo del digestato avviene nel rispetto delle disposizioni stabilite da quest'articolo e dalle norme di attuazione del piano provinciale di risanamento delle acque.

3. Per l'acquisizione del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione degli impianti previsti dal comma 1 il richiedente produce un'apposita relazione tecnica, con la descrizione delle modalità di funzionamento degli impianti e della loro alimentazione. La relazione tecnica evidenzia la sussistenza delle condizioni previste dal comma 2.

4. Fermo restando quanto stabilito da quest'articolo la Giunta provinciale definisce:

- a) i limiti dimensionali degli impianti;
- b) ulteriori criteri relativi alla localizzazione degli impianti;
- c) specifiche condizioni per la realizzazione, la gestione - comprese le modalità di distribuzione del digestato - e il controllo degli impianti;
- d) il contesto territoriale di provenienza delle biomasse vegetali."

Nota all'articolo 46

- L'articolo 116 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 116

Banca della terra

1. Al fine di valorizzare il patrimonio agricolo-forestale, di promuovere i processi di ricomposizione e riordino fondiario, di recuperare ad uso produttivo le superfici agricole e forestali abbandonate, incolte o sottoutilizzate, anche per incentivare l'insediamento dell'imprenditoria agricola e, in particolare dei giovani imprenditori, nonché al fine di favorire la salvaguardia del territorio e del paesaggio, è istituita la Banca della terra.

2. La Banca della terra consiste in un inventario, strutturato a partire dal SIAT, dei terreni pubblici e dei terreni privati che i proprietari hanno dichiarato disponibili per la temporanea assegnazione ai soggetti che ne fanno richiesta per il perseguimento delle finalità del comma 1.

2 bis. Ai fini della costruzione e dell'aggiornamento della Banca della terra i comuni pubblicano sull'albo telematico l'avviso relativo all'avvenuta istituzione della Banca della terra e comunicano annualmente alla Provincia le dichiarazioni di disponibilità all'inserimento nell'inventario di cui al comma 2, rese dai proprietari dei terreni, secondo quanto specificato dalla deliberazione attuativa prevista dal comma 3.

2 ter. Ai fini del possibile inserimento nella Banca della terra, le comunità possono effettuare un censimento dei terreni abbandonati e incolti e delle aree forestali che possono essere riportate all'uso agricolo, presenti nel proprio territorio, in collaborazione con i comuni interessati.

3. La Giunta provinciale, previo parere obbligatorio della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, del Consiglio delle autonomie locali, degli ordini professionali competenti e delle categorie professionali coinvolte, con propria deliberazione, definisce i criteri e le modalità per la costituzione, il funzionamento e la gestione della Banca della terra, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge."

Nota all'articolo 49

- L'articolo 119 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 119

Disposizioni per le aree turistico-ricettive

1. Negli esercizi alberghieri e nelle strutture ricettive all'aperto la realizzazione dell'alloggio del gestore e di camere per il personale sono ammessi nei limiti strettamente necessari per garantire una gestione efficiente dell'esercizio alberghiero e della struttura ricettiva all'aperto. A tal fine, per quanto riguarda l'alloggio del gestore è ammesso solamente un alloggio per impresa, nel limite complessivo di ~~200 metri quadrati di superficie utile lorda~~ **120 metri quadrati di superficie utile netta**.

2. Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale stabilisce i casi e le condizioni in cui è consentita la realizzazione di un'ulteriore unità abitativa, nell'ambito del medesimo esercizio alberghiero o della medesima struttura ricettiva all'aperto, per garantirne la continuità gestionale, anche in presenza di ricambi generazionali. Disciplina inoltre le superfici ammesse per le camere per il personale, in rapporto alle dimensioni dell'albergo e al numero di dipendenti e collaboratori.

3. Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale stabilisce gli interventi ammessi nelle aree sciabili, per lo svolgimento degli sport invernali, nei limiti di quanto previsto dalle norme di attuazione del PUP. Al di fuori delle aree sciabili sono consentite, nei limiti di quanto previsto dalle norme di attuazione del PUP, strutture e infrastrutture funzionali alla realizzazione e gestione di piste per la pratica dello sci da fondo e per lo slittino."

Nota all'articolo 50

- L'articolo 120 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 120

Adeguamento degli strumenti di pianificazione e dei regolamenti edilizi comunali a questa legge, al regolamento urbanistico-edilizio provinciale e alla disciplina attuativa di questa legge

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 6, le disposizioni contenute in questa legge e nel regolamento urbanistico-edilizio provinciale, e la disciplina attuativa di questa legge, prevalgono sulle disposizioni difformi contenute ~~nei regolamenti edilizi comunali, nei PTC e nei PRG~~ **nei regolamenti edilizi comunali, nei PTC, nei PRG e nei piani dei parchi naturali provinciali.**

2. Le disposizioni ~~del PTC e del PRG~~ **del PTC, del PRG e dei piani dei parchi naturali provinciali** in contrasto con le disposizioni di questa legge, del regolamento urbanistico-edilizio provinciale e della disciplina attuativa di questa legge cessano di applicarsi, quando queste ultime disposizioni sono idonee ad essere applicate direttamente in quanto non necessitano di una disciplina attuativa o di un adeguamento degli strumenti di pianificazione con il procedimento di variante, secondo quanto previsto dagli articoli 121, 122 e 123.

3. Le disposizioni dei regolamenti edilizi comunali in contrasto con questa legge, con le disposizioni del regolamento urbanistico-edilizio provinciale e con la disciplina attuativa di questa legge cessano di applicarsi. Analogamente cessano di applicarsi le disposizioni dei regolamenti edilizi che disciplinano aspetti non demandati al regolamento edilizio comunale ai sensi dell'articolo 75.

4. Le previsioni ~~del PTC e del PRG~~ **del PTC, del PRG e dei piani dei parchi naturali provinciali** non disapplicate ai sensi del comma 2 sono adeguate in occasione della prima variante successiva alla data a decorrere dalla quale le disposizioni di questa legge, del regolamento urbanistico-edilizio provinciale e la disciplina attuativa di questa legge sono applicate, ai sensi delle disposizioni transitorie di questa legge. Analogamente, i regolamenti edilizi comunali sono adeguati alle previsioni del regolamento urbanistico-edilizio provinciale e dell'articolo 75 entro la data individuata dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale. Fino all'adeguamento continuano ad applicarsi le disposizioni dei regolamenti edilizi e le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale vigenti. L'adeguamento è un atto obbligatorio.

5. Per l'applicazione dei commi 3 e 4, il regolamento urbanistico-edilizio provinciale individua specificamente le sue disposizioni che non possono essere applicate in assenza dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione con il procedimento di variante, e può dettare disposizioni transitorie relative all'applicazione di quest'articolo."

Nota all'articolo 51

- L'articolo 121 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 121

Disposizioni transitorie in materia di pianificazione e tutela del paesaggio

1. Le disposizioni di questa legge si applicano a decorrere dalla sua data di entrata in vigore, salvo quanto diversamente disposto da quest'articolo o da altre disposizioni di questa legge.

2. Le disposizioni di questa legge che, per la loro attuazione, rinviando al regolamento urbanistico-edilizio provinciale o a deliberazioni della Giunta provinciale si applicano a decorrere dalla data stabilita da questo regolamento o da queste deliberazioni.

3. Fino alla data individuata dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale, per la disciplina delle materie in esso contenute si applicano le corrispondenti disposizioni del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg, concernente "Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)", e degli altri regolamenti e deliberazioni attuativi della legge urbanistica provinciale 2008, o richiamati da quest'ultima.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge le comunità e le amministrazioni comunali procedono alla nomina delle CPC e delle CEC secondo quanto previsto

dagli articoli 7 e 9.

5. Entro due mesi dalla data di stipula della convenzione di costituzione della gestione associata, prevista dall'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006, le amministrazioni comunali procedono alla nomina della CEC secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 6.

6. A seguito dell'approvazione del PUP o di sue varianti, gli strumenti di pianificazione territoriale diversi dal PUP sono adeguati in sede di adozione della prima variante allo strumento urbanistico da parte delle comunità o dei comuni. Il PUP individua tra le proprie disposizioni quelle che prevalgono sugli strumenti di pianificazione territoriale vigenti e non adeguati, con conseguente cessazione dell'applicazione delle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale contrastanti.

7. Fino all'approvazione della carta di sintesi della pericolosità prevista dall'articolo 22 le condizioni stabilite per la demolizione e la ricostruzione di edifici esistenti in aree ad elevata pericolosità ai sensi dell'articolo 2, comma 5, dell'allegato B della legge provinciale n. 7 del 2003, si intendono soddisfatte se sono osservate le corrispondenti disposizioni previste dall'articolo 16, comma 1, lettera f), dell'allegato del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006.

8. L'articolo 24, comma 9, e l'articolo 59, comma 4, si applicano anche ai PRG vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge, anche in deroga alle previsioni degli stessi, limitatamente alla categoria funzionale dei servizi e delle attrezzature pubbliche, prevista dall'articolo 24, comma 8, lettera g), nel rispetto degli standard urbanistici determinati ai sensi dell'articolo 59 o ai sensi del comma 3.

9. In relazione a quanto disposto dall'articolo 23, comma 6, nel caso di fusione in un comune unico, fino all'adozione del PRG del comune unico continua ad applicarsi il PTC della comunità vigente alla data della fusione.

10. La perequazione urbanistica di cui all'articolo 26 si applica anche agli immobili ricadenti in aree a penosità media, esistenti alla data di approvazione della carta di sintesi della pericolosità prevista dall'articolo 22.

11. Gli articoli 32, 33, 34 e 35, in materia di adozione, di varianti e di stralci del PTC, si applicano anche ai procedimenti di adozione del PTC, delle relative varianti e degli stralci del PTC in corso alla data di entrata in vigore di questa legge, allo stato del procedimento in cui si trovano. Sono tuttavia fatti salvi gli accordi quadro di programma sottoscritti ai sensi dell'articolo 22 della legge urbanistica provinciale 2008 prima della data di entrata in vigore di questa legge. Sono fatti salvi, inoltre, i piani stralcio al PTC approvati ai sensi dell'articolo 25 bis della legge urbanistica provinciale 2008; a questi piani è riconosciuta efficacia conformativa a decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge.

12. Gli articoli 37, 38 e 39 si applicano anche ai procedimenti di adozione del PRG e relative varianti al PRG in corso alla data di entrata in vigore di questa legge, allo stato del procedimento in cui si trovano. Il termine di decadenza di novanta giorni previsto dall'articolo 37, comma 5, per l'integrazione degli atti di piano si applica ai procedimenti in corso solo per le richieste di integrazione successive alla data di entrata in vigore di questa legge. Se i lavori della conferenza di pianificazione sono già iniziati alla data di entrata in vigore di questa legge, la verifica di compatibilità delle previsioni concernenti i nuovi insediamenti industriali insalubri prevista dall'articolo 37, comma 6, è compiuta in sede di approvazione del PRG da parte della Giunta provinciale.

12 bis. Per i procedimenti di adozione di varianti al PRG avviati prima della data di entrata in vigore di questa legge e per i quali alla medesima data è già stato espresso il parere della struttura provinciale competente, se il comune ha provveduto all'adozione definitiva della variante al PRG scaduto il termine di cui all'articolo 37, comma 8, la predetta adozione definitiva tiene luogo dell'adozione preliminare nel nuovo procedimento di variante al PRG se il comune provvede entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore di questa disposizione agli adempimenti successivi all'adozione preliminare della variante al PRG previsti dall'articolo 37, comma 3. Fatto salvo quanto previsto da questa disposizione, al procedimento di adozione della variante al PRG si applica l'articolo 37.

13. Alle previsioni dei piani relativi al patrimonio edilizio tradizionale montano, approvati ai sensi dell'articolo 61 della legge urbanistica provinciale 2008 prima dell'entrata in vigore di questa legge, che contengono disposizioni per l'utilizzo a fini abitativi permanenti dei manufatti del

patrimonio edilizio tradizionale montano, si applica l'articolo 57 della legge urbanistica provinciale 2008.

14. In relazione alla durata e all'efficacia degli strumenti di pianificazione del territorio previsti dall'articolo 45, il termine decennale di efficacia delle previsioni dei PRG che prevedono l'adozione di un piano attuativo d'iniziativa pubblica e mista pubblico-privata si applica alle previsioni di piano adottate dopo la data di entrata in vigore di questa legge. Con riferimento all'efficacia delle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti disposizioni della legge urbanistica provinciale 2008, anche se abrogate. Le previsioni dei PRG di piani d'iniziativa privata vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge non sono soggette a decadenza.

14 bis. Alle previsioni dei PRG che prescrivono l'adozione di piani attuativi scadute prima del 12 agosto 2015 si applica l'articolo 45, comma 5; il termine di diciotto mesi previsto dall'articolo 45, comma 5, decorre dalla data di entrata in vigore della legge provinciale concernente "Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e di altre disposizioni provinciali in materia di ambiente, energia, lavori pubblici, turismo e caccia", con riguardo ai piani già scaduti a quest'ultima data.

15. Nel caso di vincoli preordinati all'espropriazione ai sensi dell'articolo 48, già previsti dai PRG vigenti o adottati alla data di entrata in vigore di questa legge, il termine per la ripianificazione, individuato dall'articolo 48, comma 3, decorre:

- a) dalla data di scadenza del vincolo preordinato all'esproprio o di scadenza del periodo di reiterazione del vincolo, se successivi alla data di entrata in vigore di questa legge;
- b) dalla data di entrata in vigore di questa legge, se il vincolo o la reiterazione sono già scaduti alla medesima data.

16. L'articolo 51, relativo al procedimento di formazione dei piani attuativi, si applica anche ai procedimenti di adozione dei piani in corso alla data di entrata in vigore di questa legge, allo stato del procedimento in cui si trovano.

17. L'efficacia decennale dei piani, prevista dall'articolo 54, comma 1, vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge decorre dalla data della loro approvazione, se intervenuta dopo la data di entrata in vigore della legge urbanistica provinciale 2008. ~~La previsione dell'articolo 54, comma 2, relativa alla possibilità di realizzare gli interventi edilizi, anche dopo la scadenza del termine indicato dal comma 1 del medesimo articolo, solo se sono stati assolti dal privato gli obblighi derivanti dalla convenzione, si applica ai piani attuativi approvati successivamente alla data di entrata in vigore di questa legge.~~ **L'articolo 54, commi 2 e 2 bis, relativo alla possibilità di realizzare gli interventi edilizi anche dopo la scadenza del termine indicato nel comma 1 del medesimo articolo, si applica a tutti i piani d'iniziativa pubblica o mista pubblico-privata la cui efficacia cessa dopo la data di entrata in vigore della legge provinciale concernente "Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e di altre disposizioni provinciali in materia di ambiente, energia, lavori pubblici, turismo e caccia".**

18. Agli strumenti pianificatori attuativi approvati ai sensi della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), continuano ad applicarsi le norme della legge provinciale n. 22 del 1991, anche se abrogate. ~~Se alla data di entrata in vigore della presente legge non è stata data attuazione, in tutto o in parte, ai piani in questione, le amministrazioni comunali favoriscono l'applicazione degli accordi urbanistici previsti dall'articolo 25.~~ **Se alla data di entrata in vigore della legge provinciale concernente "Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e di altre disposizioni provinciali in materia di ambiente, energia, lavori pubblici, turismo e caccia", non è stata data completa attuazione ai piani in questione, le amministrazioni comunali sono tenute a definire la nuova disciplina delle aree interessate, eventualmente anche attraverso l'adozione di un piano integrativo, anche favorendo l'applicazione degli accordi urbanistici previsti dall'articolo 25, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge provinciale o, se successiva, dalla scadenza dei piani attuativi medesimi. La ridefinizione delle aree è atto obbligatorio.**

19. Le disposizioni dell'articolo 112, comma 5, relative al mutamento di destinazione d'uso si applicano agli edifici realizzati dopo la data di entrata in vigore di questa legge. Agli edifici

realizzati anteriormente a tale data continua ad applicarsi l'articolo 62 della legge urbanistica provinciale 2008, ancorché abrogato.

20. In relazione alla disciplina degli standard urbanistici prevista dall'articolo 59, fino alla data individuata dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale il PTC può aggregare gli standard previsti e ridefinirne le quantità in relazione alle necessità del contesto in cui l'intervento si colloca, al tipo d'intervento e alle esigenze funzionali della comunità. Fino alla data individuata dalla deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 59, comma 2, che definisce i limiti di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati e dai confini di proprietà, continua ad applicarsi la deliberazione adottata alla data di entrata in vigore di questa legge che ha un analogo oggetto.

21. In relazione alla disciplina degli spazi per parcheggi contenuta nell'articolo 60, per le attrezzature individuate dall'articolo 60, comma 4, esistenti alla data di entrata in vigore di questa legge è fatto salvo l'assetto delle disponibilità di parcheggi esistente alla medesima data. Alle stesse attrezzature esistenti al 29 dicembre 2011 continua ad applicarsi l'articolo 59, comma 1 ter, della legge urbanistica provinciale 2008.

22. In relazione alla disciplina delle fasce di rispetto dell'articolo 61 continua ad applicarsi la deliberazione adottata alla data di entrata in vigore di questa legge che ha un analogo oggetto, fino alla data di approvazione della deliberazione della Giunta provinciale che definisce criteri, condizioni e limiti per la definizione e l'utilizzo delle fasce di rispetto stradali, o fino alla diversa data stabilita dalla deliberazione stessa.

23. Il termine di un anno previsto dall'articolo 67, comma 3, per la presentazione della domanda di permesso di costruire o della SCIA decorre dalla data di entrata in vigore di questa legge, se l'autorizzazione paesaggistica è stata rilasciata prima dell'entrata in vigore di questa legge ed è efficace."

Nota all'articolo 52

- L'articolo 122 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 122

Disposizioni transitorie in materia di edilizia e di recupero del patrimonio esistente

1. Le disposizioni in materia di categorie d'intervento e di titoli edilizi, salvo che non sia diversamente disposto da quest'articolo o da altre disposizioni di questa legge, sono immediatamente applicabili dalla data di entrata in vigore di questa legge e prevalgono sulle disposizioni contenute nei regolamenti edilizi comunali e nelle norme attuative dei PRG incompatibili, che cessano di applicarsi.

2. Alle domande di concessione edilizia già presentate alla data di entrata in vigore di questa legge continuano ad applicarsi le disposizioni della legge urbanistica provinciale 2008 che regolano il procedimento di rilascio del titolo edilizio, anche se abrogate, e dei regolamenti edilizi comunali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alle domande di concessione edilizia e alle SCIA già presentate alla data di entrata in vigore di questa legge continuano ad applicarsi le disposizioni della legge urbanistica provinciale 2008, delle relative disposizioni attuative e dei regolamenti edilizi o provvedimenti comunali in materia di contributo di concessione, anche se abrogati.

4. Per le concessioni edilizie già rilasciate alla data di entrata in vigore di questa legge e per le SCIA già presentate alla medesima data si applicano le disposizioni della legge urbanistica provinciale 2008, anche se abrogate, dei PRG e dei regolamenti edilizi comunali vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge, a condizione che i lavori siano iniziati, ai sensi dell'articolo 83, comma 3, della presente legge. Si applicano immediatamente, alla data di entrata in vigore di questa legge, le disposizioni sulle varianti di cui all'articolo 92.

5. Fino alla definizione da parte del regolamento edilizio comunale del contributo di costruzione, si applica il contributo del 5 per cento del costo medio di costruzione determinato ai sensi dell'articolo 87, comma 3, lettera d), per gli interventi di recupero individuati dall'articolo 77, comma 2, e il contributo del 20 per cento del medesimo costo, per gli interventi di nuova costruzione previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera g).

6. Fino all'approvazione della deliberazione prevista dall'articolo 87, comma 4, che definisce i requisiti di idoneità dell'alloggio, si applica la deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale n. 21 del 1992.

7. Il comma 1 dell'articolo 101 si applica alle domande di annullamento presentate successivamente alla data di entrata in vigore di questa legge. Alle domande presentate prima dell'entrata in vigore di questa legge continua ad applicarsi l'articolo 139 della legge urbanistica provinciale 2008 ancorché abrogato.

8. Il procedimento previsto dall'articolo 106 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore di questa legge per gli interventi riguardanti edifici soggetti a risanamento conservativo che presentano condizioni statiche tali da non consentirne il recupero nel rispetto delle condizioni previste dalle norme urbanistiche per la tipologia d'intervento, se non è stato espresso il parere della struttura provinciale competente in materia urbanistica. In questi casi è acquisito il parere della CPC o l'autorizzazione paesaggistica, se richiesta. La domanda di permesso di costruire è presentata, assieme alla perizia statica, prima di qualsiasi intervento sulle parti strutturali dell'edificio.

8 bis. Con riguardo agli interventi di ristrutturazione edilizia continuano ad applicarsi le norme dei PRG vigenti prima del 12 agosto 2015 che ammettono ampliamenti volumetrici o di superficie utile degli edifici esistenti, anche se superiori al limite del 20 per cento del volume originario.

8 ter. L'articolo 93, come modificato dall'articolo 37 della legge provinciale concernente "Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e di altre disposizioni provinciali in materia di ambiente, energia, lavori pubblici, turismo e caccia", non si applica agli edifici per i quali alla data di entrata in vigore di quest'ultima legge è in corso il procedimento di rilascio del certificato di agibilità da parte del comune."

Nota all'articolo 53

- L'articolo 124 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 124

Disposizioni attuative e abrogative

1. Entro otto mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, sentito il Consiglio delle autonomie locali e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, è adottato il regolamento urbanistico-edilizio provinciale che stabilisce le disposizioni per la sua attuazione. Il regolamento può prevedere norme transitorie per la prima applicazione della legge.

1 bis. Ai fini della modifica di questa legge e del regolamento urbanistico-edilizio provinciale sono sentiti gli ordini professionali e i soggetti portatori di interessi relativi ai settori edile e ambientale.

2. Dalla data di entrata in vigore di questa legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) legge urbanistica provinciale 2008, tranne l'articolo 57, gli articoli da 81 a 91 e da 123 a 138, l'articolo 149 bis, il comma 4 dell'articolo 151, il comma 1 dell'articolo 152, i commi 2 e 3 dell'articolo 153, gli articoli 154 e 155;
- b) articolo 113 della legge provinciale 24 luglio 2008, n. 10;
- c) legge provinciale 17 dicembre 2009, n. 17;
- d) articoli da 2 a 14, da 16 a 29 e da 32 a 36 della legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4;
- e) legge provinciale 16 luglio 2010, n. 15;
- f) articolo 65 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- g) articolo 80 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9;
- h) articolo 21 della legge provinciale 28 marzo 2012, n. 4;
- i) articolo 54 della legge provinciale 2 maggio 2012, n. 8;
- j) articolo 5 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10;
- k) articoli 28 e 30 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20;
- l) articoli 20, 21 e 22 della legge provinciale 7 dicembre 2012, n. 24;
- m) articoli 13, 14, 15 e 17 della legge provinciale 27 marzo 2013, n. 4;
- n) articolo 15 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9;

- o) articolo 23 della legge provinciale 9 agosto 2013, n. 16;
- p) articolo 28 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19;
- q) legge provinciale 14 maggio 2014, n. 3, tranne gli articoli 22, 28, 32 e 35;
- r) articolo 53 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14."

Nota all'articolo 54

- L'articolo 86 della legge urbanistica provinciale 2008 - e cioè della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 86

Interventi a favore della diffusione delle tecniche di edilizia sostenibile e di edilizia in legno di qualità

1. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, sono definiti gli indirizzi di carattere generale volti a definire criteri e modalità di redazione di strumenti di pianificazione territoriale che favoriscano la diffusione delle tecniche di edilizia sostenibile.

2. I piani regolatori generali possono individuare apposite aree da destinare alla realizzazione di interventi di edilizia abitativa pubblica di cui all'articolo 45, comma 1, lettera c), ivi compreso il recupero del patrimonio edilizio esistente, mediante l'utilizzo di tecniche di edilizia sostenibile, con particolare riferimento all'utilizzo del legno come elemento strutturale; per l'acquisizione delle aree o degli immobili ai fini della realizzazione degli interventi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 47.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sono stabiliti indici edilizi volti a favorire l'uso di tecniche di edilizia sostenibile, anche per il calcolo del contributo di concessione, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) è garantito lo scomputo dagli indici edilizi delle murature perimetrali degli edifici, dei solai e di altri elementi costruttivi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche; nel caso di edifici di nuova costruzione, tali opere sono computate per la determinazione della distanza, ma non per la determinazione dell'altezza;
- b) per gli edifici che presentano livelli di prestazioni energetiche superiori a quelli obbligatori previsti dal regolamento di attuazione di questo capo, oltre allo scomputo dagli indici previsto dalla lettera a), è riconosciuto un incremento volumetrico, anche per il calcolo degli altri indici edilizi, determinato in rapporto alla qualità del livello di prestazione, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze; questa lettera non si applica agli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo **e agli edifici di pregio storico-architettonico specificamente individuati dal piano regolatore generale;**
- c) per gli interventi realizzati nel rispetto degli indici massimi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, in alternativa all'incremento volumetrico previsto nella lettera b), è prevista la facoltà di richiedere la riduzione del contributo di concessione in misura pari alla somma dovuta per l'incentivo volumetrico; in caso di richiesta dell'incremento volumetrico previsto nella lettera b), presentata successivamente all'ottenimento della riduzione del contributo di concessione, il riconoscimento dell'incremento volumetrico è subordinato al pagamento di un importo corrispondente alla somma determinata a titolo di riduzione del contributo di concessione, maggiorato degli interessi legali.

3 bis. Le agevolazioni individuate con la deliberazione della Giunta provinciale prevista nel comma 3 si applicano anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali vigenti, se le stesse risultano più favorevoli. In ogni caso le agevolazioni previste dal comma 3 si computano anche in aggiunta ad eventuali incrementi degli indici edilizi già previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali per fattispecie diverse da quelle previste dal comma 3. Qualora gli strumenti urbanistici e i regolamenti comunali prevedano agevolazioni corrispondenti a quelle di cui al comma 3, resta ferma l'applicazione delle misure comunali più favorevoli.

3 ter. Le agevolazioni previste nel comma 3, lettera a), si applicano anche agli edifici che presentano livelli di prestazione energetica obbligatori. In attesa della deliberazione della Giunta

provinciale prevista dal comma 3 e per la prima applicazione della lettera a) del medesimo comma, fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dagli strumenti di pianificazione e dai regolamenti comunali, si applicano i seguenti criteri di scomputo degli indici edilizi:

- a) nel caso di edifici di nuova costruzione, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere una prestazione energetica obbligatoria o di livello superiore non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi; nel rispetto di predetti limiti è ammessa la deroga, all'atto del rilascio del titolo abilitativo edilizio, alla disciplina provinciale e comunale relativa alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici;
- b) nel caso di interventi su edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura, è ammessa la deroga all'atto del rilascio del titolo abilitativo edilizio, con riferimento alle distanze minime tra gli edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggiore spessore degli elementi di copertura; la deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti; sono fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di distanze minime.

4. La Provincia, le comunità e i comuni, anche sulla base di protocolli d'intesa e convenzioni con le categorie, associazioni e organismi interessati, promuovono la diffusione delle tecniche di edilizia sostenibile anche attraverso iniziative culturali, di formazione e aggiornamento professionale.

5. La Provincia può promuovere la creazione di un marchio, volto a valorizzare edifici che rispettino standard elevati di carattere energetico e di sostenibilità ambientale.

6. La Provincia, anche sulla base di convenzioni con gli istituti di credito, favorisce l'accesso a forme agevolate di credito per interventi che soddisfino determinati requisiti documentabili mediante le certificazioni energetiche e ambientali di questo capo.

7. Nella determinazione dei criteri per la concessione delle agevolazioni alle imprese previste dalle leggi provinciali in materia si tiene conto della partecipazione delle imprese richiedenti alle filiere produttive locali che operano nel settore del risparmio energetico e dell'edilizia sostenibile. Gli strumenti di programmazione provinciale che prevedono la realizzazione di edifici pubblici o il loro finanziamento individuano criteri e modalità per la diffusione di tecniche di progettazione e costruzione degli edifici pubblici ispirate ai principi dell'edilizia sostenibile.

8. La concessione di contributi per l'edilizia agevolata previsti dalla legge provinciale n. 21 del 1992 e la valutazione dei progetti nell'ambito delle procedure di convenzionamento con le imprese previste dalla legge provinciale n. 15 del 2005 è effettuata tenendo conto dei livelli di prestazioni energetiche e di sostenibilità ambientale, attestati dalle certificazioni previste dagli articoli 84 e 85.

9. Nel finanziamento degli interventi di competenza di ITEA s.p.a. effettuati ai sensi delle leggi provinciali n. 21 del 1992 e n. 15 del 2005 la Giunta provinciale può stabilire l'entità della quota minima d'interventi che devono osservare i criteri per il rilascio del certificato di sostenibilità ambientale.

9 bis. La deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 3 determina gli indici edilizi volti a favorire l'uso di tecniche di edilizia sostenibile anche per l'edilizia in legno di qualità, nel rispetto dei criteri individuati dal comma 3 e di eventuali ulteriori criteri individuati dalla medesima deliberazione. La deliberazione individua anche i parametri necessari per il riconoscimento della certificazione di qualità costruttiva degli edifici in legno."

Nota all'articolo 56

- L'articolo 13 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 13

Disposizioni in materia di servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica e abrogazione dell'articolo 25 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, in materia di energia elettrica

1. Il servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica è realizzato in conformità alle prescrizioni del piano della distribuzione approvato dalla Giunta provinciale sentita la rappresentanza unitaria dei comuni (RUC).

2. Il piano di cui al comma 1 individua:

- a) i bacini territoriali di utenza del servizio di distribuzione dell'energia elettrica secondo criteri di economicità e razionale utilizzazione dell'energia a disposizione del fabbisogno locale;
 - b) gli standard minimi qualitativi e quantitativi del servizio da erogare;
 - c) i requisiti tecnici e organizzativi dei gestori del servizio di distribuzione, nel rispetto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di energia), come modificato dal decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, e dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica);
- c bis) la procedura per il rilascio della concessione del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica.

3. La Provincia rilascia la concessione per l'esercizio del servizio di distribuzione dell'energia elettrica fino al 31 dicembre 2030:

- a) con riferimento ai territori serviti alla data di entrata in vigore della legge finanziaria provinciale 2014 alle imprese degli enti locali, ai consorzi e alle società cooperative di produzione e di distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (Istituzione dell'Ente nazionale per la energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche), come da ultimo modificato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, che siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 e che alla data del 25 dicembre 1999 esercitavano l'attività di distribuzione dell'energia elettrica, o a imprese risultanti da operazioni di aggregazione o accorpamento di questi soggetti, secondo quanto previsto dal piano della distribuzione;
- b) alle imprese degli enti locali la cui popolazione residente rappresenti almeno la maggioranza di quella residente nel rispettivo bacino territoriale di utenza o ai soggetti di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, come modificato dall'articolo 19 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, in possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 2, cui siano conferiti gli impianti acquisiti dall'ENEL s.p.a. ai sensi del medesimo decreto. Ai fini del presente articolo sono considerate imprese degli enti locali le società di capitali a prevalente partecipazione dei medesimi enti o di società da essi controllate.

4. La società costituita ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, sentita la rappresentanza unitaria dei comuni di cui all'articolo 22 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale), come modificato dall'articolo 25 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, può assumere, anche prima dell'approvazione del piano di cui al comma 2, il servizio di distribuzione dell'energia elettrica già esercitato nell'ambito del territorio provinciale, alla data di entrata in vigore della presente legge, dall'ENEL s.p.a. o da sue società controllate. Fermo restando quanto disposto dai commi 5 e 6 alla società costituita ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale n. 3 del 2000 è rilasciata la concessione per l'esercizio del servizio di distribuzione dell'energia elettrica per tutto il territorio di riferimento; fino al rilascio della concessione la medesima società continua a esercitare l'attività di distribuzione dell'energia elettrica assunta dall'ENEL s.p.a.

5. Ove la società di cui all'articolo 18 della legge provinciale n. 3 del 2000 abbia assunto l'esercizio dell'attività di distribuzione dall'ENEL s.p.a., il successivo trasferimento degli impianti ai soggetti di cui al comma 3, lettera b), comporta il loro subingresso, per la parte relativa al bacino territoriale d'utenza interessato, nella concessione di cui al comma 4. Il trasferimento degli impianti avviene sulla base di apposita intesa tra le imprese degli enti locali e la società di cui all'articolo 18 della legge provinciale n. 3 del 2000.

6. Al fine di assicurare la continuità, la qualità e l'efficienza dei complessivi servizi di

distribuzione dell'energia elettrica nell'intero territorio provinciale, il piano di cui al comma 2 può prevedere che parte degli impianti acquisiti dall'ENEL s.p.a. ai sensi del comma 4:

- a) sia mantenuta dalla società di cui all'articolo 18 della legge provinciale n. 3 del 2000, con particolare riferimento alle reti di alta e media tensione;
- b) sia trasferita ai soggetti di cui al comma 3, lettera a), con le modalità previste dall'articolo 13, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, per assicurare la copertura del servizio di distribuzione sull'intero territorio comunale o il raggiungimento dello standard quantitativo minimo del servizio da erogare in attuazione dei principi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

7. Qualora nell'ambito di un bacino territoriale d'utenza il concessionario, per qualsiasi motivo, cessi l'attività prima del 31 dicembre 2030 o qualora la concessione sia revocata, la concessione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica relativamente al medesimo ambito è rilasciata alla società di cui all'articolo 18 della legge provinciale n. 3 del 2000 fino al 31 dicembre 2030.

8. Qualora prima del 31 dicembre 2030 uno dei soggetti di cui al comma 3, lettera a), cessi l'attività per qualsiasi motivo o la sua concessione sia revocata, il servizio di distribuzione dell'energia elettrica già svolto dal medesimo soggetto è assunto dal concessionario del bacino territoriale di riferimento. A tal fine la concessione di cui al comma 3 definisce apposite prescrizioni.

8 bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, nei casi di cui ai commi 7 e 8, i beni adibiti all'esercizio del servizio pubblico di distribuzione continuano ad essere destinati a tali fini e sono utilizzati dal nuovo gestore, a fronte della corresponsione di un canone determinato dal provvedimento di subentro. Restano salve le facoltà del cessato di negoziare con il subentrante alternative forme di cessione o di messa in disponibilità dei beni, con i connessi corrispettivi; di tali eventuali accordi si darà atto nel provvedimento di subentro; restano salvi gli accordi già stipulati prima dell'entrata in vigore di questo comma. Per i fini di questo comma e dei commi 7 e 8, la Giunta provinciale può dettare apposite prescrizioni.

8 ter. Nei casi previsti dal comma 8 il concessionario subentrante riconosce un prezzo corrispondente al valore industriale residuo determinato nel rispetto dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, intendendosi come costo di realizzazione, ai sensi di quest'ultima disposizione, il valore di ricostruzione a nuovo delle infrastrutture oggetto di cessione. Per la determinazione della vita utile delle infrastrutture e dei relativi ammortamenti si applicano i criteri desumibili dalla regolazione tariffaria definita dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico. I criteri di definizione del prezzo previsti da questo comma possono trovare applicazione anche nei casi di cessazione dell'attività a fronte di affitti o di cessioni di rami di azienda quando l'alienazione ha efficacia dall'anno di approvazione di questa disposizione.

9. *omissis*

10. *omissis"*

Nota all'articolo 57

- L'articolo 23 ter della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art 23 ter

Rideterminazione dei parametri di concessione idrica per effetto dei deflussi minimi vitali

1. A seguito dell'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974, relative ai deflussi minimi vitali, il servizio provinciale competente in materia di acque pubbliche ridetermina i parametri caratteristici delle concessioni idriche, con riferimento alla data da cui decorre l'obbligo di attivazione di questi deflussi.

2. Se a seguito della rideterminazione dei parametri caratteristici si verifica una riduzione della potenza nominale media di concessione il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo né al riconoscimento di interessi o meccanismi di rivalutazione relativi a periodi antecedenti alla data di entrata in vigore di questo articolo, ma alla sola riduzione dei canoni di concessione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Per i fini di questo comma e del comma 4 per canoni di concessione s'intende anche l'energia elettrica dovuta ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972.

3. La rideterminazione ai sensi del comma 2 non produce effetti sulla base di calcolo delle somme dovute dai concessionari ai sensi dell'articolo 1 bis 1, comma 15 quater, lettere a), b) ed e), che sono pertanto determinate con riferimento alla potenza nominale media di concessione al lordo dei rilasci dei deflussi minimi vitali, anche sperimentali, **fatto salvo quanto previsto dal comma 3 bis.**

3 bis. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in essere alla data di entrata in vigore di questa disposizione, in caso di ricalibratura dei DMV da rilasciare dalle opere di presa rispetto a quelli individuati in base alla cartografia di cui al capitolo III.6.3 del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006 (Norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche), la Giunta provinciale, sentiti i comuni e le comunità interessati, può escludere l'applicazione della ricalibratura dei DMV, quando il mantenimento della portata in alveo è necessario a soddisfare altri usi diversi da quelli necessari per gli obiettivi di qualità, quali, per esempio, quelli connessi all'esercizio di attività sportive e alla fruibilità del paesaggio per scopo turistico. In questo caso le somme dovute ai sensi dell'articolo 1 bis 1, comma 15 quater, lettere a) ed e), sono rideterminate in ragione del mancato incremento della potenza nominale media di concessione in base a criteri definiti dalla Giunta provinciale. La Giunta provinciale tiene conto della rideterminazione nella definizione dei criteri di riparto prevista dall'articolo 1 bis 1, comma 15 septies, relativi ai comuni per il cui territorio è stata esclusa la ricalibratura del DMV. Questo comma si applica anche quando la ricalibratura del DMV ha carattere sperimentale.

4. L'eventuale differenza fra gli importi dei canoni di concessione effettivamente versati dal concessionario alla Provincia o ai soggetti di cui all'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), dalla data da cui decorre l'obbligo di attivazione dei deflussi minimi vitali e gli importi da versare in applicazione del comma 2, forma oggetto di conguaglio, anche su base pluriennale, con modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, adottata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di quest'articolo.

5. Alle concessioni per derivazione di acqua a scopo idroelettrico in corso alla data di entrata in vigore di quest'articolo, la cui potenza nominale media di concessione, per effetto dell'applicazione del comma 1 è rideterminata su valori inferiori o uguali a 3.000 kW, si applicano, anche ai fini del rinnovo, le disposizioni concernenti le piccole derivazioni per forza motrice.

5 bis. Oltre a quanto previsto dai commi da 1 a 5, con riferimento alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico rilasciate dallo Stato nelle quali è subentrata la Provincia, quest'ultima può definire con i concessionari le posizioni pendenti nel rapporto di concessione, anche in esito ai collaudi e al rilascio del deflusso minimo vitale.

5 ter. La Provincia è autorizzata a promuovere con i BIM e i comuni rivieraschi ulteriori

misure o accordi con i concessionari di cui al comma 5 bis per definire le eventuali posizioni pendenti nel rapporto di concessione, anche in esito ai collaudi e al rilascio del deflusso minimo vitale."

Nota all'articolo 58

- L'articolo 43 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 43

Contenimento del costo dei lavori pubblici

1. ~~Fino al 30 giugno 2017~~ **Fino al 31 dicembre 2017**, nei progetti di lavori pubblici, i costi dei lavori, delle forniture e degli imprevisti sono ridotti dell'8 per cento rispetto al valore determinato secondo la normativa vigente.

2. Il comma 1 si applica ai lavori per i quali i bandi sono stati pubblicati o le lettere di invito sono state spedite dopo la data di entrata in vigore di questa legge."

Nota all'articolo 59

- L'articolo 2 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 - e cioè della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 2

Strutture alpinistiche

1. Ai fini della presente legge sono strutture alpinistiche:

- a) i rifugi alpini, previsti dall'articolo 6;
- b) i bivacchi, previsti dall'articolo 7;
- c) i tracciati alpini, previsti dall'articolo 8.

2. Per il presidio della montagna, anche a garanzia del suo corretto utilizzo, le strutture alpinistiche riconosciute dalla Provincia sono considerate di interesse pubblico.

3. Anche ai fini di promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle strutture alpinistiche provinciali, la Provincia cura l'elenco delle medesime secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

4. La Provincia, con l'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 3, riconosce le strutture alpinistiche individuate anche su segnalazione di enti pubblici, associazioni e privati. La perdita dei requisiti previsti da questa legge comporta la cancellazione delle strutture alpinistiche dall'elenco.

5. L'utilizzo della denominazione di rifugio è consentito esclusivamente alle strutture alpinistiche iscritte nell'elenco di cui al comma 3.

6. Per la realizzazione o la modifica ~~di strutture alpinistiche~~ **delle strutture alpinistiche previste dal comma 1, lettere a) e b)**, compreso l'adattamento o la trasformazione di immobili esistenti, è richiesta l'autorizzazione della Provincia, ferme restando le disposizioni provinciali in materia urbanistica."

Nota all'articolo 60

- L'articolo 5 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 5

Commissione di coordinamento

1. Le autorizzazioni previste dall'articolo 2 per la realizzazione o la modifica ~~di strutture alpinistiche~~ **delle strutture alpinistiche previste dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b)**, sono rilasciate dalla commissione di coordinamento di cui all'articolo 6 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci). In tal caso la commissione opera con le modalità previste dall'articolo 6 della legge provinciale n. 7 del 1987."

Nota all'articolo 61

- L'articolo 8 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 8

Tracciati alpini

1. Ai fini della presente legge sono tracciati alpini:
 - a) i sentieri alpini quali percorsi escursionistici appositamente segnalati che consentono il passaggio in zone di montagna e conducono a rifugi, bivacchi o località di interesse alpinistico, naturalistico e ambientale;
 - b) i sentieri alpini attrezzati quali tracciati appositamente segnalati che consentono il passaggio in zone di montagna, la cui percorribilità è parzialmente agevolata mediante idonee opere;
 - c) le vie ferrate quali itinerari di interesse alpinistico appositamente segnalati che si sviluppano totalmente o prevalentemente in zone rocciose o comunque impervie, la cui percorribilità è consentita dalla installazione di attrezzature fisse;
 - d) le vie alpinistiche quali itinerari che possono richiedere una progressione anche in arrampicata, segnalati solo da tracce di passaggio o ometti in pietra, attrezzate dei soli ancoraggi per agevolare l'assicurazione degli alpinisti.
2. Sono iscritti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 3, esclusivamente i tracciati alpini **riconosciuti d'interesse escursionistico e alpinistico dalla Provincia** e in relazione ai quali sono stati individuati i soggetti impegnati a provvedere al loro controllo e manutenzione. L'iscrizione nell'elenco e l'esercizio dell'attività di controllo e manutenzione dei tracciati non escludono i rischi connessi alla frequentazione dell'ambiente montano."

Nota all'articolo 62

- L'articolo 6 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987 - e cioè della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)-, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 6

Commissione di coordinamento

1. È istituita una commissione di coordinamento nominata dalla Giunta provinciale e composta da:
 - a) il dirigente generale del dipartimento competente in materia di turismo, con funzioni di presidente;
 - b) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di turismo, con funzioni di vicepresidente;
 - c) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di impianti a fune;
 - d) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di foreste e fauna;
 - e) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio;
 - f) il dirigente della struttura provinciale competente in materia geologica;
 - g) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di prevenzione dal rischio valanghivo;
 - h) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche;
 - i) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di bacini montani;
 - j) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura e valorizzazione ambientale;
 - k) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di valutazione ambientale.
2. Funge da segretario un funzionario della struttura provinciale competente in materia di turismo.
3. La commissione è convocata dal presidente, d'ufficio o su richiesta anche di uno solo dei componenti, ed è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. I provvedimenti di autorizzazione previsti dal comma 4 sono deliberati con voto unanime dei presenti.

4. La commissione autorizza:
- a) l'esecuzione di lavori su piste esistenti o di nuova realizzazione, comprese le relative opere accessorie e le altre infrastrutture strettamente connesse agli sport invernali, entro i limiti stabiliti dalla Giunta provinciale;
 - b) l'esecuzione dei lavori conseguenti alla sostituzione o alla modifica delle linee funiviarie e delle relative opere accessorie ritenute non sostanziali secondo quanto disposto dall'articolo 15;
 - c) l'esecuzione di lavori per la realizzazione di opere di difesa dalle valanghe, entro i limiti stabiliti dalla Giunta provinciale;
 - d) l'esecuzione dei lavori per la realizzazione o la modifica delle strutture alpinistiche ~~previste dalla legge provinciale~~ **previste dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge provinciale** 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini), comprese le relative opere e infrastrutture accessorie.
5. Ferme restando le procedure in materia di valutazione di incidenza e di valutazione d'impatto ambientale, l'autorizzazione prevista dal comma 4 sostituisce ogni altro provvedimento di competenza provinciale.
6. La commissione esprime pareri relativi a ogni questione in materia di impianti a fune e piste da sci ad essa sottoposta dalla Giunta provinciale o dalle strutture provinciali."

Nota all'articolo 63

- L'articolo 8 della legge provinciale sui campeggi 2012 - e cioè della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6, in materia di soggiorni socio-educativi) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 8

Aree di servizio e aree di sosta attrezzate per autocaravan

1. Tenuto conto dell'opportunità di assicurare un adeguato livello di servizio per gli autocaravan in transito, ~~la comunità il comune~~ **il comune** promuove, ove necessario, la realizzazione delle aree di servizio per autocaravan, denominate camper service, dove non è consentita la sosta, dotate di erogatori di acqua potabile, ~~sistemi di allacciamento temporaneo alla rete elettrica,~~ **(soppresse)** contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, sistemi di illuminazione, impianti igienico-sanitari atti allo scarico delle acque reflue nere e grigie. Il piano regolatore generale del comune individua le zonizzazioni urbanistiche in cui sono ammesse le aree camper service. ~~Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri per l'individuazione da parte dei comuni di tali zonizzazioni urbanistiche.~~ **(soppresse)**

2. Le aree camper service sono realizzate dai comuni o dai soggetti privati. La normativa provinciale in materia di incentivazione delle attività economiche prevede specifici interventi per il sostegno degli investimenti realizzati dai privati.

3. Il piano regolatore generale del comune individua le aree di sosta attrezzate per autocaravan dotate almeno degli stessi servizi delle aree camper service, dove è consentita la sosta per un periodo non eccedente le quarantotto ore. In occasione di eventi di rilevante interesse turistico i comuni possono stabilire deroghe a questo limite per un ulteriore periodo massimo di settantadue ore da determinare in relazione alla durata dei predetti eventi. I comuni possono inoltre stabilire deroghe al predetto limite temporale consentendo che la sosta sia protratta fino a un massimo di trecentosessanta ore nelle aree di sosta attrezzate poste nelle immediate vicinanze di strutture sanitarie e ospedaliere, ivi compresi gli stabilimenti termali, tenuto conto della disponibilità sul territorio di strutture ricettive all'aperto.

4. Le aree di sosta attrezzate per autocaravan sono realizzate dai comuni o dai soggetti privati.

5. La gestione delle aree di sosta attrezzate per autocaravan, da parte di soggetti privati che non sia attività integrativa di altra attività economica svolta in via prevalente dal medesimo gestore, è subordinata al rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 13, ove applicabili, e alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'articolo 14.

6. Lo stazionamento nelle aree di sosta attrezzate per autocaravan eccedente le quarantotto

ore costituisce violazione del divieto di campeggio stabilito dall'articolo 7 e configura la fattispecie di esercizio di campeggio abusivo da parte del turista ai sensi del medesimo articolo e la fattispecie di esercizio di campeggio in assenza di segnalazione certificata di inizio attività da parte del gestore dell'area di sosta.

7. Nelle aree di sosta attrezzate per autocaravan deve essere garantito il controllo costante con idonei impianti di videosorveglianza.

8. Gli organi di vigilanza previsti dall'articolo 20 provvedono a effettuare controlli periodici sul rispetto di quanto previsto da questo articolo.

9. Nel caso in cui le aree previste da questo articolo siano realizzate su terreni di proprietà pubblica, gli enti pubblici titolari possono disciplinare nell'atto di affidamento della disponibilità anche le modalità di determinazione delle tariffe da applicare da parte dell'affidatario. Per i terreni di proprietà della Provincia questo comma costituisce un obbligo."

Nota all'articolo 64

- L'articolo 9 della legge provinciale sui campeggi 2012 come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 9

Disposizioni in materia urbanistica

~~1. Ai fini del coordinamento di questa legge con le norme di carattere edilizio, il rilascio della concessione edilizia o la realizzazione di interventi all'interno dei campeggi ai sensi delle vigenti disposizioni in materia urbanistica sono subordinati all'ottenimento del visto di corrispondenza previsto dall'articolo 10.~~

1. Per coordinare questa legge con le norme di carattere edilizio, l'allestimento delle strutture ricettive all'aperto e la realizzazione al loro interno di interventi soggetti a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia urbanistica sono subordinati alla verifica della conformità delle opere da realizzare a questa legge e al relativo regolamento di esecuzione, ivi compresi i parametri strutturali per i diversi livelli di classificazione. La conformità è verificata secondo quanto previsto dall'articolo 10.

2. L'allestimento di un campeggio e di un campeggio-villaggio è ammesso solo se espressamente previsto dagli strumenti urbanistici. L'allestimento del campeggio e del campeggio-villaggio, nonché gli interventi da realizzare nel suo interno, sono soggetti a titolo edilizio se questo è richiesto dalla normativa urbanistica; il titolo edilizio non può essere ottenuto se il progetto non rispetta i parametri strutturali minimi previsti per il livello di classificazione a una stella.

3. Il piano regolatore generale definisce i criteri per la localizzazione e per il dimensionamento delle strutture edilizie permanenti presenti nell'area destinata a campeggio o a campeggio-villaggio, per garantire il loro corretto inserimento nel contesto territoriale e paesaggistico. Sulla base degli stessi criteri il piano regolatore generale definisce i parametri edilizi delle strutture permanenti.

4. Per i fini della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale), allegato B, articolo 22, comma 5, nelle aree di protezione dei laghi s'intendono interventi di riqualificazione funzionale del campeggio e del campeggio-villaggio quelli che comportano l'aumento del suo livello di classificazione di almeno una stella."

Nota all'articolo 66

- L'articolo 12 della legge provinciale sui campeggi 2012 come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 12

Classificazione

1. L'attribuzione ~~di un livello di classificazione~~ **della classificazione** è obbligatoria, precede ed è presupposto per l'esercizio dell'attività.

~~2. La classificazione consiste in una dichiarazione di autoclassificazione con la quale il titolare o il gestore della struttura attesta la denominazione della struttura, gli elementi necessari per la classificazione, come definiti nel regolamento di esecuzione, il livello di classificazione e la tipologia da assegnare alla struttura.~~

2. La classificazione attesta la denominazione, la tipologia e il livello di classificazione assegnato alla struttura ricettiva all'aperto.

3. In relazione ai requisiti posseduti le strutture ricettive all'aperto sono classificate in cinque livelli, contrassegnati in ordine decrescente da cinque, quattro, tre, due e una stella. Il regolamento di esecuzione individua i parametri strutturali e funzionali per i diversi livelli di classificazione. Il regolamento può prevedere i casi e le modalità con cui è possibile derogare a questi parametri in relazione all'assetto urbanistico del territorio provinciale.

~~4. Prima di procedere alla dichiarazione di autoclassificazione per una struttura ricettiva a cinque stelle l'interessato può chiedere un parere preventivo alla commissione qualità prevista dall'articolo 15. (abrogato)~~

~~5. La dichiarazione di autoclassificazione è presentata sia per i nuovi esercizi sia per segnalare tutte le variazioni intervenute negli elementi di classificazione anche se non comportano mutamenti nel livello di classificazione o nella tipologia.~~

5. La domanda di classificazione è presentata alla struttura provinciale competente in materia di turismo dal titolare o dal gestore della struttura ricettiva all'aperto, sia per i nuovi esercizi sia a seguito della perdita o della variazione dei parametri strutturali e funzionali qualora comportino mutamenti nel livello di classificazione o nella tipologia. Se la perdita o la variazione non comportano modifiche del livello di classificazione o della tipologia il titolare o il gestore della struttura ricettiva all'aperto provvedono a darne comunicazione alla struttura provinciale competente in materia di turismo.

5 bis. La Giunta provinciale individua con propria deliberazione il contenuto della domanda di classificazione e della comunicazione prevista dal comma 5, le modalità di presentazione delle stesse nonché la documentazione da allegare.

~~6. La dichiarazione di autoclassificazione è presentata contestualmente alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'articolo 14. Il comune trasmette copia della dichiarazione di autoclassificazione alla struttura provinciale competente in materia di turismo entro il termine e con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale. (abrogato)~~

~~7. La variazione o la perdita di uno o più degli elementi necessari per la classificazione comporta, per il titolare o il gestore della struttura, l'obbligo di sostituire la dichiarazione di autoclassificazione già presentata con una nuova dichiarazione. (abrogato)~~

~~8. Il livello di classificazione che risulta dalla dichiarazione di autoclassificazione è modificato d'ufficio dalla struttura provinciale competente in materia di turismo se viene accertata in qualunque momento l'errata compilazione dell'autoclassificazione o la non corrispondenza tra gli elementi di classificazione autoattribuita e quelli previsti ai sensi di questa legge. Il livello di classificazione è revocato d'ufficio se viene accertata in qualunque momento l'insussistenza di uno dei requisiti minimi per la classificazione a una stella. La modifica o la revoca è disposta dalla struttura provinciale competente in materia di turismo, previa diffida a ripristinare i requisiti entro il termine assegnato, ed è comunicata al comune.~~

8. La struttura provinciale competente in materia di turismo provvede d'ufficio alla classificazione della struttura ricettiva all'aperto qualora venga accertata in qualunque momento la non corrispondenza tra i parametri di classificazione posseduti e il livello di classificazione precedentemente assegnato alla medesima struttura. La classificazione è revocata d'ufficio se viene accertata in qualunque momento l'insussistenza anche di uno solo

dei parametri per la classificazione a una stella. I provvedimenti previsti da questo comma sono disposti dalla struttura provinciale competente in materia di turismo, previa diffida a ripristinare i requisiti entro il termine assegnato.

8 bis. I provvedimenti di classificazione e di revoca della classificazione e la comunicazione prevista dal comma 5 sono trasmessi in copia al comune competente per territorio a cura della struttura provinciale competente in materia di turismo."

Nota all'articolo 67

- L'articolo 13 della legge provinciale sui campeggi 2012 come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 13

Requisiti per l'esercizio dell'attività

1. I requisiti per l'esercizio dell'attività sono:

- a) il possesso da parte del richiedente, titolare o gestore della struttura ricettiva, dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nel testo volta a volta vigente, e dalla normativa in materia di antimafia;
- b) la disponibilità completa ed esclusiva della struttura ricettiva;
- c) la classificazione della struttura ricettiva;
- d) il possesso del titolo edilizio;
- e) ~~il possesso della certificazione, rilasciata da un tecnico abilitato, in ordine agli allestimenti antincendio e alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività alla struttura provinciale competente in materia di antincendi e protezione civile, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia;~~
- e) **la conformità della struttura ricettiva alle norme vigenti in materia di prevenzione incendi e di sicurezza;**
- f) ~~il possesso della certificazione, rilasciata da un tecnico abilitato, in ordine alla conformità la~~ **conformità** alla normativa vigente degli impianti tecnologici realizzati all'interno della struttura ricettiva;
- g) la stipula di una polizza di assicurazione per i rischi di responsabilità civile nei confronti degli utenti."

Nota all'articolo 68

- L'articolo 19 della legge provinciale sui campeggi 2012 come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 19

Obbligo di esposizione al pubblico

1. All'ingresso della struttura ricettiva all'aperto il titolare o il gestore espone, in luogo visibile, l'insegna con la denominazione, la tipologia e la classificazione simboleggiata dal numero delle stelle assegnate e i periodi di apertura.

2. All'interno del locale di ricezione sono esposti al pubblico:

- a) la segnalazione certificata di inizio attività della struttura ricettiva all'aperto;
- a bis) il provvedimento di classificazione e le successive comunicazioni;**
- b) *omissis*
- c) la planimetria generale e il regolamento interno della struttura."

Nota all'articolo 69

- L'articolo 21 della legge provinciale sui campeggi 2012 come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 21
Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni di questa legge comportano l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- a) il pagamento di una somma da 1.500 a 4.500 euro in caso di esercizio di campeggio e campeggio-villaggio senza il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 13 e senza la segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'articolo 14; inoltre l'autorità competente all'irrogazione della sanzione ordina l'immediata chiusura dell'attività;
- b) il pagamento di una somma da 500 a 1.500 euro in caso di superamento della capacità ricettiva dichiarata; in caso di recidiva la sanzione è raddoppiata;
- b bis) il pagamento di una somma da 500 a 1.500 euro in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione a seguito della perdita o della variazione dei parametri strutturali e funzionali, qualora tale perdita o variazione comporti la modifica del livello di classificazione o della tipologia. Alla medesima sanzione è soggetto il titolare o il gestore della struttura ricettiva che ometta di fornire agli equipaggi, senza giustificato motivo, i servizi corrispondenti al livello di classificazione attribuito;**
- b ter) il pagamento di una somma da 300 a 900 euro in caso di mancata presentazione della comunicazione a seguito della perdita o della variazione dei parametri strutturali e funzionali, qualora tale perdita o variazione non comporti la modifica del livello di classificazione o della tipologia;**
- c) il pagamento di una somma da 300 a 900 euro in caso di occupazione di aree comuni o di servizio con mezzi mobili di soggiorno;
- d) il pagamento di una somma da 300 a 900 euro in caso di diffusione di pubblicazioni contenenti false indicazioni sulle attrezzature, sui servizi e sulla classificazione;
- e) il pagamento di una somma da 300 a 900 euro in caso di inottemperanza all'obbligo di custodia stabilito dall'articolo 16;
- f) il pagamento di una somma da 300 a 900 euro in caso di violazione dell'obbligo di apertura previsto dall'articolo 17;
- g) *omissis*
- h) il pagamento di una somma da 150 a 450 euro in caso di violazione dell'obbligo di esposizione al pubblico previsto dall'articolo 19; la stessa sanzione si applica in caso di difformità tra gli atti esposti e quelli trasmessi alla struttura provinciale competente in materia di turismo ~~ai sensi del medesimo articolo~~, e al comune;
- i) il pagamento di una somma da 150 a 450 euro in caso di violazione del divieto di campeggio stabilito dall'articolo 7;
- j) il pagamento di una somma da 500 a 1.500 euro in caso di messa a disposizione del turista delle piazzole, delle strutture fisse di appoggio, delle unità abitative e degli allestimenti mobili per un periodo superiore a dodici mesi; il pagamento di una somma da 1.500 a 4.500 euro se il periodo di locazione è superiore a tre anni; in caso di recidiva la sanzione è raddoppiata;
- k) il pagamento di una somma da 1.000 a 4.000 euro da parte del titolare o del gestore della struttura ricettiva in caso di violazione della percentuale, dei requisiti e delle caratteristiche previsti per la struttura accessoria da accostare al mezzo mobile di soggiorno;
- l) il pagamento di una somma da 500 a 1.500 euro da parte del titolare o del gestore della struttura ricettiva in caso di violazione dell'obbligo di rimozione della struttura accessoria e del mezzo mobile di soggiorno, nell'ipotesi di mancato rinnovo del contratto previsto dagli articoli 4, comma 8, e 5, comma 2; la sanzione è irrogata al turista titolare del contratto se il titolare o il gestore dimostra di aver effettuato una apposita diffida con raccomandata con ricevuta di ritorno;
- m) il pagamento di una somma da 1.500 a 4.500 euro da parte del titolare o del gestore della struttura ricettiva in caso di violazione degli obblighi di adeguamento previsti dall'articolo 24, comma 3, e dall'articolo 25, comma 5.

2. In caso di violazione di disposizioni di questa legge diverse da quelle del comma 1 o delle norme dei regolamenti previsti dagli articoli 8 bis e 22 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 1.000 euro.

3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione spetta al comune, a eccezione delle sanzioni disposte in materia di classificazione per le quali l'emissione spetta alla Provincia. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio dell'ente competente a emettere l'ordinanza-ingiunzione."

Nota all'articolo 70

- L'articolo 19 del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 19

Rilascio del visto di corrispondenza

1. La richiesta intesa ad ottenere il visto di corrispondenza previsto dall'articolo 10 della legge è corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione tecnico-descrittiva illustrante l'intervento proposto comprensiva di un foglio riepilogativo dello stato futuro dei parametri per la classificazione della struttura ricettiva;
- b) estratto di mappa con indicata l'area destinata alla struttura ricettiva;
- c) estratto del piano regolatore generale del comune con indicazione delle particelle interessate all'allestimento;
- d) planimetria generale della struttura ricettiva e delle eventuali pertinenze, indicante la superficie totale dell'area, la localizzazione dei servizi, dei fabbricati di varia natura, delle strade e delle piazzole con la relativa numerazione progressiva e la relativa superficie, dello stato attuale, dello stato di raffronto e dello stato futuro;
- e) sezioni significative degli eventuali movimenti di terra;
- f) planimetria delle opere di urbanizzazione;
- g) piante quotate, sezioni e prospetti dei fabbricati dello stato attuale, dello stato di raffronto e dello stato futuro.

~~2. Ai fini del rilascio del visto di corrispondenza, la struttura provinciale competente in materia di turismo acquisisce, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 16, comma 2 bis della legge provinciale sull'attività amministrativa, il parere della struttura provinciale competente in materia di antincendi e delle eventuali altre strutture provinciali coinvolte per competenza nella realizzazione del progetto proposto, entro il termine di 20 giorni dalla ricezione della relativa richiesta. Tali pareri possono contenere prescrizioni o indicazioni da adottare nella realizzazione del progetto. (abrogato)~~

3. Il visto di corrispondenza è rilasciato entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della relativa richiesta."

Nota all'articolo 71

- L'articolo 36 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 - e cioè della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 36

Case per ferie

1. Le case per ferie sono esercizi ricettivi attrezzati per ospitare temporaneamente persone o gruppi e gestiti, in via diretta o indiretta, senza fine di lucro.

2. Nelle case per ferie ~~possono essere ospitate esclusivamente~~ **sono ospitate prevalentemente** le categorie di persone indicate nella denuncia di inizio attività di cui all'articolo 38 e che risultano dipendenti di amministrazioni o aziende pubbliche o private ovvero soci di enti, associazioni o altre organizzazioni operanti per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive.

3. La disciplina delle case per ferie, ad eccezione di quanto previsto al comma 2, si applica

anche ai complessi ricettivi che, gestiti per le predette finalità, assumono in relazione alla particolare funzione svolta la denominazione di foresterie, pensionati studenteschi, casa della giovane, case religiose di ospitalità, centri di vacanze per anziani o minori e simili."

Nota all'articolo 72

- L'articolo 43 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 43

Sanzioni

1. Chiunque offra ospitalità turistica in uno degli esercizi extra-alberghieri di cui al presente titolo senza la presentazione della denuncia di inizio attività prevista dall'articolo 38, comma 1, o senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 38, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro.

2. Il gestore di un esercizio extra-alberghiero che non comunichi la variazione dei requisiti intervenuta successivamente alla presentazione della denuncia di inizio attività o al rilascio dell'autorizzazione ovvero la chiusura temporanea dell'esercizio o la cessazione della sua attività, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 euro a 1.000,00 euro; alla stessa sanzione è soggetto il subentrante che non comunichi il trasferimento dell'azienda in proprietà o in gestione.

3. Chiunque utilizzi abusivamente le dizioni riservate alle tipologie previste dal presente titolo per gli esercizi extra-alberghieri, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.500,00 euro.

4. Il gestore di un esercizio extra-alberghiero che offre servizio di alloggio in locali diversi da quelli autorizzati, ovvero in misura maggiore a quanto consentito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.500,00 euro. **Alla stessa sanzione è soggetto il gestore dell'esercizio extra-alberghiero previsto dall'articolo 36 in caso di violazione del comma 2 del medesimo articolo.**

5. *omissis*

6. Per la violazione delle ulteriori norme previste dal presente titolo, non punita ai sensi di questo articolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 euro a 500,00 euro.

7. Le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo e dal regolamento di esecuzione sono raddoppiate in caso di recidiva. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte nel corso del medesimo quinquennio.

8. Per le violazioni previste dai commi 2, 3 e 4, l'autorità competente all'irrogazione della sanzione pecuniaria può inoltre applicare, nei casi di particolare gravità o di recidiva di cui al comma 7, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività fino ad un massimo di tre mesi; in caso di ulteriore violazione della stessa disposizione nel corso del medesimo quinquennio, l'autorizzazione può essere revocata e non è consentita la presentazione di una nuova denuncia di inizio attività o il rilascio di una nuova autorizzazione se non sia trascorso almeno un anno dal giorno della revoca.

9. Gli importi delle sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo possono essere aggiornati ogni triennio con determinazione del dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo, sulla base dell'andamento della dinamica del livello generale dei prezzi al consumo delle famiglie rilevato dall'ISTAT.

Nota all'articolo 73

- L'articolo 28 della legge provinciale sulla caccia 1991 - e cioè della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 28

Programmi di prelievo

1. Sulla base delle indicazioni contenute nel piano faunistico o, in mancanza dello stesso, delle indicazioni fornite dall'osservatorio faunistico provinciale, sono condotti censimenti faunistici e sono predisposti programmi di prelievo riferiti alle specie previste dal piano medesimo. I programmi di prelievo sono predisposti secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 in forma di progetto, contenente anche l'analisi dei parametri relativi allo stato e alle dinamiche delle popolazioni, e sono approvati dal comitato faunistico provinciale.

2. Nei casi previsti dalla convenzione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera f bis), i programmi di prelievo sono predisposti dall'ente gestore nel rispetto degli obiettivi e dei criteri stabiliti dal servizio provinciale competente, con riferimento ad ambiti territoriali omogenei predeterminati dalla Giunta provinciale, sentito l'ente gestore. I programmi di prelievo sono trasmessi per l'approvazione al comitato faunistico provinciale.

3. Per i casi non previsti dalla convenzione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera f bis), i programmi di prelievo sono predisposti dal servizio provinciale competente e trasmessi per l'approvazione al comitato faunistico provinciale.

4. La Giunta provinciale definisce le modalità per la verifica dell'attuazione dei programmi di prelievo.

4 bis. I programmi di prelievo selettivi per le specie previste dall'articolo 29, comma 2, lettere g) e h), sono predisposti ai sensi dei commi 2 e 3 e approvati dal comitato faunistico provinciale. L'approvazione dei programmi è subordinata alla previa acquisizione del parere dell'osservatorio faunistico provinciale."

Nota all'articolo 74

- L'articolo 44 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 - e cioè legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 44

Disposizioni particolari per l'esercizio di attività e di interventi nei parchi

01. In attuazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di minime proprietà culturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste), il comma 1 di questo articolo disciplina le condizioni, le modalità e le procedure con le quali è consentita ed esercitata l'attività venatoria all'interno dei parchi naturali provinciali, in conformità alle vigenti direttive dell'Unione europea e alle convenzioni internazionali, tenendo conto del regime riservistico.

1. ~~Nei parchi~~ **Nelle aree dei parchi individuate dall'articolo 43, comma 2, lettera a),** la caccia è esercitata dagli aventi diritto nel rispetto della normativa provinciale in materia di fauna selvatica, delle previsioni del piano del parco e del piano faunistico provinciale, compatibilmente con la conservazione delle specie, fatte salve le seguenti prescrizioni e limitazioni:

- a) nelle riserve integrali l'esercizio della caccia è consentito solo per la selezione degli ungulati diretta al controllo delle popolazioni o per esigenze zoosanitarie; a tal fine chi è in possesso della licenza per l'esercizio venatorio è tenuto a sottoporre la selvaggina abbattuta al controllo del personale di vigilanza previsto dall'articolo 105, commi 1, 2 e 3, lettera a);
- b) nelle riserve speciali il piano del parco può disporre il divieto assoluto oppure limitazioni specifiche all'esercizio della caccia;
- c) i programmi di prelievo delle specie cacciabili e le prescrizioni tecniche per l'esercizio della caccia devono tener conto delle prescrizioni contenute nel piano del parco;
- d) in tutto il territorio dei parchi l'uso del segugio è consentito per condurre censimenti della

- specie lepre;
- e) nei parchi, fermo restando quanto disposto da questo comma, sono vietati la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo della fauna, salvo quanto espressamente autorizzato dai parchi per fini di ricerca e di studio;
 - ~~f) nel territorio del parco coincidente con quello delle foreste demaniali disciplinate dal titolo VII la cattura e l'abbattimento di fauna selvatica sono ammessi per attività di ricerca scientifica nonché per esigenze zoosanitarie o di controllo delle popolazioni, sulla base di appositi piani di gestione deliberati dalla Giunta provinciale, sentito il comitato scientifico delle aree protette.~~
 - f) nel territorio del parco coincidente con quello delle foreste demaniali disciplinate dal titolo VII l'esercizio della caccia è vietato e la cattura e l'abbattimento di fauna selvatica sono ammessi per attività di ricerca scientifica nonché per esigenze di controllo della fauna ai sensi dell'articolo 31 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (legge provinciale sulla caccia 1991).**

2. Per le finalità previste dal comma 1, il piano faunistico provinciale è adottato sentiti gli enti di gestione dei parchi.

3. Nei parchi la pesca può essere esercitata secondo quanto previsto dalla vigente legislazione provinciale in materia. E' vietato l'esercizio della pesca nelle riserve integrali. Nelle riserve speciali il piano può disporre il divieto di pesca o specifiche limitazioni al suo esercizio.

4. Nei parchi sono vietate le attività e gli interventi che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai loro habitat. In particolare sono vietati:

- a) la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione della raccolta da parte dei residenti nei comuni ricadenti nel parco nel rispetto della normativa prevista dall'articolo 25; l'ente parco può autorizzare la raccolta della flora spontanea per fini di ricerca e di studio e per gli altri fini previsti e disciplinati dall'articolo 27, comma 1, e dal relativo regolamento; sono consentiti il pascolo e la raccolta di funghi, tartufi e altri prodotti del bosco, nel rispetto delle norme vigenti, degli usi civici e delle consuetudini locali;
- b) l'introduzione in ambiente naturale non recintato di specie estranee alla flora e alla fauna autoctona;
- c) il prelievo di minerali, fossili e altri materiali d'interesse geologico e paleontologico, salvo quanto espressamente autorizzato dai parchi per fini di ricerca e di studio;
- d) l'apertura di nuove cave, miniere e discariche; per quelle in esercizio alla data di entrata in vigore di questa legge il piano fissa le prescrizioni e le modalità per la loro coltivazione, per quanto concerne la loro massima estensione sia territoriale che temporale e volumetrica, prevedendo un eventuale indennizzo nel caso di cessazione o di diminuzione del reddito derivanti dall'imposizione di limitazioni o vincoli sull'attività di coltivazione che non siano già fissati da altre leggi, sulla base di apposite perizie di stima;
- e) l'attraversamento dei parchi con nuove linee aeree elettriche e telefoniche, fatta eccezione per i casi previsti dalle norme d'attuazione per il soddisfacimento degli utenti locali;
- f) l'allestimento e l'esercizio di strutture ricettive turistiche all'aperto, nelle zone individuate dal piano del parco, fatta eccezione per gli insediamenti singoli occasionali destinati a specifiche attività scientifiche e alpinistiche, soggetti ad autorizzazione dei parchi, che possono prescrivere anche le relative modalità d'esercizio;
- g) il campeggio fuori dalle aree destinate a tale scopo e appositamente attrezzate;
- h) lo svolgimento di attività pubblicitarie fuori dai centri urbani, non autorizzate dai parchi;
- i) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo di distruzione, fermo restando quanto previsto dal comma 1 per l'esercizio venatorio, per l'attività di controllo e per fini di ricerca e di studio;
- j) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto stabilito dalla normativa sul volo;
- k) la circolazione dei veicoli a motore nei seguenti casi:
 - 1) nelle riserve integrali, fatta salva la circolazione dei veicoli impiegati per la sorveglianza, il soccorso, i pubblici servizi e per l'approvvigionamento dei rifugi alpini;
 - 2) fuori dalle strade di qualsiasi categoria e tipo, fatta salva la circolazione dei veicoli

impiegati per la sorveglianza, il soccorso, i pubblici servizi, per lo svolgimento di attività agro-silvo-pastorali e per l'approvvigionamento dei rifugi alpini;

3) sulle strade e aree forestali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 100.

5. Le norme di attuazione del piano del parco possono stabilire ulteriori prescrizioni per l'esercizio di attività, compresa la circolazione dei veicoli a motore, e per la realizzazione di interventi nel territorio dei parchi, anche non previste dalla vigente legislazione di settore, purché proporzionate e direttamente finalizzate alla tutela e conservazione del territorio.

6. Il regolamento detta le altre disposizioni necessarie per l'esecuzione di questo capo e individua i casi e le modalità per la tabellazione dei confini dei parchi e delle relative riserve.

7. L'autorizzazione paesaggistica prevista dalla legislazione provinciale per l'esecuzione nei parchi delle opere e dei manufatti previsti dal piano è rilasciata previo parere dell'organo competente dell'ente parco sulla compatibilità dell'intervento con il piano del parco.

8. Per quanto non diversamente disciplinato da questa legge resta ferma anche nei parchi la normativa applicabile nel restante territorio provinciale; inoltre restano ferme le attribuzioni degli organi e delle strutture della Provincia.

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge 7 aprile 2017, n. 191, d'iniziativa della giunta provinciale su dell'assessore Carlo Daldoss, concernente "Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e di altre disposizioni provinciali in materia di ambiente, energia e turismo".
- Assegnato alla terza commissione permanente il 13 aprile 2017.
- Parere favorevole della terza commissione permanente espresso il 16 maggio 2017 sul testo con il titolo "Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e di altre disposizioni provinciali in materia di ambiente, energia, lavori pubblici e turismo".
- Approvato dal consiglio provinciale con il titolo "Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e di altre disposizioni provinciali in materia di ambiente, energia, lavori pubblici, turismo e caccia" il 7 giugno 2017.